

Indice

Introduzione	pag. 4
1. <i>Recht und Sprache</i>	pag. 5
1.1 Vaghezza linguistica	pag. 7
1.2 Incertezza linguistica e certezza normativa	pag. 12
2. <i>Die Rechtssprache</i>	pag. 22
2.1 Storia dei linguaggi giuridici	pag. 25
2.2 Caratteristiche dei linguaggi giuridici	pag. 32
3. <i>Rechtsbegriffe und Rechtsübersetzung</i>	pag. 45
3.1 Interpretazione e traduzione del diritto	pag. 47
3.2 Comparazione concettuale e armonizzazione terminologica	pag. 57
3.3 Le lingue dei trattati internazionali	pag. 74
4. Multilinguismo: valore o ostacolo alla democrazia?	pag. 82
4.1 Diritto alla lingua	pag. 93
4.2 Ruolo del traduttore in ambito plurilingue	pag. 96
5. Proposte e soluzioni per l'Europa	pag. 101
5.1 Co-redazione degli atti	pag. 103
5.2 Lingua europea	pag. 107
5.3 Lingua franca	pag. 109
Conclusioni	pag. 115
Bibliografia	

*Il linguaggio è una legislazione e
la lingua ne è il codice.*

(R. Barthes)

La parola può essere traditrice come la più perfida delle amanti, ma la parola tradisce solo chi non la rispetta, solo chi non la ama, perché quando la parola è venerata, la parola ricambia l'amore, la parola si rende quasi serva di colui che ne ha bisogno, che la rispetta e che la onora e diventa sua compagna di lavoro, di ricerca e, perché no, di successo.

(F. Coppi)

Introduzione

Il punto centrale attorno al quale verte il mio elaborato è il rapporto tra lingua e diritto. Partendo dalla vaghezza della lingua, che comporta un'incertezza nell'interpretazione dei concetti giuridici, ci si muove verso la traduzione giuridica e la comparazione con altre lingue. La legge si esprime attraverso la lingua ed è fatta per determinare comportamenti e azioni umane; per questo motivo cresce l'esigenza di un linguaggio giuridico più chiaro e comprensibile che è sempre più indispensabile per una interpretazione del diritto più omogenea ed equivalente in ambito internazionale. Il multilinguismo è il tratto distintivo del mondo globalizzato di oggi, ma la comunicazione in questo contesto rischia di pagarne le conseguenze negative. Per avere un'efficace comunicazione giuridica a livello internazionale, bisogna che tutte le parti intendano la stessa cosa: questo può avvenire attraverso un processo di armonizzazione e una semplificazione dei vari linguaggi giuridici. L'Unione Europea, dove i servizi di traduzione cercano di garantire la democrazia e l'equità tra i Paesi, rappresenta la più grande sfida alla coesistenza del regime multilinguistico. Le difficoltà di uniformazione interpretativa e linguistica sono aumentate, ovviamente, dopo il 2004 e questo ha portato a cercare delle soluzioni alternative, poichè errori di traduzione scaturiscono un'applicazione diversa ed errata della legge. Questo provoca conseguenze soprattutto se, in relazione a trattati internazionali, possono avere ripercussioni politiche e diplomatiche. Una delle soluzioni potrebbe essere adottare una lingua franca, ruolo già ricoperto, nella comunicazione, dall'innegabile supremazia dell'inglese, o meglio del *legal english*. Tuttavia, trovare il modo migliore non è un'operazione semplice. Obiettivo dell'elaborato è, dunque, delineare le proposte più opportune per ovviare a questi problemi in ambito europeo.

1. Recht und Sprache

Die Sprache spielt eine wichtige Rolle im Recht, man könnte sogar sagen, das Recht lebt durch die Sprache. Es gibt eine grundlegende Gemeinsamkeit zwischen beiden Disziplinen: sie sind beide Kernkategorien der Menschen, die kommunizieren und Regeln brauchen, um in einer Gesellschaft zu überleben. Die Sprache ist der Volksgeist einer Nation, und das Recht ist auf einer historisch-kulturellen Ebene mit dem Volk verbunden.

Sprachen und Rechtssysteme sind jeweils Gemeinschaften zugeordnet, sie beziehen sich auf alle Lebensbereiche. Sprachen haben eine gedankliche Struktur, durch die die Lebensbereiche geäußert und erfasst werden. Rechtssysteme haben eine gedankliche Struktur, indem sie die Interessen und Ansprüche in den verschiedenen Lebensbereichen regeln und damit die Beziehungen der Rechtssubjekte untereinander und zur Institutionen bestimmen.

Die Sprache ist von Unklarheit und Mehrdeutigkeit gekennzeichnet. Deshalb kann die maximale Präzision nicht sinnvoll sein, da bekanntlich jede sprachliche Festlegung von der Natur der Sprache her gewisse Unbestimmtheiten mit sich bringt und jede Realitätsbeschreibung unendlich erweiterbar ist. Anders als andere Fachsprachen, hat die Rechtsprache keine Kriterien, die für die Synthese darauf abzielen, sie ist von syntaktischer Komplexität durch Redundanz, Dunkelheit und Unbestimmtheit Semantik gekennzeichnet. Die Gesetze haben eine Regulativfunktion für die Bürger, aber wenn sie unverständlich sind, ist die primäre Zwecke der Gesetze unerreichbar, weil es pragmatische Kommunikationsprobleme gibt. Die Rechtsprache wird nicht nur von Juristen, sondern auch von Nicht-Fachleuten alltäglich benutzt:

Empfänger der Gesetze sind die Bürger, weshalb wir den Abstand zwischen ihnen und denen, die Gesetze produzieren, verringern müssen; weil die Unverständlichkeit der Gesetze der Demokratie schadet. Das bedeutet, dass die Gesetzgebung eine kommunikative Einfachheit fördern muss, die aus Gründen der Kürze, Klarheit und Präzision erreicht wird. Präzision ist die Grundlage der Rechtssicherheit, indem die Gefahr von Interpretationsproblemen und unterschieden vermindert wird. Vereinfachungen der komplizierten Ausdrücke können die Verständlichkeit erhöhen.

Juristische Fachsprache gilt für Rechtslaien oft als unverständlich oder verwirrend. Sowohl ist die Rechtsterminologie schlicht ungewohnt, als hält sich auch gerade dort veralteter Sprachgebrauch besonders lange. Dabei muss die Rechtsprache lesbar und verständlich sein, aber es ist nicht einfach wegen der Unklarheit und der Mehrdeutigkeit. Die semantische Unbestimmtheit ist ein Merkmal der Sprache, daher können sie nicht beseitigt werden, aber die Juristen können Missverständnisse begrenzen, um klar und leicht zugängliche Gesetze zu machen. Was ein Gesetzgeber zu vermeiden braucht, um nicht das Verständnis zu verhindern ist die Mehrdeutigkeit, die Irrationalität eines Gesetzes und die Inkonsistenz und die Unzumutbarkeit der Regeln. Die Gleichwertigkeit bedeutet, dass nicht eine Sprache allein den Ausschlag geben kann. Und außerdem haben wir nicht mit einem einheitlichen Gegenstandsbereich zu tun – anders als andere Disziplinen. Aus dieser semantischen und sprachlichen Unsicherheit jedoch sollte man nicht folgern, dass es eine rechtliche und normative Wahrheit ist.

1.1 Vaghezza linguistica

Il linguaggio è universale, appartiene all'umanità. Secondo Herder, il linguaggio è il tratto distintivo della natura umana, è il principio unificante di natura e spirito. Wilhelm von Humboldt, invece, sostiene che il linguaggio è il presupposto per tutte le nostre attività intellettuali: è ciò che ci permette di comunicare, e tutti lo facciamo, non possiamo farne a meno.

Comunichiamo attraverso tanti tipi di linguaggio, ma quello attraverso il quale il nostro pensiero prende forma è la lingua.

La lingua è il tipo di linguaggio che usiamo per interagire con gli altri e con noi stessi, del resto pensare non è altro che parlare interiormente. È l'espressione della nostra volontà e della conoscenza; creiamo e scriviamo la storia grazie alla nostra facoltà linguistica.

Language does much to shape both who we are – our very selves – and the ways in which we observe and construe the world...The man is half himself”, said Emerson “the other half is his expression.¹

Questa straordinaria facoltà che ci contraddistingue, però, non è unica né immutabile. Esistono al mondo più di 7000 lingue e della maggior parte non ne siamo nemmeno a conoscenza; molte non sono considerate propriamente lingue, perché non riconosciute ufficialmente come tali, altre sono parlate da piccole comunità e tendono a scomparire, come i dialetti o le lingue parlate da tribù. Le lingue, infatti, hanno un ciclo vitale: nascono, si evolvono, si modificano e muoiono; la variazione e il cambiamento sono costanti della loro “biologia”. La lingua non è statica, al contrario, è dinamica e sempre in evoluzione: cambia continuamente e

¹ Boyd White, J. *Justice as translation. An essay in cultural and legal criticism*, The University Chicago Press, Chicago, 1990, pag XI

siamo noi a plasmarla, con le nostre abitudini, il nostro pensiero, l'uso che ne facciamo e le modifiche che nel tempo vi apportiamo;

Ogni parlante di una lingua ha in sé stesso, nell'uso effettivo che fa di una lingua, il principio e i semi della variazione...forze e fattori esterni obbligano al coagulo, alla stabilizzazione e nel caso del tempo, alla morte, insomma limitano e non già favoriscono o determinano la potenziale illimitata differenziazione delle lingue.²

Per questa sua natura “umana”, la lingua non è perfetta; anzi essa è connotata da vaghezza.

Il termine vaghezza deriva dall'aggettivo latino *vagus* : “1 errante, vagante errabondo, nomade, vagabondo, 2 volubile, incostante, indeciso, 3 indeterminato, instabile, indefinito”³. Non possiamo eliminare la vaghezza, ma possiamo quantomeno limitare le conseguenze negative che essa comporta, per comprendere e comunicare, nonostante sia difficile classificare e racchiudere in determinati confini le parole, dal momento che questi non saranno mai chiusi e perfetti né tantomeno stabili e certi. Le parole sono lo specchio della realtà, perciò inevitabilmente vaghe, dato che la realtà non può essere descritta da immagini perfette.

A word is not crystal, transparent and unchanged, it is the skin of a living thought and may vary greatly in color and content according to the circumstances and the time in which it is used.⁴

La vaghezza, però, non va confusa né con l'ambiguità, né con la genericità⁵. Essa è presente in tutti i tipi di linguaggio e talvolta può

² De Mauro, T. *Capire le parole* Laterza editore, Bari, 1999, pag 80

³ Nuovo Campanini Carboni Latino Italiano – italiano latino, Paravia, Torino, 2000

⁴ *Towne v. Eisner*, 245 U.S 418 (1919)

⁵ L'ambiguità la troviamo in parole che possono assumere significati distinti e dove solo il contesto può chiarire quale di questi occorre (il significato di una parola è il suo uso nella

creare confusione. È solo l'uso che determina la corretta applicazione di certe parole vaghe - corretta sempre in relazione ad un dato contesto, infondo anche *giusto* e *sbagliato* sono termini vaghi. Tutto ciò che concerne il linguaggio umano non ha barriere rigide, e riuscire a distinguere e cogliere il significato non è sempre scontato, perché le parole significano sempre qualcosa.

Words are the origins of everything, of all aspects of human reality, which they both represent and create...what distinguishes words from other classes of noises or shapes resides in the fact that they invariably have meaning.⁶

Questa dilatabilità dei significati delle parole, la possibilità di estendere, restringere e spostare i significati, di ricorrere a spiegazioni, commenti, glosse, perifrasi talvolta ci aiuta a usare le parole nel modo in cui ci “servono” e a esprimere meglio un concetto, ma in alcuni casi può condurci verso eccessi disfunzionali che vanno a ledere l'efficacia del messaggio.

La concezione aristotelica di significato presupponeva un rapporto logico tra l'oggetto e l'idea: il significato di una parola coincide con il suo referente. Questo approccio – chiamato referenzialista – non tiene però conto della differenza culturale, linguistica tra le lingue e del loro cambiamento diacronico. La lingua si basa non solo sulla sincronia, ma anche su variazioni diacroniche, diatopiche e diamesiche che le conferiscono mille sfaccettature e sfumature diverse, tanto da superare il rapporto binario tra oggetto e concetto. L'espressione del nostro pensiero è composto da concetti astratti che non hanno un referente concreto né un prototipo a cui far riferimento. “La verità è che i concetti nelle menti

lingua, diceva Wittgenstein,1953); la genericità invece quando ci si riferisce indiscriminatamente a molti referenti, soprattutto se si tratta di referenti astratti.

⁶ Beaulac, S. *the power of language in the making of international law*, Martinus Nijhoff publishers, Leiden, 2004

degli uomini non rispecchiano la realtà in un'unica maniera possibile".⁷ Non sempre quello che pensiamo viene descritto esattamente da una parola, spesso i significati sono molteplici e differenti oppure esistono parole diverse con lo stesso significato (sinonimia) oppure significati opposti (antonimia), accezioni diverse collegate ad un'unica parola (polisemia). La consapevolezza delle minime variazioni è essenziale sia in analisi intra- che inter-linguistica – ovvero tra culture e prospettive straniere, dove vi sono altri concetti e modi di esprimerli. Essendo così labili i confini tra le parole e così indefinibile un concetto in una stessa realtà linguistica, nello scambio tra una lingua e un'altra è ancora più difficile sciogliere i dubbi che crea la vaghezza. La teoria referenzialista non regge, poiché la natura del significato è troppo vasta e complessa da indagare: in questa ottica si fa spazio la teoria concettualista, per la quale il significato si identifica con l'insieme delle sue situazioni d'uso. Mancando un'univocità di significato, conveniamo sull'idea che le parole abbiano più di un senso, e che la scelta di quale attribuire dipenda ogni volta dall'uso che ne facciamo, dal modo e dal contesto in cui decidiamo di applicarlo.

E i contesti non sempre sono palesi ed espliciti, esistono contesti nascosti e connotazioni. Non abbiamo che punti di vista, prospettive, visioni parziali del mondo.⁸

La lingua crea una *Weltanschauung*: è la nostra lingua ad influenzare e determinare la nostra visione del mondo ed è diversa di popolo in popolo. Le lingue creano mondi e costituiscono il mondo; ed è questa capacità creatrice, poieutica (dal verbo greco ποιέω = creare) della lingua a darle il potere. Nel contesto romantico le lingue sono energia creativa dello spirito. Esse esprimono il pensiero collettivo di una nazione ("ogni

⁷ Lombardi Vallauri, E. *La linguistica – in pratica* Il Mulino Itinerari, Bologna, 2007, pag. 186

⁸ Ricoeur, P. *il paradigma della traduzione* in *Ars Interpretandi- traduzione e diritto* CEDAM Padova 2000, pag 13

nazione parla nel modo in cui pensa e pensa nel modo in cui parla”⁹). Secondo Wilhelm von Humboldt la lingua era una condizione necessaria per lo sviluppo dello spirito di una nazione. La lingua di un popolo ne è dunque cifra unica e irripetibile. È un interscambio continuo tra individuo e società che si alimenta.

Come scriveva Sapir:

E' proprio un errore di valutazione immaginare che una persona si adatti alla realtà essenzialmente senza l'uso della lingua e che la lingua sia solo un mezzo accidentale di risolvere specifici problemi di comunicazione o di pensiero. L'essenza della questione è che il mondo reale viene costruito, in gran parte inconsciamente, sulle abitudini linguistiche del gruppo. Non esistono due lingue che siano sufficientemente simili da essere considerate come rappresentati di una stessa realtà sociale. I mondi in cui vivono differenti società, sono mondi distinti, non sono semplicemente lo stesso mondo con etichette differenti.¹⁰

⁹ Herder, J. G. *Linguaggio e società*, Laterza, Roma, 1973, pag 81

¹⁰ Sapir, E. *La posizione della linguistica come scienza*, in *Cultura, linguaggio e personalità*, Torino, Einaudi, 1988 pag 58.

1.2 Incertezza linguistica e certezza normativa

La lingua è un simbolo di una nazione, la sua rappresentazione, qualcosa con cui ci si identifica e ci rende parte di un gruppo; per questo, è sempre stata uno dei valori fondanti nel processo di *nation-building*, è ciò che unisce gli individui in un'unica cosa. La lingua di un popolo può garantire la sua autodeterminazione, la sua libertà, e attraverso il dialogo si mette in moto la democrazia. Tuttavia essa può essere causa di incomprensioni, può portare a guerre, dissidi e disaccordi. Avviene tutto attraverso il potere delle parole: “we live and die for words; we create and kill for words; we build and destroy for words; wars and revolutions are made for words.”¹¹ Il linguaggio, *Volksgeist* di una nazione, si va a fondere con l'altra anima fondamentale e categoria indispensabile della società umana: il diritto. Esse si formano nello stesso “luogo”: nella coscienza popolare (“*im Bewußtsein des Volkes*”) secondo Savigny. Nelle parole si individua la forza della legge, dove essa stessa si crea. A riprova di questo connubio, troviamo nelle origini del diritto una natura linguistica, infatti nel greco antico per indicare il *lawyer* si usava la parola *rhetor* – che indicava colui che parlava; e a partire dal IV sec. a. C, la parola “scrittura” (*graphè*) assunse il valore di legge, atto giuridico;¹² la stessa parola *lex* viene da *legere*.

Non esisterebbe giurisprudenza (*ius dicere*) senza ricorrere al linguaggio (il termine giurisdizione dal latino *iurisdictio* deriva da *ius dicere*). Il significato della parola è alla base della comprensione, della interpretazione e della applicazione della legge. È un legame imprescindibile e indissolubile che porta ad una duplice prospettiva: il diritto della lingua e la lingua del diritto. Il linguista studia il linguaggio

¹¹ Allott, P. *Eunomia in The power of language in the making of international law*

¹² De Mauro, T. Introduzione a P. Bellucci *A onor del vero*, UTET, Torino, 2002

giuridico e il giurista il diritto linguistico. Abbiamo quindi un aspetto estrinseco, ossia “la regolamentazione della lingua in quanto bene giuridico connesso a una cultura che storicamente la esprime”, e un aspetto intrinseco, che “riguarda la certezza del diritto, legata alla chiarezza della lingua e alla coerenza del contenuto delle disposizioni normative”.¹³ Ma mentre la lingua può fare a meno del diritto, ovvero non necessita di per sé di clausole e regolamentazioni, senza dubbio il diritto invece esige la lingua per esprimersi e concretizzarsi. Infatti, per quanto riguarda il secondo aspetto, la lingua vi è una relazione di dipendenza del diritto dalla lingua, essa è tanto importante per il diritto tanto da arrivare alla conclusione che il diritto è *lingua*. Un atto giuridico non sussisterebbe nemmeno senza la sua espressione linguistica. La legge non esiste, non ci sono oggetti e referenti concreti al di fuori della sua forma linguistica. Non è dimostrabile se non attraverso la parola e il testo scritto. Come definisce Cortellazzo, “il diritto non si serve della lingua, ma è fatto di lingua”¹⁴.

Come per la lingua, anche per il diritto non esiste un momento di stasi assoluta; esso segue lo stesso movimento e la stessa evoluzione di un popolo. Il diritto si sviluppa dunque insieme ad esso, si perfeziona con esso e infine si estingue man mano che il popolo perde la sua peculiarità. L’evoluzione di un linguaggio giuridico dipende da un lato da quella della lingua medesima e dall’altro da quella del sistema giuridico di cui costituisce il mezzo di espressione.”¹⁵

Ogni comunità sociale di ogni tempo e luogo riconosce un’idea di diritto (*ubi societas ubi ius*), ma quest’idea non è sempre la stessa; a seconda

¹³ Poggeschi, G. *I diritti linguistici – un’analisi comparata*, Carocci editore, Roma, 2010 pag 11-12

¹⁴ Cortellazzo, M. *Lingua e diritto in Italia. Il punto di vista dei linguisti* in (a cura di) Schena, L. *La lingua del diritto. Difficoltà traduttive, applicazioni didattiche*. Atti del primo convegno internazionale, Milano, Centro linguistico dell’università Bocconi, 1996, Cisu, Roma,

¹⁵ Jacometti, V. *Il linguaggio giuridico tedesco in Europa e linguaggi giuridici* a cura di Barbara Pozzo e Marina Timoteo, Giuffrè Editore 2008, pag 123

del contesto sociale avremo una differente idea di diritto (*ubi ius ubi societas*).

Lingua e diritto coniugati permettono il sussistere della società, regolano il nostro “stare insieme”. E’ importante che questa cooperazione formi *un système ou tout se tient* – per dirla alla De Saussure. Ma come poi la convinzione del linguistica ginevrino è stata smentita e messa in crisi dall’idea di varietà di sistemi diversi anche nel rapporto tra lingua e diritto non è tutto stabile.

Se la legge dipende dalla lingua, il suo essere fatto di parole comporta un’indeterminatezza giuridica (*legal indeterminacy*), ovvero una mancanza di chiarezza e certezza. Le norme che compongono la legislatura sono enunciati linguistici vaghi e talvolta incomprensibili, prima ancora di essere formule della legge che hanno valenza extralinguistica – cioè che hanno ripercussioni al di fuori della sfera linguistica. “Le espressioni del linguaggio normativo, essendo vaghe e ambigue, non hanno quasi mai un significato univoco, ma sono aperte a una pluralità d’interpretazioni”¹⁶. Ne consegue un’incertezza interpretativa costante, però, la legge, per essere applicata in modo giusto, deve essere chiara. Il legislatore per non ostacolare la comprensione deve evitare l’ambiguità, l’irrazionalità e l’incoerenza nella scrittura dei testi.

A dispetto di ciò, la vaghezza in sé non è nemica della certezza giuridica, basta saper riconoscerne l’eccesso, come succede con il linguaggio ordinario con il quale riusciamo a comunicare e farci capire nonostante la vaghezza e l’indeterminazione. Se una legge si presta a varie interpretazioni mutevoli nel tempo e nello spazio non è oscura, anche quando il contesto non è in grado di chiarire i contenuti di una norma. (Ainis, 1997).

¹⁶ Luzzati, C. *La vaghezza delle norme. Un’analisi del linguaggio giuridico*, Giuffrè, Milano, 1990 pag 68

Linguistic uncertainty should not be overrated as an insurmountable obstacle in communication because linguistic and pragmatic strategies often, although not always, overcome such obstacles to achieve effective or successful communication.¹⁷

È una questione di misura e di equilibrio come asseriva Carnelutti, se la pena fosse veramente certa, se il giudice non potesse valutare le circostanze, sarebbe ingiusta.¹⁸ Vale a dire che l'eccesso di certezza, senza tenere conto del contesto e senza interpretazione della situazione è ugualmente sbagliato come una totale mancanza di certezza. Bisogna trovare il giusto mezzo, il principio del Μηδὲν ἄγαν¹⁹, per perseguire la giustizia. Le leggi devono essere precise, ma non troppo, non devono essere prolisse e piene di parole altrimenti non raggiungono il loro scopo; per la precisione non deve essere sacrificata la chiarezza. La precisione per gli antichi Egizi era una piuma sul piatto della bilancia - divenuto poi simbolo della giustizia - ma le parole non hanno misure precise e stabili, e la loro esattezza è relativa ed è questione di calibrare tra tradizione e attualità, rigore e trasparenza (A. Conte, 2016). Ne deduciamo che l'incertezza del diritto non è altro che l'incertezza stessa della lingua perché "se il dato linguistico potesse interpretarsi in una sola maniera si ritornerebbe all'utopia montesquieiana secondo cui il giudice è semplice bocca della legge" quindi ne consegue che, se la lingua fosse certa, il diritto sarebbe molto diverso, un sistema finito, completo e immutabile senza beneficio del dubbio interpretativo e del lavoro ermeneutico che è

¹⁷ Cao, D *Translating Law*, Toronto, 2007, pag 19

¹⁸ Carnelutti, F. *La certezza del diritto*, 1943 in Aini, M. *La legge oscura – come e perchè non funziona* Laterza, Bari, 1997 pag 180

¹⁹ Massima di Solone, legislatore ateniese, incisa sul tempio di Apollo a Delfi. Significa "niente di troppo".

poi causa della certezza. “L’incertezza della lingua è quindi indispensabile alla certezza del diritto.”²⁰

Come si legge nel Rapporto sullo stato della legislazione del 1998 dello Stato italiano, è necessario valutare l’*omogeneità* del testo, la *semplicità*, la *chiarezza* e la *proprietà* della loro formulazione. Dunque, l’incertezza linguistica non deve portarci a dedurre che non ci sia una verità normativa e giuridica. “All’opposizione verità/certezza si arriva per gradi: dapprima si mette a contrasto la soggettività delle ipotesi con l’oggettività dei fatti accertati, poi, per legittimare il dubbio, si punta sulla certezza.”²¹

È logico che la verità sia soggetta al linguaggio stesso: un’espressione linguistica può essere vera nel momento in cui viene compreso il suo messaggio, ovvero riesce a comunicare. Il vero significato di un’espressione linguistica è «quello che ha rilievo nel contatto comunicativo» e quindi «non è tutto o solo nelle parole che la compongono».²² Questo contatto si ha nell’incontro dell’enunciato con l’applicazione concreta, cioè quando si ha una cooperazione tra emittente e destinatario. Per essere convincenti dobbiamo esprimere bene i nostri enunciati. “Solo quando si sa che cosa si intende, quando l’emittente ha le intenzioni chiare, può farle giungere in modo preciso al destinatario. Lealtà comunicativa significa scoprire le ragioni che, sotto la superficie del linguaggio, consentono di trovare le parole giuste.”²³

²⁰ Palermo, F. *Insieme per forza? Aporie epistemologiche tra lingua e diritto* in Veronesi, D. (a cura di) *Linguistica giuridica italiana e tedesca – Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Studi Linguistici Applicati, Unipress, Padova, 2000 pag 27

²¹ Mortara Gravelli, B. *Le parole e la giustizia*, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2001 pag 220

²² Sabatini, F. *Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale dei testi*, CEDAM, Padova, 1990 pag 679

²³ Mantovani, D. *La lingua del diritto: un programma di ricerca e di insegnamento* in *Le parole giuste* Atti del convegno (Roma, 14 aprile 2016) a cura di Università di Pavia e Senato della Repubblica, Pavia, 2017, pag 33

Se non comprendiamo possiamo dire che vi è comunicazione? Certo che no, perché verrebbero a mancare gli atti linguistici propri di un enunciato considerato vero. L'esigenza di una *felicità comunicativa*, ha portato alla riflessione sulla necessità di leggibilità e comprensibilità di testi. Per questo motivo è necessario interpretare, nel senso di decifrare e capire il messaggio, “dobbiamo pensare cose, non parole, o almeno dobbiamo costantemente tradurre le nostre parole nei fatti che esse stanno a rappresentare, se vogliamo cogliere la realtà e la verità.”²⁴

Il rischio dell'incomprensione della legge può farci sentire come K., protagonista de “Der Prozeß” di Kafka, giudicato e giustiziato da un sistema corrotto e un tribunale inesistente e una giustizia che non c'è; e ritrovarsi “*Vor dem Gesetz*” e non potervi entrare perché un guardiano impedisce di varcare il portone e quindi incapace di comprendere il sistema e ritenere impossibile raggiungere la legge. Per mettere questo fuori discussione, dobbiamo poter accedere alla legge, e ciò accade attraverso la comprensione “Scrivere leggi chiare consolida il patto dei cittadini con i loro rappresentanti politici; innalza la fiducia nella magistratura, l'efficienza della pubblica amministrazione”²⁵, perché la legge e ogni sua interpretazione hanno una grande valenza sociale.

Data l'importanza del significato giuridico, è essenziale la chiarezza del termine da cui si deduce un significato, e dunque un'azione. Per questa esigenza di chiarezza, in Italia, è stato realizzato il progetto REI (Rete di Eccellenza dell'Italiano istituzionale), proposta dal dipartimento italiano della Direzione Generale della Traduzione di Bruxelles; la REI riunisce tutti gli operatori professionali che rendono la comunicazione in italiano chiara, comprensibile, accessibile a tutti e qualitativamente adeguata. Nel 2002 il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione

²⁴ Holmes, O. W. *Collected legal papers*, Londra 1920 p.238

²⁵ Mantovani, D. in op cit.

italiano ha emanato una direttiva per la semplificazione del linguaggio usato nelle amministrazioni e nella redazione dei testi normativi. Per lo stesso motivo, i traduttori inglesi hanno iniziato una battaglia chiamata *Fight the Fog*, per incoraggiare un uso chiaro nelle istituzioni europee e migliorare la qualità linguistica di redazione si è diffuso il *plain language movement*. Quest'ultimo è nato in difesa dei consumatori da parte di banche e assicurazioni poiché un linguaggio chiaro e leggibile riduce screzi con la clientela e quindi spese legali. Iniziata negli anni '70, questa è una battaglia che fa fatica ad essere vinta. La *Campaign for plain language*, nata sotto la spinta di linguisti, esercita una grande influenza nei paesi anglosassoni. Tra i vari significati di plain troviamo *simple, clear*. Come già asseriva Lucio Anneo Seneca *Legem brevem esse oportet, quo facilius ab imperitis teneatur* (occorre che la legge sia concisa perchè venga meglio ricordata da chi non è del mestiere). Recentemente Paul Romer, capo economista della Banca Mondiale, ha chiesto a tutti i dipendenti di migliorare il loro modo di scrivere, di essere più chiari e concisi nel redigere i loro rapporti non troppo lunghi e confusi e ridurre l'uso della congiunzione "e". Su questo tema, un giornalista britannico Harold Evans ha pubblicato *Do I make myself clear?* Un libro pieno di esempi di linguaggio impenetrabile e incomprensibile usato da politici ed economisti che rende troppo complicata la comunicazione, così che rende impossibile ai cittadini sapere cosa sta accadendo.²⁶

Le società contemporanee hanno sacrificato il "bene della certezza del diritto, senza il quale tuttavia nessun sistema normativo può dirsi

²⁶ Tett, G. (2 giugno 2017) *War of words at the World Bank*, Londra, Financial Times. (tr. It. *La banca mondiale non si fa capire*, Internazionale, Ferrara 9/15 giugno 2017)

veramente democratico: non c'è democrazia se le leggi, come diceva Hegel, sono appese tanto in alto da non poter essere lette.»²⁷

Nel villaggio globale in cui viviamo abbiamo ancor più bisogno di comprendere una legge. Magari per coloro i quali utilizzano questa lingua ogni giorno per redigere norme, contratti o emanare sentenze può risultare meno impenetrabile, ma per i cosiddetti profani, i cittadini, per coloro cui realmente è indirizzata questa lingua, essa è un mondo inesplorabile. Questo sfavorisce la partecipazione attiva alla cosa pubblica, tutto ciò che concerne la loro vita sociale viene espressa da un linguaggio che sembra fatto a posta perché loro non capiscano.

Soltanto intorno a principi vaghi è possibile costruire un ampio accordo in una società pluralista. Soltanto valori indeterminati possono essere sottratti aprioristicamente alle decisioni democratiche e con ciò stesso impegnare le generazioni future senza che queste siano del tutto spogliate della loro libertà di scelta.²⁸

Viene da chiedersi, dunque, se questo diritto sia realmente diritto - non vogliamo di certo pensare che ci sia un perverso disegno politico dietro questo meccanismo astruso con cui si muove la lingua giuridica, ma siamo noi gli artefici della nostra lingua e per quanto le espressioni normative siano contornate da un alone sfumato oscuro e ineliminabile, possiamo ridurre e restringere il margine di ambiguità e incomprensione. Quello che conta è l'aspirazione del diritto alla certezza che è necessaria per adempiere al suo dovere.

Quando la lingua del diritto diviene vaga e imprecisa, quando le parole smarriscono il legame con i propri significati, si diffonde nei

²⁷ Ainis, M. op. cit. pag 58

²⁸ Viola, F. Interpretazione e indeterminatezza della regola giuridica, *Diritto privato*, vol. VII-VIII; p. 56, ISSN: 1720-4305, 2001 -2002

cittadini incertezza e sfiducia nelle istituzioni. Bisogna recuperare allora le “parole giuste” per comunicare una prospettiva di senso e di valori, che orienti le nostre azioni e alimenti le virtù civili e democratiche del nostro Paese.²⁹

Questo argomento, infatti, non è nuovo o proprio solo della società contemporanea, ma si è sempre constatata la complessità e la mancanza di chiarezza nel linguaggio normativo; nel 1780 Federico II trovava *unschicklich* che la legge fosse formulata in una lingua che il popolo non capisce. Oggi, sembra che la legge sia ancora più inarrivabile, per la necessità che abbiamo di dover rendere un tale complesso codice linguistico in altre lingue. Sembra di trovarci al cospetto della Torre di Babele dove governava confusione e incomunicabilità, dobbiamo moltiplicare ogni linguaggio per ogni lingua in un panorama internazionale specialmente in uno costretto a coesistere ed esistere come un unico grande contesto e parlare con un’unica voce, come quello dell’Unione Europea, dove le 24 lingue ufficiali sono tutte autentiche. Quindi, se non riusciamo a raggiungere una maggiore chiarezza in ambito nazionale con le nostre leggi e la nostra lingua, come possiamo pensare ci possa essere una certezza giuridica in un contesto sovranazionale o internazionale dove a creare ulteriore confusione non sono solo le varie lingue di famiglie diverse (latina, germanica, slava) ma anche i sistemi giuridici diversi.

Le lingue e le parole non significano mai allo stesso modo; e questo era chiaro già qualche secolo fa per Humboldt: “di rado una parola esprime senza differenze molto evidenti lo stesso concetto espresso da una parola di un’altra lingua”³⁰.

²⁹ Tafani, L. *La tecnica legislativa al servizio della qualità degli atti normativi*, Le parole giuste, Atti del convegno, (Roma, 14 aprile 2016) a cura di Università di Pavia e Senato della Repubblica, Pavia, 2017 pag 155

³⁰ von Humboldt, W. *Sulla diversità delle lingue*(1836) Laterza, Roma, 2000 pag 156

The imperatives associated with the rule of law and especially that of clarity seem to require that indeterminacy such as vagueness and ambiguity are avoided, otherwise no control of government can be guaranteed. But this immediately raises the following question: how can this view be reconciled with the reality of EU law translated in over 20 languages carrying different views about the meaning of the law?³¹

A differenza degli altri linguaggi settoriali, il linguaggio giuridico è connotato da incertezza e vaghezza perché ha a che fare con i comportamenti umani; quando parliamo di scienza, tecnologia e altre discipline che hanno leggi a priori sappiamo che ciò che è scritto ha un riscontro nella realtà, abbiamo un riferimento, un oggetto concreto. Ma quando parliamo di organizzare e regolare il comportamento e le abitudini di vita delle persone, quando abbiamo a che fare con l'imprevedibilità della loro mente e i loro sentimenti, è impossibile utilizzare un linguaggio troppo rigido e assertivo che non ammette variazioni o eccezioni, perché determina cambiamenti e influenze su di essi. Non potrà mai essere un linguaggio troppo certo e definito. Così si distingue, tra le parole della scienza e della medicina, il linguaggio della psicologia e della psichiatria, vago ed indeterminato. Ogni parola genera un comportamento nelle persone. Le parole vengono usate non soltanto per descrivere la realtà o riportare dei fatti, ma anche per esprimere o suscitare emozioni, e per influenzare il comportamento". Infatti "lo scopo di tutte le forme di produzione giuridica, delle leggi, delle sentenze, dei contratti e degli altri atti giuridici, è di influenzare il comportamento degli uomini e dirigerli in determinate maniere."³²

³¹ Paunio, E. *Legal certainty in multilingual Eu law – language, discourse and reasoning at the European court of Justice*, Ashgate, Burlington, USA, 2013 pag 56

³² Olivecrona, K. *Linguaggio giuridico e realtà* in (a cura di) Scarpelli, U. Di Lucia, P. *Il linguaggio del diritto*, Esedra, Led, Milano pg 164- 172

2. Die Rechtssprache

Die juristische Fachsprache (oder Rechtssprache) ist die Fachsprache der Rechtswissenschaften und Forschungsgegenstand der Rechtslinguistik.

Der Fachtext ist Instrument und Resultat der im Zusammenhang mit einer spezialisierten gesellschaftlich-produktiven Tätigkeit ausgeübten sprachlich-kommunikativen Tätigkeit. Er besteht aus semantisch und syntaktisch kohärenter Sätze oder satzwertige Einheiten, die komplexen Propositionen im Bewusstsein des Menschen und komplexen Sachverhalten in der objektiven Realität entsprechen. Sie zählt zu den frühesten Fachsprachen, mit der sich ab dem 19. Jahrhundert intensiv auseinandergesetzt wurde.

Das Recht ist Sprache wegen der inneren Verbindung zwischen dem Rechtsakt und seinem sprachlichen Ausdruck, ohne die die Handlung auch nicht existieren würde. Die Bedeutung des Wortes ist die Grundlage für das Verständnis, Auslegung und Anwendung des Gesetzes; Gesetze würden nicht ohne Sprache existieren. Die richtige Bedeutung eines bestimmten Wortes oder Satzes kann nicht im Voraus bestimmt werden; aber es kann nur durch den Akt der Auslegung und Anwendung in einem Text von einem bestimmten Kontext definiert werden.

Die Rechtssprache ist zwar eine spezifische Sprache, die einen fachlichen Bereich betrifft und in einem begrenzten Kommunikationsbereich verwendet wird. Wenn wir mit Wissenschaftssprache, Informatiksprache, Geschäftssprache oder Wirtschaftssprache anschauen, haben wir wenige Schwierigkeiten, weil sich diese Bereiche auf einen konkret Gegenstand beziehen, der in jeder Sprache gleich ist. Im Gegensatz dazu, ist die Rechtssprache weniger

klar und präzise, weil die Gerichtsverfassung und die Rechtsordnung niemals gleich sind.

Die juristische Fachsprache verwendet eine starke Nominalisierung von Tätigkeitswörtern, welches einen erhöhten Rückgriff auf Adjektive benutzt. Ferner kennzeichnet sich die juristische Fachsprache durch einen unpersönlichen Stil aufgrund von Passiv-Konstruktionen und der Ersetzung der 1. Person Singular durch die 3. Person Singular, Gerundiv, Partizipialkonstruktion Präpositionalgefüge, Komposita, Bildung von Zwillingsverben, Bildung von Suffixoiden , Konversion, erhöhtes Vorkommen von Indikativ und Präsens. In der Schriftform der juristischen Fachsprache finden sich lange Sätze. Juristische Übersetzung ist die Übersetzung von Rechtstexten. Bei juristischen Übersetzungen sind nicht nur Sprachkenntnisse, sondern auch Kenntnisse der Rechtssysteme erforderlich. Für eine adäquate Übertragung juristischer Informationen muss die juristische Sprache besonders präzise sein. Wie jede Fachsprache erfüllt die juristische den Zweck, klare und eindeutige Anweisungen zu geben. In der praktischen Anwendung wird durch die Einflüsse des Europarechts und des internationalen Wirtschaftsrechts zunehmend auch englische Rechtsterminologie üblich. Die Gesetzesredaktoren hatten solche Formulierungen in einem speziellen Sinn definiert, damit ist die Alltagssprache ganz anders als Rechtsprache ist, weil ein Wort eine andere Bedeutung annehmen kann. Das gemeinsprachliche Wort in einem Rechtstext wird unverwendbar durch die Umdeutung des Wortes in einer Legaldefinition zu einem textspezifischen Fachwort. Juristische Termini werden zwar auch umgangssprachlich verwendet, oft aber mit anderen Bedeutungen als bei beruflichen Rechtsanwendern. Der Dolmetscher hat mit einer gemischten Sprache zu tun: die gemeinsame Sprache, technische und Fachsprachen und Rechtslexikon. Er spielt eine wichtige Rolle in der Gerechtigkeit, weil die Gesetze eine starke Macht haben.

Die Unterschiede zwischen einer Gemeinsprache und Rechtssprache wirken sich nicht auf die Begriffe, aber ihre Verwendung aus: der gleiche Begriff kann in den Aussagen der beiden Sprachen verwendet werden, jedoch mit mehr oder weniger unterschiedlichen Bedeutungen.

Die Rechtssprache hat in Juristen und in Rechtsbefolger zwei unterschiedlich orientierte Adressaten. Das Recht verbürgt die Rechtssicherheit, aber es benötigt eine Sprache, die den Rechtsgedanken deutlich darstellt. Ein spezifischer Fachwortschatz könnte die Zwecke und Aufgaben des Rechts am besten erfüllen, doch das Recht bestehen auch aus Allgemeinsprache, weil konkrete und tatsächlichen Lebenszusammenhänge entspricht.

Da die Rechtssicherheit nicht immer durch widerspruchsfreie, präzise und eindeutige Begriffe gewährleistet ist, müssen die natürlichen Begriffe der Gemeinsprache in ihrer Bedeutung durch Legaldefinitionen eingeeengt werden. Das Problem der Rechtssprache besteht dann darin, dass die juristische Festlegung der Begriffe oft vom Allgemeinverständnis abweicht.

Die *Gesellschaft für deutsche Sprache* hat einen Leitfaden verfaßt weil „Rechtsvorschriften und Verwaltungssprache richten sich oft unmittelbar an die Bürger. Deshalb sollen alle Normen und Verwaltungsschreiben klar und verständlich sein [...] Immer mehr in den Vordergrund rückt dabei das Bestreben, die Sprachbarriere zwischen Ämtern einerseits und Bürgern und Bürgerinnen andererseits abzubauen.“(Gesellschaft für deutsche Sprache, 1998, VII, IX).

Die Auslegung der Gesetze ist schwieriger wenn wir im internationalen Rahmen mit verschiedenen Rechts- und Sprachsysteme sind. Deswegen wirkt zutage kontrastive Terminologiearbeit und Rechtsvergleichung zusammen.

Die Rechtsterminologie wird oft in Rechtsvergleich ignoriert aber es ist

der „Schnittpunkt zwischen Sprache und Recht“ und sie bildet die „sprachliche Hülle eines Kerns aus Rechtsbegriffen und Rechtsauffassungen“.³³In einer Begriffsbestimmung wird einem sprachlichen Ausdruck eine bestimmte Bedeutung zugeordnet.

2.1 *Storia dei linguaggi giuridici*

I popoli hanno sempre avuto bisogno di parlarsi attraverso le frontiere linguistiche. Da migliaia di anni sono fiorite lingue veicolari, adoperate da chi le parla naturalmente e adoperate da chi ricorre ad esse traducendo dalla propria lingua materna.³⁴

Il concetto giuridico veniva dal sapere degli antichi Romani, in seguito le lingue volgari hanno cercato una terminologia per dare un nome a quei concetti. Il traduttore giurista quindi ha coniato in tedesco, francese, italiano, spagnolo, nederlandese, russo tutti i neologismi occorrenti per esprimere i concetti latini. Il primo dizionario giuridico monolingue di cui siamo a conoscenza risale al I sec. a. C. *De verborum quae ad ius pertinent significatione* di Caio Elio Gallo.

Per costruire un nuovo quadro istituzionale e linguistico rispetto a quello latino, si allearono tra loro a Strasburgo nell'842 Ludovico II il

33 L. Costantinesco "Rechtsvergleichung", Heymann, Berlin, 1972

³⁴ Sacco, R. *Dall'interpretazione alla traduzione* in (a cura di) E.I. Ferrari *Interpretazione e traduzione del diritto*, CEDAM, Padova, 2008 pag 10

Germanico, re dei Franchi orientali di lingua *Taudisca*, e Carlo II il Calvo, re dei Franchi occidentali di lingua *Romana*, per rafforzare la loro alleanza e si giurano mutua difesa contro Lotario I. Così avvenne la *translatio* delle formule giuridiche dal latino alle lingue barbare. Strasburgo tra l'altro, cuore dell'Europa, divenuto simbolo di questo incontro dei due grandi pilastri fondanti dell'Europa, è oggi sede di importanti istituzioni comunitarie.

La nascita della famiglia *common law* coincide con il 1066, quando Guglielmo il Conquistatore insieme agli altri normanni occupò l'Inghilterra, dove si è continuato a utilizzare il francese come lingua giuridica fino al 1400. Quella romano-germanico, invece, si è sviluppata in Europa con la riscoperta del diritto romano nelle Università, a partire dalla prima, quella di Bologna, dove si studiava il *Corpus iuris civilis* di Giustiniano.

Si sono così creati due grandi sistemi, famiglie giuridiche che condividono tra loro l'approccio al diritto, il modo di ragionare e applicare la regola giuridica: quella romano-germanica (*civil law*) e quella *common law*.

Fino alla prima metà dell'età moderna la lingua dei giuristi era il latino, considerata lingua dotta sin dall'epoca romana, che ha influenzato anche il linguaggio giuridico inglese e che viene via via soppiantata dal crescente predominio delle diverse lingue volgari nazionali degli Stati moderni. I romantici tedeschi polemizzarono contro la codificazione e cristallizzazione del diritto perché ritenevano che dovesse fluire dal popolo, come accadeva per il linguaggio. Prima dei pandettisti tedeschi si traduceva dal latino a una riproduzione semplificata del latino. Nel XIX secolo i tedeschi avevano individuato nuovi concetti: *Rechtsgeschäft*, *Tatbestand* e altri neologismi furono introdotti in tutte le

lingue. Il frutto di questo movimento culminò nel *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB) entrato in vigore nel 1900.

“In questo clima tradurre era un’attività strumentale ed esecutiva, consisteva nel recitare le parole della lingua *ad quam* corrispondente al concetto – unico e translinguistico – espresso nella lingua *a qua*.”³⁵
Le cose sono cambiate con l’entrata nella scena giuridica della linguistica e dell’ermeneutica, che mettono in crisi l’idea di significato oggettivo della parola.

Il primo esempio di regole di codificazione nella traduzione di testi legislativi è il digesto inserito nel *Corpus iuris civilis* dell’Imperatore Giustiniano. Per evitare le distorsioni possibili, questo proibiva qualsiasi commento sui suoi decreti; affinché si conservasse la parola della legge le traduzioni in greco dovevano essere fatte solo alla lettera. Essendo all’epoca lo Stato molto legato alla Chiesa, le traduzioni letterali erano le uniche ammesse per non distorcere la parola di Dio così come la Legge.

Anche dopo la Riforma e lo scisma la lingua della legge in Inghilterra continuava a essere il latino, a causa della presenza del francese giuridico. Risale al 1527 il primo glossario latino-inglese di lessemi giuridici per chiarire i termini oscuri.

Ovviamente, nel continente l’abbandono del latino avvenne molto dopo. Caso emblematico di questo processo di nazionalizzazione è l’editto *Villers-Cotterets* del 1539 emanato in Francia per la sostituzione del latino con il francese nei procedimenti giudiziari.

La lingua tedesca era sempre più utilizzata, fino alla redazione di leggi scritte nei *Rechtsbücher*. In Germania la prima sfida al latino ci fu con la

³⁵ R. Sacco “Dall’interpretazione alla traduzione” in (a cura di) E.I. Ferrari *Interpretazione e traduzione del diritto*, CEDAM, Padova, 2008 pag 5

traduzione immediata in tedesco del *Sachsenspiegel* dopo la redazione latina nel XIII secolo.

Comunque il latino è sopravvissuto al Medio Evo come lingua dominante della legge internazionale e come principale lingua diplomatica finchè la sua supremazia non è stata messa in dubbio e minata dalle lingue nazionali, soprattutto dal francese che guadagnò maggior prestigio dopo Luigi XIV. La rivoluzione francese fece affermare la lingua francese del diritto e dell'amministrazione: la lingua era sinonimo di progresso. Il francese giuridico ha preso piede anche oltremare grazie alle dominazioni coloniali ed era la lingua della diplomazia internazionale. Inoltre, l'Illuminismo con "*L'Esprit des lois*" di Montesquieu motivò l'Europa a redigere le legislazioni nelle lingue nazionali per renderle comprensibili ai cittadini. Così Federico II di Prussia ordinò un nuovo codice scritto in tedesco costituito da concetti romani; questa fu una grande difficoltà da affrontare, perché il tedesco era una lingua non ancora formata e deficiente di alcuni concetti e termini. Si poteva superare questo problema prendendo in prestito vocaboli latini, usando parole neutre per descrivere il concetto o creare neologismi nella nuova lingua. La Prussia optò per prendere in prestito termini latini seguiti da una spiegazione in tedesco.

L'illuminismo giuridico prevedeva l'assoluta chiarezza delle leggi per neutralizzare infine i giudici e il loro potere, perché "terribile tra gli uomini" è interpretare le leggi solo letteralmente: secondo Rousseau ci volevano "degli dei per dare leggi agli uomini"³⁶. Per realizzare ciò, le leggi dovevano essere prive di espressioni vaghe, senza eccessi e tecnicismi; la legge doveva essere formulata in modo più semplice possibile affinché fosse comprensibile ai cittadini. Ed è questo lascito

³⁶ Rousseau, J. J. *Le contract social*. 1762 (trad. it. a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino, 1994)

illuminista che influenza le odierne correnti di semplificazione e democratizzazione della legge.

Infondo era il latino giuridico a prediligere la concisione e la semplicità degli enunciati, che sono state perse con l'oscuramento di questa lingua a favore delle lingue volgari e poi delle lingue romanze e germaniche. Già Quintiliano, nella sua *Istitutio oratoria*, aveva parlato dei *vitia in verbis* ovvero i vizi linguistici nelle leggi nei quali vi erano i tecnicismi, frasi auliche, frasi troppo lunghe, subordinate e relative, e tutto ciò rendeva la legge oscura e incomprensibile. Così come Cicerone aveva criticato il linguaggio complesso e indecifrabile della legge. Il latino forniva chiarezza alle ambiguità dell'Old English così come in seguito accadde con il tedesco.

Il diritto romano, e quindi il latino, ha influenzato moltissimo i linguaggi giuridici europei, tra tutti è stato fondamentale per il tedesco conferendogli un carattere astratto e concettuale che non aveva: molti termini di origine germanica furono sostituiti da parole latine. Inoltre, non essendoci una lingua tedesca unitaria, il latino dominava come lingua giuridica fino al XVIII secolo quando era stato abbandonato in altri campi. Il latino era anche lingua dei trattati internazionali e della diplomazia, sostituito dal francese solo alla fine del XVII secolo.

The advent of a legal English and a legal German were major events in the history of languages and the law. Throughout the nineteenth century, the development of a German conceptual system allowed law's language to enrich itself considerably." "The greatest part of the immense lexical corpus of continental Europe is susceptible of translation given the connected origins of the various languages", così si sono formate le traduzioni adozioni dal latino

alle altre lingue e tra le stesse lingue. “These translation-adoptions created legal languages in past centuries.”³⁷

Il latino e il diritto romano hanno influenzato le lingue naturali e di conseguenza le lingue del diritto, ma ogni linguaggio giuridico viene dallo spirito del popolo.

Even during the romantic age some lawyers were painfully conscious of the fact that the language of the law is hardly a spontaneous product of the spirit of the people, whatever that wonderworking image could evoke. While advancing the romantic parallel between law and language, Savigny noted that the German legal language was inadequate to the needs of a modern codification, being, in an underdeveloped state.³⁸

Uno dei più importanti traguardi della traduzione giuridica è avvenuta nel 1815 con la traduzione del Codice civile austriaco nelle dieci lingue delle diverse nazionalità che componevano l’Impero Asburgico; nel 1849 tutti i testi venivano considerati autentici.

This meant that the national courts of the non-German-speaking territories were able to apply the authenticated translation in their own language, consulting the German text only in the event of a discrepancy or ambiguity. In an attempt to harmonize the legal terminology in the various official languages and encourage uniform interpretation and application of the parallel texts, a commission of legal and language experts compiled several multilingual law dictionaries.³⁹

³⁷ Sacco, R. *Language and law* in Pozzo, B. *Ordinary language and legal language* Giuffrè Editore, Milano, 2005 pag 18

³⁸ Graziadei, M. *Artificial reason* in Pozzo, B. *Ordinary language and legal language* Giuffrè Editore, Milano, 2005 pag 158

³⁹ Sarcevic, S. *New approach to legal translation*. Kluwer law international, The Hague, 1997 pag 35

A mano a mano si cercava di dare sempre più spazio alle varie lingue nazionali nella traduzione giuridica e di allontanarsi dalla traduzione letterale parola per parola per avvicinarsi di più allo spirito della *target language*.

Così si sono delineati nel corso della storia i vari linguaggi giuridici europei, sempre più propri di un popolo e più difficilmente sradicabili dalla nazione.

In seguito sono emersi casi particolari come quello del Canada e del Belgio. In Quebec fu accettato un sistema giuridico misto nel 1774 con l'*Act of Quebec* composto da una terminologia mista fatta di calchi e prestiti. L'equilibrio tra inglese e francese si raggiunse solo quando il Canada divenne ufficialmente bilingue nel 1867. Un processo analogo è si è verificato in Belgio dove, fino al 1898, molte legislazioni non venivano neanche tradotte in olandese; progressivamente l'olandese assunse un ruolo maggiore, ma non prima degli anni '50, nonostante nel 1935 fu ufficializzato il bilinguismo.

La nascita dell'UE ha portato ad un avvicinamento tra le due famiglie: quella dei fondatori, romano-germanica, e il *common law* inglese. Inoltre, l'Unione ha costituito fattori di cambiamento nei vari linguaggi dei Paesi membri.

2.2 *Caratteristiche dei linguaggi giuridici*

Il linguaggio giuridico è un linguaggio tecnico-specifico, o anche lingua speciale – quest’ultimo termine va a uniformarsi all’uso sul livello internazionale (*language for special purposes, Fachsprache, langue speciale*).⁴⁰

Il linguaggio del diritto ha una specificità proprio nel suo carattere misto e composito, polilinguistico piuttosto che monolinguistico, perché al suo interno vi sono altri linguaggi settoriali e specifici.

I testi legislativi [...] assumono da tutti i linguaggi specialistici, tecnici, da tutti i gerghi, da tutti gli usi, [...] termini, parole, espressioni e le portano nell’alveo della normazione di portata generale [...] Probabilmente nessun linguaggio specialistico ha un orizzonte così ampio.⁴¹

Il linguaggio giuridico è connotato da una forte sfera performativa perché più di ogni altro linguaggio appartiene non solo alla dimensione del dire, ma soprattutto a quella del fare, in quanto il potere di incidere sulla realtà e modificarla conferisce loro un valore quasi sacrale. Si deve dunque prestare attenzione alle sfumature semantiche, sia in chiave ermeneutica che pragmatica, ovvero la funzione che ha in quel contesto.

Legal concepts take shape in communicative processes within a particular legal system. On this view, legal concepts develop in judicial reasoning: they assume their form gradually by being applied repeatedly in similar cases. That do not remain stable;

⁴⁰ Cortellazzo, M. “Per lingua speciale si intende “una varietà funzionale di una lingua naturale, dipendente da un settore di conoscenze o da una sfera di attività specialistici.” In *Lingue speciali: la dimensione verticale*, Unipress, Padova, 1994 pag 8

⁴¹ De Mauro, T. *Linguaggio giuridico* in *Linguaggio e giustizia. Nuove ricerche*, Ancona, CEPIG. Centro Pontino di Iniziative Giuridico-sociali 1986, pp. 11-20.

rather, they are constantly regenerated and moulded in judicial reasoning.⁴²

La pragmatica ha portato i giuristi a tener conto della forza illocutoria degli enunciati, ossia la loro funzione comunicativa in una situazione. Questa idea della lingua pragmatica, contestuale e funzionale, prende piede all'inizio del Novecento con la filosofia analitica. Fiorisce, a livello internazionale, un grande interesse per la filosofia del linguaggio grazie a Wittgenstein (1953) secondo il quale il linguaggio è inestricabilmente legato ad un contesto, formato da azioni, e il significato è l'uso. In ambito giuridico la teoria degli atti linguistici di Austin (1962) e Searle (1969) è molto efficace e porterà poi alla linguistica applicata. In ambito normativo ci sono molti verbi performativi, i quali non descrivono un'azione ma la compiono. Così, allo stesso modo, quando diciamo "prometto", in quel momento stiamo in realtà promettendo. Oppure verbi come *vietare*, *ordinare* etc. hanno la diretta conseguenza di eseguire quell'azione. All'atto illocutorio segue subito l'atto perlocutorio, cioè gli effetti e le conseguenze che l'atto provoca.

Essendo *la parole juridique* inseparabile da *les actes juridiques*, viene descritta quindi la lingua del diritto come *un langage d'action*. Secondo Austin (1962) e Searle (1969) "to say something is to do something". Infatti si presume che i testi giuridici debbano modificare il comportamento sociale ponendo regole di condotta, quindi prescrivere azioni legali. Dire "quasi la stessa cosa" in ambito giuridico non è proprio la stessa cosa perché comporta conseguenze pratiche, legali e politiche, avendo il linguaggio giuridico un potere pratico che ha un peso

⁴² N. Luhmann, *Law as a social system*. Oxford university press, Oxford, 2004 in E. Paunio, *Legal certainty in multilingual Eu law – language, discourse and reasoning at the European court of Justice*. Ashgate, Burlington, USA, 2013 pag 119

e delle ripercussioni: “Words are not just words. They are acts that can and do create facts, affecting society and citizens.”⁴³

Vi sono diversi tipi di linguaggio giuridico: possiamo distinguere tra quello impiegato anche da organismi internazionali; linguaggio legale scritto, utilizzato in documenti di natura privata; linguaggio legale parlato. I testi giuridici invece possono essere classificati come: a) *text generated within the framework of a national legal system* (sono testi che hanno validità solo all’interno dei confini di un paese e del proprio sistema giuridico); b) *texts drawn up in bi-lingual or bi-juridical countries* (classico esempio è il Canada, sono testi indipendenti e autonomi che hanno la stessa validità); c) *hybrid texts*⁴⁴ (le traduzioni nelle lingue ufficiali delle agenzie internazionali che ratificano un trattato, o qualsiasi atto giuridico che si considera autentico). Questi ultimi dovrebbero avere tutti lo stesso significato e sono i testi più complessi da fronteggiare. Tra gli *hybrid texts* troviamo la legislazione europea. Il linguaggio giuridico dei testi comunitari si differenzia da quelli nazionali in ragione sia dell’innovatività intrinseca nel diritto comunitario, sia delle peculiarità dell’ambiente dove questo viene creato.

Le caratteristiche principali che lo rendono un campo ostile – oltre alla vaghezza che abbiamo analizzato- sono: la *complessità* che deriva dalla sovrapposizione di vari termini relativi ad altri linguaggi specifici; l’*oscurità* che rende difficile l’interpretazione e la traduzione; la *formalità* tipica del linguaggio amministrativo (che tra l’altro dovrebbe essere più vicina ai cittadini) e la *circolarità*, cioè l’adattamento di nuovi documenti in luogo di nuovi testi.

⁴³ Cao, D. *Translating law*, Multilingual matters, Toronto, 2007 pag 117

⁴⁴ (a cura di) King, K. Wagner, A. Cheng L. *The Ashgate Handbook of Legal Translation*, Routledge, pag 74

Dal punto di vista della struttura sintattica, i testi giuridici non sono molto complessi basandosi su una struttura formularia, fatta di ripetizioni per facilitare la memorizzazione e abbondanza di allitterazioni. Tanto che portò Jacob Grimm a paragonare il linguaggio giuridico alla poesia e ad indagare sulle forme poetiche che utilizza in *Von der Poesie im Recht* (1816),

L'affinità profonda tra diritto e poesia porta con sé, altresì, l'uso frequente di procedimenti analoghi; e l'abbondanza di rime, allitterazioni, ripetizioni del medesimo concetto, due o tre volte, in formule che sono ricche insieme di significato rafforzativo, quindi di valore pratico, e di bellezza poetica.⁴⁵

I testi giuridici hanno uno stile arcaico e ritualistico, costretto in forme stilistiche fisse, frasi fatte e sequenze standardizzate che si possono trasferire nella *target language* solo seguendo lo stesso schema di formule fisse.

Per conferire neutralità, i testi giuridici sono caratterizzati da parole prive di marcatura affettiva, non vi sono frasi interrogative ed esclamative e si usa la forma impersonale dei verbi. Inoltre, vengono usate circonlocuzioni ed espressioni attenuative, metafore e vocaboli più ricercati e letterari per conferire un senso nobilitante alla parola, per elevare il registro e usare uno stile più prudente e reticente.

Eliminare le parole considerate superflue nella traduzione ora è legittimo; per esempio una caratteristica del linguaggio – non solo giuridico – inglese: il *doubling* (*each and every, full and equal, fit and proper*) entrato nel linguaggio giuridico inglese dall'Old English del Quattrocento, è un procedimento stilistico composto da espressioni che vengono tradotte con una sola parola. Inoltre, dai traduttori civil law i

⁴⁵ Marini, G., *Il parallelo tra diritto e linguaggio nella giurisprudenza romantica* in (a cura di) Scarpelli, U., Di Lucia, P., *Il linguaggio del diritto*, LED, Milano, 1994 pag 47

colleghi common law vengono ritenuti prolissi e accusati di usare più parole del necessario per spiegare un'idea rischiando di essere anche ripetitivi.

In legislation, a word used without purpose or needlessly is not merely a tedious imposition upon the time and attention of the reader; it creates a danger because every word in a statute is construed so as to bear a meaning if possible. A superfluous word is therefore a potential source of contention.⁴⁶

Ad esempio, il linguaggio italiano riporta una brevità nelle sentenze maggiore rispetto a quelle inglesi dovuta alla concisione della narrazione dei fatti. Inoltre, nei testi normativi italiani si riscontrano ordini non canonici delle frasi troppo lunghe e complesse. Secondo lo studio di Cortellazzo, la costruzione della sentenza si basa su *impersonalità*, *concisione* e *settorialità*. Dalla prima si evince una forte frequenza di passivo e il “si” passivo spesso enclitico, soggetti astratti e collettivi per un effetto straniante e distanziante marcato anche dall'uso di imperfetto narrativo. Si ha un effetto praticamente di estraneità (*Fremdheit*) con il testo. La concisione invece si palesa attraverso l'omissione degli articoli e la preferenza di proposizioni semplici, la nominalizzazione. Tutto ciò provoca un distacco con la lingua comune e conferisce settorialità alla lingua del diritto (M. Cortellazzo)⁴⁷. Il linguaggio giuridico italiano ha una struttura eterogenea dove si ritrovano visibili tracce del diritto romano, latinismi, arcaismi e tautologie ridondanti che richiamano lo stile formulario antico. Questo accade anche nel linguaggio giuridico inglese in cui vengono usate formule e termini propri dell'età moderna; queste espressioni binarie sono composte da una parola di origine anglosassone e da una di origine romanza, latina o francese. Ad esempio, coppie

⁴⁶ Thornton, G. C. *Legislative Drafting*, Butterworths, Londra, 1987, pag 50

⁴⁷ Cortellazzo M. *La tacita codificazione della testualità delle sentenze* pag 82-84 in Sabatini.F. *La lingua, la legge, la professione forense*, Giuffrè, Milano 2003

sinonimiche o quasi- sinonimiche e tale ridondanza va ad inficiare la sinteticità e quindi la comprensione. (*acknowledge and confess*”, “*act and deed*”, “*devise and bequeath*”, “*fit and proper*”, “*goods and chattels*”, “*will and testament*”, “*cease and desist*”, “*save and except*”, *breaking and entering, free and clear, peace and quiet, first before written, over and along*).

L’omissione dell’articolo (o articolo zero) si presenta in locuzioni con verbi tipo *proporre, presentare* e un oggetto tecnico (*istanza, ricorso, denuncia*); o con preposizioni quali *tramite, su, dietro, per*. Questo espediente linguistico tende ad innalzare il registro e conferirgli maggiore tecnicità, così come la variazione del sintagma N+A (nome + aggettivo) in ordine rovesciato. A questa funzione adempie anche lo spostamento del participio passato e il verbo in apertura di frase. La marcatezza, ovvero il sovvertimento del normale ordine dei costituenti di una frase (Soggetto-Verbo-Oggetto), viene utilizzato con valore enfatico nell’intonazione della frase.

Un altro costrutto ricorrente nei testi giuridici è *da + infinito* che sta ad indicare una prescrizione con un grado di posteriorità. La nominalizzazione e i neologismi sono molto frequenti⁴⁸. L’italiano ricorre molto a deittici e definatori anaforici e cateforici (la presente, il sottoscritto, il cui, la quale), formule e stereotipi, arcaismi lessicali e morfologici (ivi, altresì..).

Come le altre regole sintattiche, anche la punteggiatura segue le norme convenzionali nei testi giuridici che sono ovviamente differenti da lingua a lingua; ad esempio, in inglese non ha regole rigide e non è così importante come in tedesco o in italiano. Al posto della punteggiatura l’inglese, e quindi la struttura sintattica dei testi *common law*,

⁴⁸ Rovere, G. *Capitoli di linguistica giuridica*, edizioni dell’orso, Alessandria, 2005

preferiscono utilizzare la divisione in paragrafi. La punteggiatura è importante per dare respiro al testo e per dividere le frasi, una virgola al posto sbagliato o la sua omissione può stravolgere completamente il significato del testo e creare problemi interpretativi. È fondamentale che sia usata nella maniera giusta e non venendo meno anche alle regole di sintassi, come spesso accade, perché costituisce una fonte di ambiguità. Viene utilizzata in modo esclusivo la cosiddetta “punteggiatura logica”, la cui funzione è dare precisione al significato.

Altri elementi sono i connettivi causali o che determinano una relazione causa-effetto (*infatti, poiché, giacché, siccome, dunque*) sono quasi del tutto assenti nei testi normativi. Per quanto riguarda i tempi verbali, il presente indicativo è quello usato con maggior frequenza; inoltre il tempo verbale può assumere un valore deittico conferendo anteriorità, posteriorità e contemporaneità all'azione. Anche il participio presente è molto usato. Nei testi normativi si trovano più spesso verbi al presente con valore prescrittivo con un'accezione di posteriorità; nelle sentenze invece ritroviamo il tempo al futuro con una maggiore frequenza, così come nei trattati internazionali. Ovviamente sono assenti le figure retoriche, in particolare i tropi; ritroviamo solo anastrofi e iperbati, spesso voluti per facilitare la coesione testuale. Proprie del burocratese sono anche combinazioni fisse di parole (emettere una sentenza, rigettare un ricorso, impugnare una causa); oltre ovviamente ai brocardi latini e l'eccessivo uso di espressioni latine che fanno pensare al *latinorum* di Renzo, simbolo di oscurità e impossibilità conoscitiva.

Analizzando linguisticamente due contratti diversi, uno italiano e uno inglese, notiamo una diversa strutturazione del contratto, a partire ovviamente dalla paragrafazione che in inglese è molto più marcata rispetto all'italiano, per cui le informazioni sono divise in modo più preciso; la punteggiatura, quasi completamente assente in inglese, è usata

con un'alta frequenza in italiano. Il contratto inglese evita sinonimi e iperonimi affinché si ottenga la massima chiarezza; in italiano invece troviamo molti pronomi personali che talvolta inducono ad ambiguità. Tipici della lingua amministrativo-burocratica sono i sintagmi preposizionali (*in caso di, su istanza di*) e per cercare di rafforzare la coesione testuale vengono impiegati connettivi interfrasali (*così, invece, pertanto*) evitati quasi completamente in inglese. La spinta alla chiarezza e alla precisione dei legislatori e giudici inglesi li porta ad un'eccessiva complessità testuale e prolissità. Strutture ipotattiche, frequente uso di relative, nominalizzazione e formazione di avverbi producono in entrambe le lingue una discontinuità sintattica e conferiscono pesantezza al testo. (Scarpa, 1996) L'inglese giuridico rifugge dalla ripresa anaforica per mezzo di pronomi e preferisce la ripetizione che stabilisce la coesione lessicale, e evita l'ambiguità generata dalla referenza pronominale; al contrario in italiano la ripetizione è sempre e comunque sconsigliabile e evitata anche nei testi giuridici. Nell'inglese specialistico si riscontra una incidenza notevolmente superiore della nominalizzazione rispetto alla lingua comune; osservazioni parallele si possono fare per l'italiano, nel quale analogamente per esprimere processi e nozioni specialistiche si tende a dare la preferenza all'uso di sostantivi.

Il linguaggio giuridico francese predilige uno stile più concreto nella redazione delle norme. Il francese giuridico si serve di espedienti stilistici per affinare la chiarezza e la precisione. Ad esempio, attraverso l'inversione e la diatesi passiva o attiva, il legislatore mette in evidenza ciò che vuole rendendolo esplicito. Ne risulta uno stile più sobrio di quello anglo-sassone e più preciso di quello italiano. Nel corso della storia sono stati fatti sforzi e modifiche per rendere più semplice e moderno il linguaggio giuridico francese grazie ad associazioni come

*Association pour le bon usage du français dans l'administration e
Commision de modernisation de langage juridique.* (Carpi, 2008)

Il BGB a metà del XIX secolo fa ricorso completamente a termini tecnici e astratti rinunciando al linguaggio comune per conferire al testo maggiore precisione, chiarezza e coerenza. Dalla strutturazione delle sentenze penali italiane si evincono differenze da quelle tedesche. In italiano il fatto, l'accusa e il dispositivo sono riuniti in un unico testo, mentre il tedesco divide tutto in maniera rigida, dividendo in sei parti gli *Entscheidungsgründe*. Le sentenze tedesche sono scritte sotto forma di dissertazione dopo una valutazione e analisi dei fatti per far sì che la sentenza sia imparziale e non opinione personale dei giudici. Il linguaggio giuridico tedesco è chiamato anche *Papierdeutsch*: secco, asciutto, astratto e distante ai cittadini; caratterizzato da periodi lunghi, abbreviazioni oscure, parole composte e neologismi creati per la sfera giuridica. Altri espedienti stilistici hanno un fine preciso: la sostantivizzazione per dare concisione, molti esempi di nominalizzazione in luogo di verbi (*in dem vorsatz*, al posto di *affirming* o *assegnando*; *in der Erkenntnis* invece di *recognising* e riconoscendo)⁴⁹, la forma passiva e l'impersonalità per porre l'attenzione sull'azione e non sul soggetto. Tutto atto alla precisione per evitare il più possibile la polisemia.

Nei testi prende forma la creazione lessicale giuridica, nuove parole con nuovi concetti e nuove accezioni. Le parole sono importanti e in questo ambito un errore di traduzione o interpretazione genera azioni politiche diverse da quelle intese. Il lessico giuridico viene creato continuamente grazie a neologismi, questo avviene soprattutto in ambito comunitario e quando invece non è possibile crearne nuovi, il legislatore comunitario fa uso di termini giuridici nazionali attribuendogli però un nuovo significato. Questo linguaggio è caratterizzato da una natura "aperta",

⁴⁹ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT-EN-DE/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=IT>

come abbiamo visto, è composto da un lessico tecnico e specifico del diritto e inoltre non separato dal linguaggio ordinario con rigide barriere, con il quale avvengono anzi frequenti scambi di termini. Lingua comune e lingua del diritto sono in un rapporto di reciproca permeabilità, quest'ultima infatti prende e rielabora nuovi sensi di termini del vocabolario comune. Ne consegue che le differenze tra linguaggio ordinario e giuridico non riguardano i termini, ma il loro uso: uno stesso termine può ricorrere negli enunciati di entrambi i linguaggi ma con significati più o meno differenti. Spesso questo scambio tra i due linguaggi porta a fraintendimenti, a volte termini che nel linguaggio comune sono sinonimi, nel linguaggio giuridico hanno sfumature semantiche molto diverse. Ad esempio, nel diritto penale il concetto di *colpa* si oppone a quello di *dolo*, il primo è meno grave e non presuppone la volontà, determinato da negligenza o imprudenza, mentre il dolo presuppone l'intenzione di delinquere. Oppure sinonimi che assumono connotazioni giuridiche diverse: *negligenza* significa viene a mancare l'attenzione normalmente necessaria o richiesta nell'adempimento di un ufficio; *imprudenza* è l'assenza di misure cautelari atte ad evitare il danno; *imperizia* è l'inosservanza delle regole di una professione. La risemantizzazione infatti è il transfert linguistico, il trasferimento di termini da un settore linguistico ad un altro, è un interscambio tra sottocodici e lingua standard. Per non compromettere la chiarezza e la comprensione del testo bisogna evitare le contraddittorietà tra l'uso tecnicizzato di un termine e il suo uso comune, o nel contesto europeo tra linguaggio comunitario e linguaggio nazionale. Questo succede nei casi di neologismi semantici, cioè quando ci si discosta molto dal significato originario: ad esempio, "direttiva", genericamente intesa come orientamento o linea di condotta, nel linguaggio comunitario ha assunto il senso di disposizione che fissa gli obiettivi ma lascia agli stati membri decidere gli strumenti per conseguirli. I neologismi possono

essere anche combinatori cioè un abbinamento di più termini che vanno a formare un sintagma: *sviluppo sostenibile, società dell'informazione, posizione comune* ecc. Questo avviene anche con i verbi. I verbi sono una parte importante del linguaggio giuridico, i più usati sono quelli dichiarativi e verdittivi come *dichiarare, condannare, assolvere, stabilire, confutare, obiettare, constatare*; grande rilievo hanno anche i verbi estimativi come *considerare, esaminare, giudicare, ritenere, stimare, valutare*; i verbi troppo semplici vengono sostituiti da locuzioni costituite da verbo e sostantivo per un maggior grado di precisione..

Anche lo stile legislativo comunitario è diverso da quello nazionale; oltre che nel lessico, anche a livello morfologico ci sono particolarità: ad esempio, l'uso dei modi verbali e un ridotto uso di diatesi passiva e costrutti impersonali; il registro risulta essere meno formale per essere adattato ai vari ordinamenti e linguaggi.

Perfino all'interno della stessa lingua ci possono essere discrepanze e totali differenze concettuali dovute al fatto che essa viene utilizzata da sistemi giuridici differenti. Una lingua, per questo, ha tante lingue giuridiche quanti sono i paesi che la utilizzano, e pertanto, "ogni sistema giuridico ha la sua propria lingua del diritto che è il prodotto di una specifica storia e cultura."⁵⁰ Ad esempio, per la lingua olandese vi sono cinque linguaggi giuridici (quelli della parte europea del regno dei Paesi Bassi, delle Antille olandesi, dell'isola di Aruba, del Belgio e del Surinam in sud America)⁵¹.

A complicare il quadro si aggiungono i termini stranieri che indicano concetti sconosciuti ai nostri ordinamenti. I forestierismi si diffondono facilmente nel contesto giuridico internazionale dove si sta imponendo

⁵⁰ Gémer, J. *Traduire ou l'art d'interpréter. Langue, droit et société: éléments de jurilinguistique*; Presses de l'Université du Québec, Saint-Nicolas (Québec), 1995

⁵¹ De Groot, G. *La traduzione di informazioni giuridiche* pag 135 in *Ars interpretandi - traduzione e diritto*, CEDAM, Padova, 2000

l'uso dell'inglese come lingua veicolare internazionale. La presenza di parole inglesi nei testi giuridici varia a seconda delle branche del diritto, ad esempio, in ambito civilistico si rifiutano forestierismi. A volte troviamo però prestiti di necessità (quando il diritto è collegato ad una materia come economia o tecnologia). I prestiti possono essere non integrati, non comprensibili, parzialmente integrati (*mainstream, governance, acquis communautaire*) che non necessitano di una traduzione; e prestiti integrati, cioè, entrati nel lessico comune (*computer, partnership, marketing, briefing*). Tradurre questi termini in modo esatto è difficile non essendoci un corrispettivo nella nostra lingua, quindi il linguista, che deve interpretare un testo giuridico, si trova di fronte non solo linguaggio comune e linguaggio giuridico, ma anche altri linguaggi specialistici. Per esempio, per quanto riguarda la traduzione di termini, gran parte dei modelli di contratti commerciali, provenienti dal linguaggio anglo-americano, erano tradotti letteralmente dall'inglese e quindi tutti i concetti e le operazioni finanziarie hanno mantenuto la loro denominazione (*leasing, franchising, swaps* ecc.), essendo allora - quando sono penetrati nel vocabolario giuridico-sconosciuti in un mondo diverso, era difficile pensare e trovare termini analoghi italiani. Molto frequenti sono i calchi semantici e quelli di traduzione; a volte però si incontrano vari problemi quando tra il termine originale e il calco della lingua di arrivo esiste solo una somiglianza formale e non semantica. I traduttori non hanno molta libertà nel variare e apportare modifiche alla struttura del testo perciò inficerebbe il significato; in Canada, invece i traduttori sono molto più flessibili sulle modifiche soprattutto nelle nuove legislazioni, poichè per prendere certe decisioni c'è bisogno di competenza linguistica e legale.

Le differenze del linguaggio giuridico inglese tra i linguaggi continentali sono molteplici perché figlio di un'altra famiglia giuridica nonostante gli

influssi e i tentativi di avvicinamento e uniformazione. Basta partire con la parola “*law*”: nei sistemi giuridici continentali (civil law) ci sono due termini per *law* “one that stresses the written law enacted by the legislature (*Gesetz, loi, legge, zakon*), and the second that emphasizes that the law is a body of principles based on various sources (*Recht, droit, diritto, pravo*)⁵². Inoltre solo l’inglese ha attinto dalla radice *lex* per indicare il diritto, e si è usata la radice latina *directum* per formare *right*, dalla quale tutte le lingue hanno creato la parola per indicare il Diritto (*Recht, droit, derecho, dereito*). Questo lemma viene dall’aggettivo *directum* che accompagnava *ius*, per rafforzare l’idea di giusto. (F.Galgano)⁵³ Un altro termine che non trova corrispettivo nell’altro ordinamento è la *Rechtswissenschaft*, ovvero la scienza del diritto. Concetto nato in seno alla tradizione romanistica del diritto e della filosofia del diritto, non trova alcun riscontro e traduzione nel common law, semplicemente non esiste. Le differenze che intercorrono tra le varie lingue del diritto sono molteplici, anche quando parliamo di due ordinamenti appartenenti alla stessa famiglia giuridica. Per quanto simili le storie e le tradizioni possano essere, ogni mondo e ogni popolo è unico.

⁵² G.P. Fletcher *The language of law: common and civil* in Pozzo, B. *Ordinary language and legal language* Giuffrè Editore, Milano, 2005 pag 83

⁵³ Galgano, F *Le insidie del linguaggio giuridico, saggio sulle metafore nel diritto*, Il Mulino, Bologna, 2010

3. Rechtsbegriffe und Rechtsübersetzung

Die Rechtsbegriffe sind relativ und sie müssen ausgelegt werden. Das Recht ist nicht unveränderlich und es hängt vom Kontext ab. Aus diesem Grund, ist unmöglich, eine eindeutig Auslegung zu haben, damit spielt insbesondere die Hermeneutik eine gewichtige Rolle. Die Schwierigkeit kommt aus der Natur der gesetzlichen und Gesetzesprache trägt zur Kompliziertheit bei und Schwierigkeit der gesetzlichen Übersetzung. Weitere Komplikationen entstehen zusammengesetzt davon, mit zwei Sprachen und Rechtssystemen in der Übersetzung zu arbeiten. Rechtsbegriffe, Anwendung von Gesetzen unterscheiden sich in jeder einzelnen Gesellschaft und reflektieren die Unterschiede zwischen dieser Gesellschaft. Legale Übersetzung schließt Übersetzung von einem legalen System in einen anderen ein. Im Gegensatz zu reiner Wissenschaft bleibt das Gesetz ein nationales Phänomen. Jedes nationale Gesetz bildet ein unabhängiges legales System.

Gesetzliche Übersetzung ist ein komplizierter und spezieller Typ der Sprachtätigkeit. Es schließt Vermittlung ein zwischen verschiedenen Sprachen und Kulturen, und vor allem verschiedenen Rechtssystemen. Es verlangt spezielle Sachkenntnisse, Kenntnisse und Erfahrung seitens des Übersetzers.

Die zwei einflussreichsten legalen Familien in der Welt sind Common Law und die Civil Law (Romano-Germanisch) Familien. Aufgrund der Unterschiede zwischen historischer und kultureller Entwicklung werden die Elemente der Quelle, die legales System nicht kann, einfach ins TL umgestellt. In legaler Übersetzung gibt es kein genaues Äquivalent über verschiedene Sprachen. Dies erfordert konstanten Vergleich zwischen den legalen Systemen des SLs und TLs. Die erforderliche Äquivalenz

nicht nur eine funktionelle sein muss, sondern auch systemtechnisch begründet sein muss.

Übersetzung von Rechtstexten führt zu Rechtswirkungen und kann sogar für den Frieden sorgen oder zum Krieg führen; Es ist eine Verantwortung und Autorität für diese Arbeit zu rechnen. Er sucht Gleichwertigkeit, den Begriff ein, die am besten geeignete Entsprechung in der anderen Sprache zum Ausdruck bringt. Die Terminologie ist der wichtigste Teil der speziellen Sprachen, gerade weil die Bedingungen der Konzepte tragen. Die Gegenüberstellung der verschiedenen Sprachen, die in der unterschiedlichen Rechtsordnungen oder Rechtskreisen zuzuordnen sind, führt zu die Unzulänglichkeit der Terminologieverwaltung.

Der rechtliche Übersetzer muss in der Lage sein, nicht nur die Bedeutung von Begriffen zu verstehen, sondern auch verstehen, dass rechtliche Konsequenzen diese Wirkung in anderen Sprachen haben sollten und machen. Das Ziel der Recht Übersetzung ist es, einen Text zu erzeugen, der für andere homogen und gleichmäßig ist und somit eine eindeutige einheitliche Auslegung garantiert. Der Übersetzer kann also den Juristen vor seinem Auslegungsproblem nicht retten aber er kann etwas machen, um die Bürger eine bessere Auslegung bekommen. Die Abneigung der Juristen gegen die Notwendigkeit der Interpretation beim Zugriff auf Sprache erklärt sich zunächst aus der Situation, in der sie auf Sprache stoßen. Die selbst grammatische Auslegung wird von der Literatur vollkommen falsch eingeschätzt.

Das genaue Übersetzen von Rechtsbegriffen und Fremdbegriffen ist schwierig, da es eine Überlegung in unserer Sprache ist, so der Linguist, der einen Rechtstext zu interpretieren hat, ist gegenüber nicht nur gemeinsame Sprache und Rechtssprache , aber auch andere

Fachsprachen, und auch Worte zu bauen, die Bedeutung haben aus einem fremden Konzept. Auslegen bedeutet übersetzen Bedeutungen von einem historischen und kulturellen Kontext zu einem anderen, aus diesem Grund sind dies zwei wesentliche Handlungen für die Kommunikation.

3.1 Interpretazione e traduzione del diritto

“Interpretare è conferire un significato; a sua volta il significato è relazione nel e per il contesto.”⁵⁴ Il vocabolo “interpretazione” è polisenso e le varie accezioni spaziano da *attribuire un significato, comprendere, spiegare ciò che è oscuro e dubbio, smascherare, tradurre, recitare, eseguire un brano musicale*. Nel corso della storia, sin dai tempi di Lucrezio e Cicerone, poi successivamente nel Rinascimento, si sono susseguite teorie di ermeneutica e di interpretazione e traduzione di testi e documenti del diritto lontani nel tempo e nella cultura; le difficoltà di comprensione sono state analizzate da giuristi, ermeneuti, traduttori e linguisti.

La giurisprudenza, come riteneva Norberto Bobbio, è costruzione di analisi del linguaggio e si comporta come ogni altra scienza andando a

⁵⁴ Bologna, I. *La struttura logica delle sentenze di legittimità* in Centro pontino di iniziative giuridico sociali *Linguaggio e giustizia* CEPIG Nuove ricerche, Ancona, 1986 pag 47

formare l'interpretazione della legge. “Che altro è, infatti, l'interpretazione della legge se non l'analisi del linguaggio del legislatore, cioè di quel linguaggio in cui vengono espresse le regole giuridiche?”⁵⁵

Dobbiamo distinguere tra vari tipi di interpretazione. Esiste quella *in abstracto*, che è associabile alla traduzione perché consiste nel riformulare testi, e quella *in concreto* che “è la decisione intorno alla decisione di un concetto”⁵⁶. Oppure può essere un'interpretazione cognitiva – che passa in rassegna ogni possibile significato; decisoria – quando viene scelta un'interpretazione; creativa – quando si attribuisce un significato nuovo al testo.⁵⁷

È importante preservare il significato del messaggio. Interpretare un testo giuridico vale a dire prendere il messaggio e riformularlo con un altro linguaggio senza perdite, quindi senza stravolgere il significato. Cercando e tentando di semplificare i testi della legge, si rischia di mettere in pericolo l'efficacia stessa dei testi che permangono strumento della legge e devono rimanere tali. Come precisa Emilio Betti (1971), la chiarezza non è un dato preesistente, insito nel testo in sé, non è il punto di partenza, ma è il punto d'arrivo dell'esame ermeneutico.

L'attività ermeneutica non è finalizzata all'individuazione del significato di un testo, ma del suo senso. La ricerca del significato costituisce una fase intermedia del procedimento interpretativo, poiché per stabilire il senso da attribuire ad una parola occorre

⁵⁵ Bobbio, N. *Scienza del diritto e analisi del linguaggio in Il linguaggio del diritto* (a cura di) Scarpelli, U., Di Lucia, P. LED Milano 1994 pag 96

⁵⁶ Guastini, R. *Introduzione alla teoria dell'interpretazione* in (a cura di) Visconti, J. *Lingua e diritto – livelli di analisi*, LED, Milano. 2010 pag 61

⁵⁷ Idem pag 64

prima individuarne il significato, cioè la regola che consente di individuare l'insieme dei sensi che questa è in grado di esprimere.⁵⁸

Inoltre uno stesso testo può venire interpretato in modi diversi e in momenti diversi; per questo motivo l'art. 12 delle Preleggi del codice civile italiano ci risulta essere vago e impreciso, dove riguardo all'interpretazione della legge dice: “nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”. Le parole non hanno un significato univoco e soprattutto non possiamo sapere con esattezza quale sia l'intenzione del legislatore; l'articolo, quindi, sembra inapplicabile, poiché tiene conto solo di una interpretazione letterale che risulta essere incompleta e, se vogliamo, ingiusta.

Di conseguenza, essendo poco chiara e poco dispositiva la legge in sé, si è deciso per applicare quattro tipi di interpretazione: letterale, logica, analogica (confrontando altre situazioni simili), sistematica. (Mortara Gravelli, 2001) Quando l'interpretazione letterale non basta, viene adottata l'interpretazione teleologica, ovvero si deve giungere allo scopo della normativa, al fine e all'intenzione. Il primo è il mezzo per il secondo, una ricerca del significato proprio delle parole nella loro connessione è funzionale a trovare il loro vero contenuto (la *vim ac potestatem* delle leggi) e quindi lo scopo a cui la legge mira. Si deve procedere con cautela e compiere un “processo di costruzione del significato” attraverso due grandi fasi: la dimensione convenzionale, ovvero la dimensione puramente letterale e l'uso solito e consueto che se ne fa, e la dimensione contestuale, in base a quella determinata circostanza. Il discrimine tra le due dimensioni è la “distanza semantica”; ovvero, un significato può riprodurre il significato convenzionale o può

⁵⁸ Cicala, C. *Lingua straniera e testo contrattuale* Giuffrè editore, Milano, 2003 pag 153

distaccarsene e assumere un significato in riferimento ad intenzione e contesti comunicativi.

Il corretto significato giuridico di una specifica parola o frase non è determinato a priori, ma può essere definito solo attraverso l'atto di interpretazione e applicazione in un testo specifico di un contesto.

Each of the dimension of meaning could be thought of as a musical instrument, like a cello or a flute. The meaning of the whole is not the sum of these meanings, but their interaction, in a composition like a musical composition. Every sentence has its own drama of significance, as it acts in each of these dimensions across time...All this is what the translator must try to get across into another language, another culture, another world defined by other expectations and one can see that to do this without real loss, and real distortion, is impossible.⁵⁹

Per ottenere un'interpretazione più completa e onesta dobbiamo prendere in esame “le tre dimensioni fondamentali per l'interpretazione di un testo - *letteralità, intenzionalità e contesto* – che sono irrinunciabili per il campo giuridico. Nonostante nell'ambito del diritto sia molto improbabile un'interpretazione esclusivamente letterale, si deve necessariamente partire dal significato letterale per poi arrivare ad un'analisi più complessa”⁶⁰. Il significato letterale è indispensabile per delimitare la sfera semantica delle parole e le loro connessioni sintattiche. Ma non deve essere solo traduzione letterale, secondo Benjamin (1920) il compito del traduttore è quello di sciogliere nella propria l'altra lingua liberandola dal rifacimento letterario, piuttosto bisogna vertere un codice linguistico, quale quello giuridico, in un altro,

⁵⁹ White, J. B. *Translation as a way of understanding the language of law* in Ordinary language and legal language. Giuffrè Editore, Milano, 2005 pag 72

⁶⁰ Zaccaria, G. “Testo, contest e linguaggio settoriale nell'interpretazione giuridica” in Sabatini, F. *La lingua, la legge, la professione forense*, Giuffrè, Milano, 2003 pag 94

con tutte le differenze che ogni sistema giuridico nazionale ha insite; quindi la traduzione di una parola in un'altra lingua è possibile e legittima se le due parole esprimono lo stesso concetto.

L'intenzionalità è un elemento fondamentale nel diritto, perché deve convincere e orientare; e indagare sulle motivazioni di una legge e sulle sue finalità è il presupposto per un'interpretazione più coerente. Infine, per comprendere appieno un testo o un termine non possiamo non conoscere il contesto in cui si situa. Per contesto si intende sia giuridico, ovvero di un particolare caso in questione, sia del contesto legale del Paese.

In addition to the textual context of the legal text taken into account in judicial interpretation, context in relation to judicial interpretation refers not only to the circumstances of the case at hand but also to the legal context. In this respect, judicial interpretation builds on interplay between legal materials, comprising both legislation and previous case law, and the particular circumstances of the case at hand.⁶¹

Nel diritto vi sono molti contesti diversi e decontestualizzare e ricontestualizzare il testo è la soluzione per ridurre il tasso di equivocità di una parola discernendo tra la vasta pluralità di significati possibili.

It is impossible to interpret laws out of context...Seen in the context the debate between plain meaning and ordinary meaning is an important one. Because ordinary meaning takes into account the ways in which people are most likely to use a word, the concept of ordinary meaning is probabilistic.⁶²

⁶¹ Paunio, E. *Legal certainty in multilingual Eu law – language, discourse and reasoning at the European court of Justice*, Ashgate, Burlington, USA, 2013 pag 15

⁶² Solan, L. *Ordinary meaning in legal interpretation* in op cit Pozzo, B. *Ordinary language and legal language* pag 132

Nel contesto internazionale, l'interpretazione del diritto è ovviamente associato alla traduzione; è necessario tradurre i contratti fra più parti con differenti lingue d'uso, i Trattati internazionali o di un'organizzazione internazionale in cui le parti provengono da lingue e culture giuridiche diverse. Questa è la quotidiana ed ardua sfida che deve affrontare la traduzione giuridica. A causa di questa difficoltà molti si arrendono all'idea dell'intraducibilità del diritto.

Difatti ci sono parole intraducibili nelle altre lingue, perché esse appartengono ad una sfera molto più profonda del sentire e dell'immaginazione di una cultura. Comprendere e tradurre una lingua non significa imparare termini, ma acquisire concetti. Come lo *spleen* inglese che non si può di certo tradurre banalmente con *milza*, lo *chutzpah* ebraico o la *Zweisamkeit* tedesca che si può tradurre maldestramente con solitudine a due; la *saudade* portoghese, una nostalgia particolare avvicicabile forse solo all'*Heimweh* tedesco, e tantissime altre parole che non trovano un riscontro esatto nella lingua di ogni giorno perché frutto di una specifica cultura. Parole cariche di matrice ideologica come *human rights*, diritti umani, e democrazia hanno una connotazione diversa in regioni del mondo differenti come il Medio Oriente e l'estremo oriente, in cui vigono assetti socio-politici diversi dall'Occidente o fondati su valori religiosi estranei ai nostri. Cogliere lo spirito non è facile, Schopenhauer riteneva che si arrivava a possedere una lingua quando si ha la capacità di tradurre in questa non solo libri, ma se stessi.

Nonostante si tratti di qualcosa di più concreto, anche il diritto nasce dalla cultura e dalla storia di ogni popolo e non sempre trova un riscontro uscendo dai suoi confini, in quanto non è una scienza oggettiva.

Ma l'intraducibilità in senso assoluto non è possibile. Possiamo parlare di singolarità e unicità di un'opera d'arte e quindi impossibile da

riprodurre, ad esempio, sarebbe un fallimento il tentativo traduttivo di un'opera poetica soprattutto ermetica o evocativa, intrisa della fonetica e dello spirito di una lingua. Possiamo dire che vi sono due tipi di intraducibilità: quella complessiva o di fondo (che riguarda lo spirito del testo) e quella parziale (riguardante la forma). Quest'ultimo infatti si riferisce alla impossibilità di rendere una lingua in un'altra perché non associabile ad alcun concetto in tale lingua.

Il problema della traducibilità può anche essere visto come il riflesso di un'inadeguatezza intrinseca della lingua di arrivo, ovvero l'incapacità di adattare ed espandere il proprio patrimonio lessicale per accogliere il messaggio voluto con tutte le sue implicazioni semantiche ed emozionali.⁶³

Anche comunicare significa tradurre: da un codice all'altro, da segni ad altri segni, così trasmettiamo un messaggio. La traduzione è un'offerta di informazioni in una determinata lingua e cultura ricavate da un'altra lingua e un'altra cultura, i traduttori sono quindi responsabili di questo processo di trasformazione e trasmissione. E' una traduzione da parte dell'emittente e da parte del ricevente con tutti i rischi di tradimento che ogni traduzione comporta (tradurre/tradire). "Il fatto stesso che una lingua è guardata con gli occhi di un'altra fa sì che il testo da tradurre venga osservato, analizzato, interpretato, sottoposto a un lavoro di chiarificazione."⁶⁴ Le traduzioni dischiudono la vera natura delle lingue che rivelano una polarità di analogie e anomalie, polimorfie e polisemie, ridondanze e deficienze, esplicazioni e implicazioni, costanti e varianti. Nessuna lingua può sempre dire tutto, ma nessuna lingua deve sempre dire tutto. "L'analisi interlinguistica coglie le lingue nella loro realtà, in

⁶³ Cosmai D. *Tradurre per l'Unione Europea – problematiche e strategie operative*, Hoepli, Milano, 2003, pag 131

⁶⁴ Petrilli, S. *Traduzione e traducibilità in Manuale della comunicazione* (a cura di) Gensini, G. Carocci editore, Roma, 2000 pag 420

tutta la loro insufficienza ma anche in tutta la loro incomparabile duttilità e mobilità.”⁶⁵

Essa è un incontro di linguaggi diversi, nella traduzione le lingue si costituiscono, si formano, si trasformano. Walter Benjamin ne *il compito del traduttore* sostiene che “la traduzione tende ad esprimere il rapporto più intimo tra le lingue”⁶⁶ E’ integrazione: mettere due cose insieme e crearne un’altra insieme con le differenze tra le due parole. Le lingue moderne devono tanto alla traduzione perché sono nate da un tale lavoro: dal sanscrito al greco al latino al germanico le lingue si sono sempre fuse e mischiate affinché generassero le lingue che sono arrivate a noi oggi.

Per questo è importante che la traduzione sia fedele al significato e al senso e al contesto e all’intento originale della frase/testo, perché le vere difficoltà di traduzione sono dovute al fatto che il rapporto tra parola e concetto non rimane uguale a se stesso in tutte le lingue giuridiche. (R. Sacco,2005) “Since a text derives its meaning from one or more legal systems, legal translation is essentially a process of translating legal systems”.⁶⁷ La traduzione di concetti è estremamente complessa, talvolta inadeguata da avere forte implicazioni sull’informazione giuridica. I problemi traduttivi relativi alla terminologia giuridica assumono aspetti diversi quando c’è la necessità di una normazione linguistica, ovvero laddove esistono più lingue ufficiali e un medesimo ordinamento giuridico: i termini devono esprimere lo stesso concetto in lingue diverse ufficiali e equivalenti. Per far fronte a questo problema sono stati istituiti organismi che producono una terminologia apposita per questi contesti, a volte la terminologia giuridica può apparire anomala o errata nella lingua

⁶⁵ Wandruszka, M. e I. Paccagnella, I. *Introduzione all’Interlinguistica*, Palumbo editore, Palermo, 1974 pag 162

⁶⁶ Benjamin, W. *Il compito del traduttore* (1920) in *aut aut*, vol 334, il Saggiatore, Milano, 2007 pag 9

⁶⁷ Sarcevic, S. op. cit. pag 229

standard ma che descrivono a pieno il concetto nell'ordinamento in questione. La traduzione giuridica deve essere funzionale, ovvero *receptor-oriented* proprio per il suo ruolo performativo che ha nel contesto socio-culturale. Per ricostruire il senso della norma o del termine, si può ricorrere al metodo comparativo, cioè confrontare tra loro le norme negli stati contraenti. Il traduttore giuridico deve essere in grado non solo di comprendere il significato dei termini, ma anche di capire che effetti giuridici devono avere e rendere l'effetto prescritto dall'originale in altre lingue.

When then is legal translation? The translator can choose between the translation of text, the reconstruction of the thought of the author of text, or the formulation of law which others have expressed in its original language which appears to him or her to be objectively correct.⁶⁸

L'obiettivo della traduzione giuridica è produrre un testo che sia omogeneo e uniforme agli altri e che garantisca quindi un'interpretazione univoca. Il traduttore di testi giuridici è quindi prima di tutto un comparatista che ricerca l'equivalenza, il termine che esprime il corrispettivo più appropriato nell'altra lingua.

Da tutto ciò si impone una acuta attenzione nei confronti del significato e del valore delle parole, della loro combinazione e delle forme grammaticali: bisogna ingegnarsi d'avere rispetto per la lingua nella quale si scrive, e non trattarla in modo arbitrario e volubile, al fine di rimodellarla.⁶⁹

Il concetto di *legal equivalence* prende in considerazione gli effetti giuridici che un testo tradotto ha nella cultura di arrivo. L'equivalenza può essere solo ricercata, elaborata, presunta, si possono proporre

⁶⁸ Pozzo, B. *Ordinary language and legal language*. Giuffrè Editore, Milano, 2005 pag 9

⁶⁹ Schopenhauer, A. *Sulla lingua e sulle parole*, La vita felice, Milano, 2010, pag 53

versioni migliori o differenti (P.Ricoeur, 2000). È un concetto vago per questo si è cercato di classificare i gradi di equivalenza: abbiamo un'equivalenza zero quando un termine in L1 (source language) non ha alcun corrispondente nella L2 (target language); per evitare danni si può lasciare l'originale; tradurre con un corrispondente parziale; tradurlo con una perifrasi. Un altro problema di equivalenza - quasi opposto- è un'equivalenza plurivoca, cioè quando un termine in L1 corrisponde a più termini in L2, questo può portare a incongruenze linguistiche, a causa dell'uso di sinonimi in uno stesso testo. Si cerca una *functional equivalence*, la traduzione non deve essere identica a livello linguistico ma deve sortire gli stessi effetti, avere la stessa valenza perlocutiva.

La traduzione perfetta non esiste, è solo un'ideale che “non ha soltanto nutrito il desiderio di tradurre e talvolta la felicità del tradurre, è stato anche la causa dell'infelicità di Hölderlin, spezzato dall'ambizione di fondere la poesia tedesca e la poesia greca in una iper-poesia nella quale sarebbe stata abolita la differenza degli idiomi.”⁷⁰

Ma nonostante tutto, la traduzione esiste perché è possibile, gli esseri umani parlano tante lingue diverse ed è necessario che loro comunichino tra di loro. La traduzione non è un tradimento dell'identità linguistica, è un'interpretazione di un codice e la ricodificazione in un altro; tutte le lingue sono diverse ed hanno un sistema diverso e mai sovrapponibile completamente ad un altro sistema, anche se quest'ultimo fa parte della medesima famiglia linguistica. Spesso la lingua è estranea perfino a sé stessa, ci sono concetti e pensieri che si avvicinano all'indicibile, all'ineffabile nella propria lingua, quindi “senza la sfida dello straniero, saremmo sensibili all'estraneità della nostra lingua?”⁷¹

⁷⁰ Ricoeur, P. *Il paradigma della traduzione*. Ars Interpretandi- traduzione e diritto, CEDAM, Padova, 2000, n 5, pag. 9

⁷¹ Ricoeur, P. *idem* pag 14

3.2 *Comparazione concettuale e armonizzazione terminologica*

Il *termine* e il *concetto* sono intrinsecamente connessi. Il concetto per definizione è un'unità di pensiero, un'attività cognitiva indipendente da una singola lingua e preesistente al termine. Esso deve essere legato ad un'immagine mentale, extralinguistica del referente. Il lessico è l'aspetto più evidente dei linguaggi settoriali ma quello giuridico è difficilmente classificabile per vari motivi: il rapporto tra accezione giuridica e quella comune o tra quella giuridica e altre accezioni settoriali; cambiamento di significato all'interno di uno stesso vocabolario giuridico dovuti all'evoluzione di concetti da un periodo storico-culturale all'altro; la compresenza nel lessico giuridico di uno stesso periodo temporale di voci con accezioni giuridiche differenti in base al sistema di riferimento. (Beniamen, 2015) Una delle proposte per far fronte all'attribuzione di significato ai termini in relazione a ogni sistema nazionale e al contesto, è quella di redigere un dizionario internazionale, unificando la terminologia convenzionale contribuirebbe a diminuire le divergenze nell'applicazione delle norme.

La terminologia è la scienza che studia i processi di denominazione secondo cui i lemmi procedono da unità cognitive astratte, ovvero i concetti fino alla realizzazione linguistica, cioè il termine. Sono stati distinti tre approcci alla terminologia: uno prettamente linguistico volto alla standardizzazione dei termini per garantire una precisa comunicazione specialistica; la corrente traduttiva invece, che è diffusa nelle organizzazioni internazionali e nei paesi plurilingui, vede la terminologia come supporto alla traduzione, si basa sul lavoro di comparazione concettuale; la corrente normalizzatrice invece vede

interventi politici di armonizzazione e pianificazione linguistica di terminologie in lingue diverse, contribuisce così alla comunicazione e diffusione di informazioni. È importante indagare sulla nascita e l'origine dei termini specialistici per una più facile traduzione data una maggiore comprensione culturale, ciò contribuisce all'armonizzazione europea promuovendo una progressiva convergenza di significato dei termini nelle lingue diverse dei Paesi. Il lavoro del terminologo è una comparazione concettuale essenziale per assicurare una corretta traduzione, soprattutto in contesti di plurilinguismo.

La traduzione non è composta esclusivamente dal lessico, ma mette in luce una “questione epistemologica, la quale impone una riflessione sul significato delle parole e sul valore delle regole che esprimono tale significato.”⁷² Questo è un problema difficile da affrontare nelle convenzioni bilaterali, che in un contesto multilaterale rischia di essere ingestibile; ma una congruenza concettuale deve essere raggiunta in ogni caso. A questo proposito l'Istituto per traduttori ed interpreti di Innsbruck elabora schede terminologiche corredate da una definizione del concetto, di un contesto dell'uso del termine e delle fonti da cui sono state tratte le varie informazioni. (Sandrini, 1996)

Dato che c'è un numero ridotto di termini giuridici internazionali con un significato universalmente accettato, è di necessaria importanza che le parti concordino sul significato e l'intenzione del termine. Solo attraverso la revisione e la comparazione si possono evitare questi problemi di concordanza tenendo sempre conto del contesto e quindi applicare un'interpretazione funzionale e non letterale. La traduzione letterale, d'altra parte, può condurre a esiti privi di senso o quasi comici talvolta, come quando siamo in presenza di metafore o frasi idiomatiche.

⁷² Vagni, L. *Nozioni di diritto privato e terminologia giuridica* in Cavagnoli, S. Ioratti Ferrari, E. *Tradurre il diritto, nozioni di diritto e di linguistica giuridica*, CEDAM, Padova, 2009, pag 63

Per questo i dizionari giuridici bilingue dovrebbero essere divisi in sezioni a seconda dell'area giuridica, del sistema e dell'uso di una parola; quindi il dizionario dovrebbe indicare il grado di equivalenza. "I dizionari giuridici andrebbero redatti al fine di offrire suggerimenti per la traduzione a seconda delle aree giuridiche, legando sia il termine della lingua di partenza che il termine della lingua di arrivo ad un particolare sistema giuridico."⁷³ Talvolta si può ricorrere anche ad un'estensione di significato se può coincidere con gli altri nell'interpretazione del termine; oppure si ricorre a definizioni in forma di note e perifrasi per spiegare e chiarire i termini in discussione e come debbano essere interpretati in quella particolare circostanza e contesto. A differenza di ciò che accade negli Stati bi- o multilingui, nel diritto sovranazionale il testo giuridico da scrivere in più lingue non dispone di un lessico giuridico da prendere in prestito, ma lo deve reinventare ricorrendo a neologismi ma soprattutto ridefinendo denotazione e connotazione di termini ricorrenti nel lessico giuridico di ordinamenti diversi. E "il nuovo lessico giuridico reinventato dovrà coesistere e interagire cercando di armonizzarsi con il lessico giuridico di ciascuno degli ordinamenti giuridici nazionali che si trovino a condividere una particolare forma di diritto sovranazionale."⁷⁴ Termini giuridici si riferiscono a cose che non esistono oggettivamente prima che l'uomo le crei con il suo pensiero. Siamo noi che li creiamo, quindi per arrivare ad una più omogenea comunicazione e applicazione del diritto, dobbiamo creare nuove parole. La *Joint Practical Guide of the European Parliament, the Council and the Commission for persons involved in the drafting of legislation within the Community institutions* rivendica la chiarezza e la concisione della redazione degli atti, il cui punto 5.3 sancisce che "l'impiego di espressioni e locuzioni- e in particolare di termini giuridici- legati troppo

⁷³ De Groot, G. op. cit. pag 153

⁷⁴ Mazzaresse, T. *Interpretazione e traduzione del diritto nello spazio giuridico globale* in (a cura di) E.I. Ferrari *Interpretazione e traduzione del diritto*, CEDAM, Padova, 2008 pag 52-53

intimamente a una determinata lingua o a un determinato ordinamento giuridico rischia di creare difficoltà di traduzione. L'estensore deve essere consapevole in particolare dei due problemi seguenti: [5.3.1] Certe espressioni assai comuni della lingua di redazione non hanno necessariamente equivalenti in altre lingue dell'Unione. In queste lingue esse potranno essere tradotte solo attraverso perifrasi o approssimazioni, con conseguenti divergenze tra le varie versioni linguistiche. Occorre quindi evitare per quanto possibile l'uso di espressioni troppo peculiari di una lingua; [5.3.2] Per quanto riguarda la terminologia strettamente giuridica, è necessario evitare termini intimamente legati agli ordinamenti giuridici nazionali.”⁷⁵

“Each legal language contains its own concepts, structures and meaning units and they do not necessarily correspond to those of any other system”⁷⁶, e quando si usa il proprio linguaggio giuridico per interpretare concetti di un altro sistema giuridico, si creano distorsioni.

Una caratteristica rilevante è la differenza che si fa negli ordinamenti romano-germanici tra *capacité de jouissance* e *capacité d'exercice*: ovvero essere un soggetto giuridico e esercitare diritti ed obblighi; distinzione assente negli ordinamenti anglo-americani dove la nozione di *legal capacity* comprende entrambe. Anche nell'ordinamento spagnolo c'è la differenza tra *capacidad juridica* e quella *de obrar*; in tedesco la *Rechtsfähigkeit* e *Handlungsfähigkeit*. Per adeguarsi ai concetti continentali, il common law ha cercato di distinguere tra *passive capacity* (*to acquire rights*) e una *active capacity to act*.

⁷⁵https://www.google.it/search?q=eurlcx.europa.eu%2Fcontent+%2Ftechleg%2FKB02132281TN.pdf+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=GXq5WY3RlHH8Afyg4HICQ

⁷⁶ Gerber, D. J. *Authority heuristics: language and trans-system knowledge* in Pozzo, B. *Ordinary language and legal language* Giuffrè Editore, Milano, 2005 pag 46

Nel corso della storia i vari ordinamenti si sono influenzati a vicenda prendendo anche molti concetti in prestito da paesi vicini. “Ad esempio gli italiani hanno ripreso dai tedeschi un sistema concettuale nel quale l’invalidità di un atto (*Ungültigkeit*), figura di genere, abbraccia le due specie della nullità (*Nichtigkeit*) e dell’annullabilità (*Anfechtbarkeit*), abbandonando lo schema francese della *nullité* suddivisa in assoluta e relativa.”⁷⁷

Un’espressione molto vaga come la buona fede trova un punto di contatto concettuale. “La "bonne foi" est la croyance qu'a une personne de se trouver dans une situation conforme au droit, et la conscience d'agir sans léser les droits d'autrui. C'est une notion fréquemment utilisée dans notre législation pour atténuer les rigueurs de l'application de règles positives.”⁷⁸ Il codice civile italiano invece riassume così il concetto: “La nozione di buona fede deve tenere conto dell’accezione soggettiva in virtù della quale con tale locuzione si fa riferimento allo stato psicologico della parte che “ignora” di ledere un altrui diritto nonché dell’accezione oggettiva che impone alle parti di modellare il loro comportamento alla regole di lealtà, onestà e correttezza (art. 1175 c.c.)⁷⁹. Stesso discorso anche per il BGB del concetto di Treu und Glauben.⁸⁰ Ed essendo un termine di derivazione latina (*bona fide*) si è traslato in inglese mantenendo il concetto: Good faith is an abstract and comprehensive term that encompasses a sincere belief or motive without any malice or the desire to defraud others. It derives from the translation of the Latin term *bona fide*, and courts use the two terms interchangeably.⁸¹

⁷⁷ Megale, F. *Teorie della traduzione giuridica – fra diritto comparato e translation studies*, Editoriale scientifica, Napoli, 2008 pag 16

⁷⁸ <https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/bonne-foi.php>

⁷⁹ <http://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2014/02/21/buona-fede>

⁸⁰ <http://www.juraforum.de/lexikon/treu-und-glauben>

⁸¹ <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/good+faith>

Lawyer corrisponde a giurista è un membro della professione legale. *Advocate* è usato nelle giurisdizioni romanistiche.

Solicitor (UK): è un lawyer qualificato per la pratica.

L'avvocato (dal latino *advocatus, advocare*, "chiamare presso", "chiamare a propria difesa") svolge attività di assistenza, rappresentanza legale a favore di una parte. In Gran Bretagna c'è una differenza tra il *Barrister* – un lawyer chiamato alla sbarra come membro della Inns of Court – e il *litigator* – un lawyer che rappresenta i clienti nella pratica privata e civile. Negli Stati Uniti invece non esiste questa distinzione ma c'è solo l'*attorney at law*. Ci sono inoltre varie differenze, ad esempio in UK si chiamano – talvolta perché termine poco usato – *attorney in fact*.

“Obligations, duties: are often used interchangeably. An obligation is what a party agrees to do. In creating an obligation, the verb shall is used. One does not say a party is obligated to do something, but one could say a party is required to do sthg or shall do something, shall be responsible for something, shall have the duty to do or make something. The word duty is broader, and is preferred for tort and other contexts since it applies to something one must do, not necessarily because one has agreed to do it but because the duty arose out of relationship.

Shall is the auxiliary verb for commands; may is the auxiliary verb of permission. Terms, conditions, obligations or duties under a contract are expressed with the auxiliary verb shall. If the parties have an option, the verb may is used. Must is useful to indicate necessity... can expresses possibility it means to be able to and has little use in contractual language, when used in a contract, can is likely to be interpreted as having the same meaning as may. The verb will expresses futurity...used in a contract, it is likely to be understood as the equivalent of shall. ⁸²

⁸² Oxford dictionary of law pag 15

Shall spesso è tradotto in italiano con il presente indicativo, sia in italiano che in tedesco: *Der folgende Artikel 9a wird eingefügt* “è inserito l’articolo 9A” per tradurre *An Article 9 A shall be inserted*⁸³. Simile è il verbo *sollen* tedesco con cui si creano permessi poteri, questo verbo come shall può avere sia una funzione deontica che thetica.

Shall not always indicates a prohibition. Mandatory provisions in a contract are made with shall and shall not. Optional provisions are made with may and is not required to.” *Shall not* corrisponde al tedesco *darf nicht*, rappresenta una proibizione, talvolta la proibizione viene espressa con un permesso negativo. A differenza dell’italiano che utilizza il verbo “dovere”, l’inglese assume un tono meno forte per esprimere un comando o un divieto.

Trust: a legal device whereby property is owned by a fiduciary (the trustee) for the benefit of another. A trust is created by the settlor giving property to the trustee pursuant to a deed of trust. The trustee is responsible as legal owner but holds the property only in order that the interests of the beneficiary are served in accordance with terms of the trust.⁸⁴ Questo concetto è abbastanza diverso dal francese *fiducie*⁸⁵.

Mortgage e hypothec non sono sempre sinonimi, ad esempio in Francia, l’hypothec non comprende il nolo.

Inoltre, molte parole sono state spogliate da possibili fraintendimenti di significato come l’espressione francese *personne morale*, che potrebbe assumere nella traduzione una connotazione etico-morale che non ha, per

⁸³ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT-EN-DE/TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT&from=IT>

⁸⁴ Oxford dictionary of law 2009

⁸⁵ <https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/fiducie.php>

evitarlo l'inglese l'ha tradotto con *legal person* e l'italiano con persona giuridica.⁸⁶

Ci sono, dunque termini unici e intraducibili tipo *fairness*, che viene spesso tradotto con equo e imparziale o giusto ma non soddisfano appieno il concetto di *fair*, (*fair play*, *fair trial*) molto presente nella cultura anglo-americana. Anzi *justice* e *fairness* sono molto diversi, ad esempio, “*victims demand justice, defendants want fairness*” a volte non si esige a fair procedure ma un *just outcome*.

Equity: “is a collection of principles or maxims applied to mitigate the defects in the law in order to achieve a just and fair result; 2) the jurisdiction of a court granting a remedy based on principles of equity”. Non abbiamo in alter lingue un significato appropriato per tradurre questa parola negli ordinamenti *civil law*, così questi hanno adottato il concetto trapiantandolo nelle varie lingue.

Un'espressione difficilmente traducibile per un giurista *civil law* è *liquidated damages*, ovvero l'ammontare stipulato da un contratto secondo una stima ragionevole in caso di danni dovuti alla sua violazione.

Oppure la nozione di *reasonableness* gioca un ruolo importante nell'ambito legale anglo-americano (*reasonable mistake*, *reasonable risk*, *reasonable doubt*..); non sortisce problematiche di traduzione nelle lingue continentali (ragionevole, *raisonnable*, *vernunftig*) ma fuori dalla sfera di influenza ellenistica iniziano i problemi non avendo un corrispettivo di *reasonable*. Quello che si può tradurre nel linguaggio comune, non si può tradurre ugualmente nel linguaggio giuridico. Ad esempio, *Eigentum* non è propriamente giusto tradurlo con *propriété*,

⁸⁶ Fiorito, L. *la traduzione giuridica e il legal english – tra common law e civil law*, Translation Journal, Volume 9, No. 3 July 2005

proprietà e *property*; perché dipende dall'ambito in cui si trova. Nel contesto BGB quindi privatistico significa qualcosa di diverso rispetto a ciò che indica nell'ambito costituzionale; nel primo il concetto di possesso indica esclusivamente *körperliche Dinge* (beni materiali, corporali), nella costituzione comprende anche brevetti e diritti di proprietà, quindi anche beni immateriali. Così come non si può tradurre *Nichtigerklärung* con *annulation*, richiedendo la prima l'intervento del giudice e la seconda indica un'attività svolta da un privato. (B. Pozzo)

Si deve tener conto di una molteplicità di significati dei termini sia nella LP sia nella LA. E ovviamente dipende dai casi; ad esempio: *Juridiciaire* rinvia a seconda dei casi a “giudiziale” o “giudiziario”; *obligation* “obbligo” e “obbligazione”; *révocation*: revoca e licenziamento. O può accadere il contrario, *jugement* e *arrêt* vengono tradotti entrambi con sentenza, ma nella lingua francese non sono sinonimi *jugement* a sentenze di primo grado e *Arrêt* invece indica sentenze emesse da organi giurisdizionali di grado superiore.

Un altro esempio viene dalla Direttiva 85/577 del 1985 dove nella versione italiana abbiamo il diritto di cancellare il contratto dal consumatore (diritto di rescindere) non *the right of withdrawal* (“recesso”) come scritto nella versione inglese; la versione francese ancora scrive *son droit de résilier le contrat* usando *résilier* (Que les parties se soient mises d'accord pour mettre fin à leurs relations conventionnelles, ou encore que cette rupture constitue une sanction prononcée par le juge pour inexécution par l'une d'elles de ses obligations, la "résolution" comme la "résiliation" met un terme au lien contractuel)⁸⁷ e *renoncer* come se fossero sinonimi mentre il primo indica la possibilità di cancellare il contratto, il secondo riguarda il rinunciare all'intenzione. In tedesco viene utilizzata la parola *Widerruf*

⁸⁷ <https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/resiliation.php>

(revoca, cancellazione) usato nel BGB per indicare la revoca di un atto unilaterale non un contratto e nella direttiva viene usato come sinonimo di *Rücktritt* (ritiro, rinuncia, recesso)⁸⁸ Quindi, vediamo che all'interno di uno stesso testo c'è una mancanza di coerenza nel modo in cui i termini vengono usati e tradotti. Questo porta ad una maggiore confusione terminologica e concettuale anche all'interno di una stessa lingua per una mancanza di corrispondenza di uno stesso concetto.

Un esempio di traduzione errata dal francese all'italiano è la sostituzione di *filiales* con filiali dove in realtà le due parole non indicano la stessa cosa, in francese infatti assume il significato di società affiliata o controllata; questo errore risalente al Trattato che ha istituito la comunità europea è stato tramandato in altri atti giuridici posteriori.

Ad esempio, il contratto non è la stessa cosa per tutti, anche all'interno della stessa famiglia: per i francesi il matrimonio è un *contrat* ma non lo è né per gli inglesi né per gli italiani e i tedeschi. La *Zuwendung* (donazione) è un contratto per i tedeschi e gli italiani ma non per gli inglesi. (Pozzo, 2008) Per il *code civil* francese il contratto è “una convenzione per mezzo della quale una o più persone si obbligano verso altra o altre persone a fare o non fare qualche cosa (art. 1101)”. Per il Codice civile italiano il contratto è “l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321)”. Per quello spagnolo si ha un contratto “quando una o più persone acconsentono ad obbligarsi, verso altra o altre persone, a dare qualche cosa o prestare qualche servizio (art. 1254)”. Nel diritto inglese con il termine contratto si indica l'obbligazione volontaria comprendendo anche l'atto unilaterale. Inoltre all'interno della common law dobbiamo fare ulteriori differenze tra *contract* e *convention* (che include accordi fra privati e pubblica amministrazione); fra *contract* e

⁸⁸ Dizionario commerciale tedesco italiano italiano tedesco, Modern dizionari, 2003

promise (dichiarazione di assunzione di obbligo), fra *contract* e *obligation* (è l'obbligo creato dal contratto), fra *contract* e *agreement* (inteso come incontro delle volontà, elemento del contratto); fra *contract* e *bargain* (definito come "*an agreement between two parties for an exchange of performances, either executed or promised*").⁸⁹ Un'altra differenza di concetto è tra *bankruptcy* che è un calco dal latino *banca rupta* è usato generalmente per riferirsi all'insolvenza; mentre nell'ordinamento italiano e francese, con i termini bancarotta e *banqueroute*, ci si riferisce a qualcosa connesso con il fallimento.

Anche i calchi sono un pericolo in cui incorrono spesso traduttori poco attenti. Ad esempio, tradurre *collectivités régionales et locales* con collettività regionali e locali piuttosto che enti a cui siamo avvezzi. Da qui hanno preso forma gli ibridi: istanze inteso come organo, ente; proattivo dall'inglese *proactive*; impiegabilità da *employability*. Particolari sono quei casi la cui derivazione sembra misteriosa, come societale che non figura nel dizionario italiano e comparato con altre versioni lo troviamo sempre associato all'aggettivo sociale. Andando ad analizzare testi francesi viene spiegato il significato della parola, intendendo tutto ciò che si riferisce alla società. (D. Cosmai, 2000)

Anche il concetto *constitution*, immediato per il giurista italiano, tuttavia non è lo stesso negli Stati Uniti dove ha un significato simile a quello che ha Costituzione nell'Europa continentale avendo una raccolta scritta di emendamenti simile alla nostra costituzione, e quello nel Regno Unito, dove, in assenza di una costituzione interamente scritta, si avvicina più al concetto di «sistema di governo».

Anche paesi che parlano la stessa lingua usano vocabolari giuridici differenti: ci sono casi in cui uno stesso termine nella stessa lingua indica

⁸⁹ Murer, P. *Sul significato delle parole nell'universo di discorso giuridico. note intorno alla traduzione giuridica*, ircocervo, 2003

concetti diversi a seconda dell'ordinamento di riferimento; ad esempio, Bundesrat in Germania è l'organo che rappresenta i Länder a livello federale, in Austria è la seconda camera del parlamento federale, in Svizzera è l'equivalente del governo federale. (F.Bullo). Oppure esiste una frontiera giuridica e politica che separa il Canton Ticino dalla Lombardia e dal Piemonte: a sud di questa frontiera, il potere su una cosa, senza l'intenzione di esserne proprietario, si chiama detenzione e non possesso, a nord questo concetto rientra nel termine possesso. Nella provincia di Bolzano c'è la necessità di tradurre le leggi italiane in tedesco per la minoranza linguistica tedesca. Un esempio di errore di traduzione si trova nell'art. 2520 del Codice Civile dove si indica *Gesellschafter* per il socio di cooperativa. Probabilmente, i traduttori hanno tradotto sempre socio con *Gesellschafter* indipendentemente dal tipo di società, senza accorgersi che nell'ambito delle cooperative bisogna parlare di *Genossenschafter*.

Il termine corruzione in italiano è parallelo al termine francese *corruption*, in inglese invece troviamo due termini *corruption* e *bribery* (entrambi di derivazione romanza, *bribery* infatti viene dall'antico francese *bribe*, regalo, dono). Quest'ultimo fornisce una definizione giuridica più completa "indicando l'offerta o accettazione di vantaggi materiali, soprattutto pecuniari, al fine di modificare il comportamento di un funzionario nello svolgimento delle proprie mansioni o l'accordo che ne deriva."⁹⁰

A volte "non ci si accorge di aver a che fare con una forma abbreviata di un termine e si traduce per esempio *Versammlung*, usato al posto di *Gesellschafterversammlung* (della srl tedesca) o di *Hauptversammlung* (della SpA tedesca), con adunanza anziché con assemblea dei soci

⁹⁰ Garzone, G. *tradurre la convenzione internazionale: aspetti testuali e pragmatici* in (a cura di) L. Schena, R.D. Snel Trampus, *Traduttori e giuristi a confronto : interpretazione traducete e comparazione del discorso giuridico*, Bologna, CLUEB, 2002. Vol. 2. pag 57

confondendo un organo societario con una semplice riunione.”⁹¹ Ancora il termine *bilancio* quando viene usato al posto di *bilancio di esercizio* (*Jahresabschluss*). Potrà essere facilmente scambiato per *stato patrimoniale* (*Bilanz*), termine di cui può essere sinonimo.

Molti termini sono presenti dal Trattato di Roma nel 1957 come “tariffa doganale comune”, dall’Atto unico del 1987 troviamo mercato interno”, “riconoscimento reciproco”, “coesione economica e sociale”. Con il Trattato di Maastricht il vocabolario europeo si arricchisce di termini quali “Banca centrale europea”, “moneta unica”, “cittadinanza dell’Unione”; del 1997 sono “area dell’euro”, “paesi candidati all’adesione” che centrano le politiche più future dell’Unione. (D. Cosmai,2000)

Le differenze di termini e di concetti che questi portano con sé, sono talvolta molto evidenti e quasi insuperabili. Per trovare quella via di mezzo è necessario comparare i concetti, le parole, i testi e le lingue, metterle a confronto e trovare il comune denominatore e un compromesso, quando è possibile. È questo l’obiettivo che si pone l’armonizzazione, che eviterebbe incomprensioni e lunghe negoziazioni: non adottare un progetto di armonizzazione è pericoloso e rischioso perché va a smussare ed eliminare le differenze tra i termini. Armonizzazione significa avvicinamento tra gli ordinamenti attraverso un’approssimazione delle leggi nazionali per conformarle a quelle sovranazionali; questo deve partire da un lavoro linguistico, cioè superare le diversità tra le varie lingue del diritto. Ciò non significa un appiattimento e unificazione giuridica – e linguistica, ma un avvicinamento tra le lingue e gli ordinamenti, dove vengono eliminate le più gravi divergenze per una minore confusione perfino all’interno di una

⁹¹ Wiesmann, E. *la traduzione giuridica dal punto di vista didattico in traduttori e giuristi a confronto*, inTralinea. Online translation journal, pag 212

stessa lingua. L'armonizzazione è particolarmente importante in Unione europea, soprattutto perché si cerca una *legal harmonisation* che non può aver luogo senza una conseguente *terminological harmonisation*, altrimenti gli Stati avranno – come avviene ora - stessi termini per concetti diversi. Il processo di armonizzazione del diritto comunitario europeo, secondo alcuni, implicherebbe una lingua giuridica veicolare che sarà ovviamente l'inglese, essendo la lingua più parlata in Europa. Tuttavia il prezzo da pagare per costituire una lingua franca, sarà creare un *continental legal english*, piuttosto differente dal *legal english* impiegato dalla *house of lords* (Pozzo, 2012) per esprimere concetti di matrice *civil law*. Ciò può avvenire anche attraverso altri modi.

International lawyers commonly distinguish between concordance and harmonization. While harmonization is the process of ensuring internal consistency of terminology and presentation within a given text, concordance is the process of ensuring consistency of terminology and presentation between each and all the authentic texts.⁹²

Anche se questi due processi spesso si sovrappongono, nel contesto internazionale è importante garantire l'unità del singolo strumento, nonostante la diversità linguistica. Per assicurare la concordanza e la coerenza tra le parti nel processo di armonizzazione non ci sono linee guida: dovrebbe quindi un solo testo avere la priorità e gli altri allinearsi con questo? No, non è una soluzione; bisognerebbe trovare il senso comune per allineare i testi tra di loro, non ad un singolo di essi.

La nascita del diritto comparato moderno avvenne con la traduzione in francese del codice civile tedesco tra il 1904 e il 1914, quando progressivamente si lasciò all'interprete maggiore indipendenza,

⁹² Sarcevic, S. *New approach to legal translation*. Kluwer law international, The Hague, 1997 pag 202

capacità di integrare i dati sulle diverse fonti legali e una maggiore libertà di critica.

Il diritto comparato si basa sulla traduzione giuridica, ed è inevitabilmente uno dei maggiori problemi che questa deve affrontare. Esso riguarda la comparazione di *civil law* e *common law* e la loro compresenza nello scenario internazionale e, negli ultimi anni, in ambito comunitario. In Europa ci si sforza di superare questo scoglio della traduzione giuridica come meglio si può. È stato istituito anche un *Common Frame of Reference* (CFR) che serve sia alla Corte di Giustizia sia agli stati membri al momento dell'interpretazione degli atti.

L'analisi comparatistica legale, dunque, pone il traduttore davanti a molte difficoltà, come esplica David:

The absence of an exact correspondence between legal concepts and categories in different legal systems is one of the greatest difficulties encountered in comparative legal analysis. It is of course to be expected that one will meet rules with different content; but it may be disconcerting to discover that in some foreign law there is not even that system for classifying the rules with which we are familiar.⁹³

Anche in questo ambito ci corre in soccorso la tecnologia, che lavora per costruire “reti terminologiche, concettualmente consistenti, organizzate in strutture semanticamente coerenti con i contesti giuridici”⁹⁴ indipendenti dalle formulazioni linguistiche, in modo da rintracciare contenuti affini in lingue diverse. La banca terminologica dell'istituto di traduzione di Innsbruck, ad esempio, è consultabile sul web. Sempre più spesso i traduttori utilizzano internet e sistemi informatici,

⁹³ David, R. and J. Rierley *Major legal systems in the world today* 1985 pag 16 in S, Sarcevic *New Approach to legal translation*, Klumer law international, The Hague, 1997

⁹⁴ Tiscornia, D. *Il linguaggio giuridico nella prospettiva computazionale* in op. cit. J. Visconti *Lingua e diritto*, LED, Milano, 2010 pag 324

banche dati per agevolare e rendere più veloce la traduzione, in circostanze in cui viene richiesta la maggior celerità possibile. Ci sono reti semantiche disponibili su internet gratuitamente come *EuroWordNet* basate su relazioni di senso. La più importante banca dati di terminologia dell'Unione europea, la IATE (Inter-Agency Terminology Exchange, conosciuta in passato come Eurodicautom), che riporta i termini giuridici quali utilizzati solo nel diritto comunitario e non nei singoli diritti nazionali, offre una piattaforma di comparazione terminologica, così da rendere più semplice il processo di armonizzazione. Grazie alle nuove tecnologie, oggi è più facile reperire materiale giuridico, non solo nella propria lingua. In un mondo così globalizzato sia giuristi che cittadini hanno bisogno di accedere al diritto nazionale e internazionale. Ancor più importante diventa nel contesto europeo, nel quale la cooperazione è una base solida. L'informazione normativa ha quindi una dimensione sociale, per cui la conoscenza del diritto dell'utente va a soddisfare l'obbligo delle istituzioni di trasparenza e informazione. Per attraversare le barriere linguistiche e la difficoltà di comprendere i concetti stranieri, EUR-Lex fornisce il documento in ogni versione ufficiale dell'UE, in cui l'utente può trovare e consultare con "facilità" la versione nella sua lingua madre. Il diritto all'informazione è un diritto, appunto, di ogni cittadino, che attraverso la tecnologia può interpretare il testo e compararlo nelle altre versioni.

E' un lavoro difficile, perché "l'omogeneizzazione internazionale della lingua giuridica", anche in nazioni con sistemi giuridici simili, "è molto più scarsa che in gran parte delle altre lingue speciali, dove, forse anche per il riconoscimento di un'unica lingua di prestigio e di comunicazione internazionale, le differenze tra le diverse realizzazioni nazionali si sono

molto attenuate.”⁹⁵ Nonostante molti termini si traducano con poca difficoltà, non vuol dire che essi siano concettualmente identici, per via delle grandi differenze tra gli ordinamenti che non si limitano a una contrapposizione tra *common law* e *civil law*, bensì sono tentativi di armonizzazione. Per questo motivo, quando il comparatista traduce, trasferisce non solo il concetto che la parola esprime, ma anche il contesto a cui si riferisce.

E' nella comparazione di testi giuridici diversi che si trova il senso più comune e più vicino all'intenzione dell'autore. Talvolta è proprio il plurilinguismo a sollevare ambiguità presenti in alcune versioni e non in altre che, altrimenti, tenendo conto solo di una versione, non ci sarebbero state. Infatti, spesso versioni linguistiche differenti considerate separatamente non sembrano né ambigue né vaghe, ma appaiono anche chiare ed esaustive. Secondo alcuni, sono più precisi i testi il cui contenuto è espresso in più lingue, e dunque il plurilinguismo è visto come fattore di chiarezza. Secondo Giacomo Leopardi la traduzione rappresenta una condizione per riflettere, capire e esprimersi meglio, perché si può ricorrere sempre ad un'altra lingua per esplicitare un concetto. Egli, come scrive nello Zibaldone, aveva riconosciuto la necessità di scrivere un Vocabolario universale europeo. È importante conoscere più lingue, anche le lingue morte, per chiarire ciò che è difficile da dire in una lingua. “*Quot linguas quis callet, tot homines valet*”.

⁹⁵ Cortellazzo, M. *Lingua e diritto in Italia. Il punto di vista dei linguisti* in Schena op. cit 1997, pag 37

3.3 *Le lingue dei Trattati internazionali*

Treaty in a generic term denoting all types of international agreements, some of which are more like contracts (treaties of peace, alliance, neutrality, arbitration) while newer forms resemble legislation (conventions, declarations, protocols, acts, final acts and general acts).⁹⁶

Storicamente si aveva un'unica lingua per la diplomazia. Dopo il sumero, il persiano, il greco e l'arabo, il latino ha dominato per secoli la diplomazia in tutta Europa, fino a subire un lento declino a partire dal XVI secolo causato prima dal castigliano, ma soprattutto dal francese che finì per soppiantarlo come lingua diplomatica all'inizio del XVIII secolo. Inoltre, il francese divenne l'unica lingua di redazione dei trattati bilaterali e multilaterali – si veda il suo uso perfino della sconfitta della Francia negli atti del Congresso di Vienna del 1815 e nel Trattato di pace di Francoforte del 1871. La comparsa dell'inglese accanto al francese avvenne solo dopo la Prima Guerra Mondiale nella Conferenza di Pace di Parigi del 1919; l'equo valore e attendibilità delle due lingue si ebbe con il Trattato di Varsavia. Il Trattato di Versailles conteneva il patto della Società delle Nazioni, autentico in francese quanto in inglese. Quanto al regolamento della Società, esso non prevedeva una «lingua ufficiale», ma l'impiego delle «lingue consuete», ossia il francese e l'inglese. Le due lingue rimasero su posizioni equivalenti fino al termine della Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, in questo periodo si registrò anche un incremento dei trattati multilingui, espressione di un crescente multilateralismo nelle relazioni internazionali. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, però, il predominio indiscusso degli Stati Uniti, e di

⁹⁶ Sarcevic, S. *New approach to legal translation*. Kluwer law international, The Hague, 1997 pag 131

conseguenza dell'inglese, fece sì che il francese dovesse lottare per rimanere lingua di lavoro delle Nazioni Unite al pari dell'inglese. In seguito, all'interno delle Nazioni Unite, con la Conferenza di San Francisco del 1945, furono riconosciute come ufficiali il cinese, il russo e lo spagnolo, lingue nelle quali venivano tradotti solo i documenti importanti; le lingue di lavoro rimanevano inglese e francese. A mano a mano, furono riconosciute tutte lingue di redazione, dal 1968 in poi fino al 1973 quando l'Assemblea Generale riconobbe questo status anche all'arabo. Oggi sono tutte lingue di lavoro. Ovviamente più stati e lingue sono coinvolti nel processo di interpretazione, più diventa difficile se non impossibile concordare tutti i testi ad un'univoca interpretazione. La co-redazione è rarissima nei trattati internazionali, in quanto si procede ancora fornendo sia gli originali che le traduzioni. In genere si traducono tutti i testi dall'unica lingua in cui sono stati svolti i negoziati, che la maggior parte delle volte è l'inglese, soprattutto nella prassi delle Nazioni Unite.

Nei trattati internazionali con più versioni autentiche, che costituiscono ormai la maggioranza, quella prevalente in caso di divergenza può essere indicata in uno degli articoli conclusivi del trattato oppure essere indeterminata ma determinabile in base a criteri stabiliti dalle parti contraenti.⁹⁷

L'interpretazione dei trattati internazionali viene regolata dalla Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 1969. L'art. 33 della Convenzione fa riferimento all'interpretazione di un trattato autenticato in due o più lingue e stabilisce che il testo è *equally authoritative in each language*, salvo clausole o volontà diverse delle parti. Il comma 4, inoltre, specifica che, qualora emergano ambiguità e divergenze di senso dalla comparazione e queste non si risolvano attraverso il lavoro

⁹⁷ F. Megale op.cit. pag 67

interpretativo, si deve adottare il senso che meglio concilia con i testi, ovviamente *“having regard to the object and purpose of the treaty”*; si deve compiere ogni sforzo per trovare un senso concorde a tutte le parti. Inoltre, si può fare anche riferimento ad un testo non ufficiale o autentico, purchè aiuti a superare la questione. Il criterio letterale ha un ruolo importante nei casi più semplici quando il dubbio viene cancellato da un confronto con altre versioni linguistiche. L’Art. 33 inoltre prevede che tutti i termini dei testi autentici abbiano lo stesso significato; ciò risulta impossibile nella pratica perché delle differenze, benché minime, ci sono. Ma questo presupposto permette ai giudici di consultare solo una versione linguistica, a meno che non si presentino divergenze e ambiguità. Nonostante oggi nei contesti multilingui tutti i testi vengano considerati autentici e nessuno debba prevalere sugli altri, la giurisprudenza internazionale mostra che a volte i giudici diano la precedenza ad alcuni di questi, ritenendo superiore la versione originale e ponendo in un’accezione negativa e di inferiorità gli altri testi come mere traduzioni. L’unità del trattato e di tutti i suoi termini è di fondamentale importanza nell’interpretazione plurilingue.

La traduzione dei trattati internazionali ha un ruolo particolare e specifico nella traduzione giuridica poichè spesso le leggi sono frutto di compromessi; i traduttori devono sorvolare sulle ambiguità e sulla vaghezza delle norme internazionali. Ci si interroga su come faccia il traduttore a distinguere l’oscurità deliberata dagli intenti politici da quella derivante da incomprensioni linguistiche. Il governo australiano ha emanato delle linee guide per la comprensione dei trattati internazionali da usare nella redazione; (ad esempio: *The mandatory «shall» used in treaties should be avoided and «will» should be used instead; constructions such as «mutually arrange», «mutually decide», «mutually consent» or «jointly determine» should be used instead*).

Anche i testi giuridici e legislativi dell'Unione Europea sono considerati trattati internazionali e multilaterali. L'Unione Europea è un'unione di diritto. Ciò significa che ogni azione intrapresa dall'UE si fonda sui trattati, che sono stati approvati volontariamente e democraticamente da tutti gli Stati membri. Essi definiscono i rapporti tra gli stati con l'UE.

A differenza della maggior parte dei trattati internazionali, i quali sono indirizzati agli Stati firmatari, anche nei casi in cui stabiliscono diritti per i singoli, i Trattati dell'UE e, in maniera ancor più espressa, il diritto derivato dell'UE – cioè i regolamenti, le direttive e le decisioni-, sono indirizzati non solo agli Stati firmatari, ma anche alle persone fisiche e giuridiche presenti nel territorio degli Stati membri, cioè cittadini, singole imprese, associazioni, enti pubblici, sindacati, e così via.⁹⁸

Fino al Trattato di Maastricht del 1992, questi venivano redatti in francese e poi tradotti nelle altre lingue ufficiali. Infatti, il Trattato di Parigi del 1951, che fondava la comunità del carbone e dell'acciaio (CECA), era redatto in francese ed era l'unico a far fede. Per i Trattati di Roma facevano fede tutte e quattro le lingue ufficiali; il primo Regolamento del consiglio riguardava l'uso e lo *status* delle lingue ufficiali e quelle di lavoro. Il fatto che tutte le lingue ufficiali abbiano uguale *status* è un'espressione di democrazia per promuovere “an ever closer union among the peoples of Europe, in which decisions are taken as openly as possible and as closely as possible to the citizen.”⁹⁹ Il Trattato che istituisce la Comunità Europea (TCE) proclama nell'Art. 314 che dai trattati di adesione fanno fede tutte le 23 lingue che sono: bulgaro, ceco, danese, estone, finlandese, greco, inglese, irlandese,

⁹⁸ Ziller, J. *Stesura multilingue e trasposizione del diritto dell'Unione europea* in Atti del convegno (Roma, 14 aprile 2016) a cura di Università di Pavia e Senato della Repubblica, Pavia, 2017 pag 235

⁹⁹ Art. 1 del Trattato dell'Unione europea

lettone, lituano, maltese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, ungherese.

L'Art. 33 non può essere applicato alle norme comunitarie, perché diverse da quelle internazionali. La Corte di Giustizia si impegna ad escludere qualsiasi priorità di un testo sugli altri e, qualora si presentino problemi interpretativi, vengono risolti attraverso il raffronto delle varie versioni. (Vismara, 2006) Il problema del rapporto tra disciplina linguistica e ordine giuridico dei trattati europei è emerso in relazione al principio di libero scambio commerciale, libertà fondante della comunità europea. La Corte di Giustizia in questi casi quindi si è trovata a decidere sulla lingua dell'etichettatura dei prodotti, secondo la quale tutti i consumatori che usufruiscono dei prodotti possano venire a conoscenza di tutte le informazioni obbligatorie.

La Corte di Giustizia ha il ruolo di garantire l'interpretazione e l'applicazione uniforme della legge europea, per questo il suo lavoro di armonizzazione del significato giuridico è fondamentale. Accade talvolta che la Corte deve creare un significato nuovo per una o più lingue per conformarlo alle altre. La Corte lavora affinché sia garantita un'interpretazione uniforme del diritto comunitario.

Se è vero che per i trattati europei non si può parlare di una lingua originale in senso stretto, poiché traduttori e giuristi lavorano su delle bozze delle varie conferenze intergovernative consultando i vari governi nazionali per arrivare a un documento finale, non vuol dire che non esista una lingua originale, ovvero quella in cui si sono svolti i negoziati; quindi nell'iter redazionale esiste sempre un testo di base a cui si fa riferimento per l'interpretazione e traduzione delle altre versioni.

La Commissione europea (che ha il monopolio legislativo) deve pubblicare in tutte e 24 le lingue ufficiali un atto sulla Gazzetta Ufficiale,

prima che prosegua l'iter con l'intervento del Parlamento e del Consiglio europeo. Non c'è differenza quindi tra testi ufficiali e autentici, ogni atto di ciascuna delle 24 lingue è sia ufficiale sia autentico – “authentic texts are those which are deemed to prevail; official texts are those which the contracting parties have signed but which are not deemed authoritative.”¹⁰⁰

Essendo un contesto molto composito è ovvio pensare che non tutte le lingue possano corrispondere perfettamente, soprattutto con l'apertura ai paesi dell'ex blocco sovietico. La diversità e la creatività di traduzione sono talvolta permesse, ma meno accettate quando hanno a che fare con la struttura sintattica o stilistica. Per questo motivo bisognerebbe attuare un'interpretazione univoca e parallela così da riconoscere come originali, oltre che autentici, tutti i testi di uno strumento multilaterale.

Più di ogni atto legale o testo giuridico, i trattati internazionali hanno delle responsabilità e conseguenze oltre che diplomatiche anche politiche; le parole da essi contenute sono più che mai da considerare azioni, ogni errore è pericoloso. La priorità è assicurare la verità di quello che viene scritto e interpretare correttamente quello che si intende, in modo uniforme e coerente. Garantire l'equità nei testi paralleli di trattati e convenzioni multilingui è ancora più difficile. I redattori e i traduttori devono essere ancora più cauti e attenti nell'atto illocutorio di formulare le regole giuridiche. Bisogna garantire la coerenza intesa come connessione delle parti di un tutto, integrata con la coesione sintattica e semantica (Coherence, Kohärenz) e non come “assenza di contraddizioni” con valore privativo (consistency, Widerspruchslosigkeit). (Conte, M. E. 1999)

Talvolta le ambiguità sono intenzionali e i legislatori temono che i

¹⁰⁰ Hardy, J. *The interpretation of plurilingual treaties by international courts and tribunals*, British Yearbook of International Law, Volume 37, Oxford University, Oxford, 1961 pag 74

traduttori chiariscano dei termini intenzionalmente ambigui e oscuri; così appositamente viene prediletto un lessico più generico possibile per evitare tecnicismi propri di un solo Stato e agevolare la traduzione in tutte le lingue. Ciò, come la vaghezza, va a inficiare la comprensione e diventare fonte di incertezza giuridica; inoltre, questo può beneficiare i governi nazionali che possono sfruttare a proprio vantaggio l'ampio margine interpretativo.

Questo accade nei trattati internazionali che sono spesso frutto di compromessi politici in cui a volte si sacrifica la chiarezza per ottenere il consenso nella fase preliminare all'adozione, poi in versione definitiva come compromesso tra punti di vista a volte molto divergenti. Ad esempio, per l'adozione di trattati, i diplomatici dopo lunghe trattative concordano su una parola neutra per evitare significati legati ad un particolare sistema giuridico. (S. Ferrari, 2009) Emergono incertezze e ambiguità che sono frutto di posizioni divergenti prese dai vari giuristi nazionali ma che devono essere scritte in modo tale da far sì che siano tutti concordi. E questo non è affatto semplice, per cui, per lasciare i testi normativi soggetti a più interpretazioni, di proposito vengono lasciati nell'indeterminatezza.

Per questo motivo, i traduttori devono compiere delle scelte e decisioni prettamente linguistiche. Non sono mai completamente liberi di creare nuovi testi nella lingua di arrivo.

Negli ambiti politici in cui le decisioni richiedono l'unanimità o una vasta maggioranza dei votanti, la vaghezza degli enunciati spesso deriva dalla necessità di risolvere differenti impostazioni di fondo che sarebbero d'ostacolo alla conclusione di qualsivoglia accordo.¹⁰¹

¹⁰¹ Cosmaj, D. op. cit. 2003, pag 53

Si presuppone quindi che l'autenticità corrisponda al vero e che gli atti di trattati internazionali e diplomatici riflettano le intenzioni delle parti: errori di interpretazione, traduzione e redazione possono portare a conseguenze molto gravi sul piano politico. La storia ci insegna che per un errore di traduzione è stata sganciata la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki nel luglio del 1945. In risposta all'ultimatum degli alleati, il Giappone invia un comunicato in cui era presente un verbo ambiguo, che poteva essere interpretato sia come "considerare" sia come "ignorare"; il traduttore scelse il secondo termine facendo credere in un affronto agli alleati. In ambito giuridico, soprattutto a livello internazionale, l'interpretazione e la traduzione significano giustizia, significano eguaglianza della legge, del contratto o del trattato, significano anche armonia politica e cooperazione. Secondo Elias Canetti "con la conoscenza delle lingue si poteva salvare la propria esistenza e anche quella altrui."¹⁰²

¹⁰² Canetti, E. *La lingua salvata – storia di una giovinezza*, Gli Adelphi, Milano, 2010 pag 45

4. *Multilinguismo: valore o ostacolo alla democrazia?*

Die Sprache spielt eine große Rolle in einer globalisierten Welt. Die Sprachenvielfalt gilt als ein zentraler Bezugspunkt der europäischen Identität. Die wissenschaftlichen und kulturellen Traditionen von Europa sind in ihren verschiedenen Sprachen bewahrt.

Der Begriff der „Mehrsprachigkeit“ hat gesellschaftliche politische Aspekte. Vertreter mehrsprachiger Institutionen sind häufig selber nicht mehrsprachig. Individuelle Mehrsprachigkeit“ etwa kennzeichnet Menschen, die sich in mehr als einer Sprache zu verständigen wissen. Stattdessen hat der Begriff der „territorialen Mehrsprachigkeit“ einen politischen Sinn, die in mehr oder weniger einsprachige Sprachräume unterteilt sind, wie in Belgien mit Flämisch, Französisch und Deutsch. Die „institutionelle Mehrsprachigkeit“ ist, wenn Institutionen oder Organisationen ihre Dienste in verschiedenen Sprachen anbieten, etwa die UNO, die EU.

Viele Strategien werden vorgeschlagen, um das Problem der Mehrsprachigkeit zu lösen. Aber mangelt es diesen Vorschlägen an Komplexität.

Die Mehrsprachigkeitspolitik der EU zielt auf die Erhaltung der reichen sprachlichen Vielfalt Europas und auf die Förderung des Fremdspracherwerbs. In der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. März 2009 zur Mehrsprachigkeit: Trumpfkarte Europas, aber auch gemeinsame Verpflichtung (2008/2225(INI)) das Europäische Parlament schreibt: „Unter Hinweis auf seine Entschließung vom 27. April 2006 zur Förderung der Mehrsprachigkeit und des Sprachenlernens in der Europäischen Union: Europäischer Indikator für Sprachenkompetenz [...] in der Erwägung, dass die Mehrsprachigkeit in

den Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten, im Zusammenleben in unseren multikulturellen Gesellschaften und in den gemeinsamen Politikmaßnahmen der Europäischen Union von zunehmender Bedeutung ist [...] besteht auf der Anerkennung der gleichberechtigten Stellung der Amtssprachen der Europäischen Union in allen Aspekten der öffentlichen Tätigkeit;¹⁰³ und von allem „ist der Auffassung, dass die europäische Sprachenvielfalt eine große kulturelle Errungenschaft darstellt und es falsch wäre, sich in der Europäischen Union auf eine einzige Hauptsprache festzulegen.“¹⁰⁴

Derzeit gibt 24 Sprachen in Europa und die EU-Bürger haben das Recht darauf, in jeder Sprache an die EU-Institutionen zu wenden und auch in derselben Sprache eine Antwort zu erhalten. Allgemeine Informationen über die EU stehen in allen Amtssprachen zur Verfügung und Inhalte werden in die am meisten gesprochenen EU-Sprachen übersetzt. Aber die europäische Sprachenvielfalt kostet Mühe und Geld für die Übersetzer- und Dolmetscherdienste für die Organe der EU.

Mehrsprachigkeit von Rechtstexten bringt das Risiko von Widersprüchen mit sich, weil die verschiedenen Rechtsfassungen die Vorgabe der Gleichberechtigung haben. In vielsprachigen Staaten wird die Mehrsprachigkeit unterschiedlich behandelt. Positive Beispiele der offiziellen Mehrsprachigkeit sind die Schweiz, Kanada und Belgien, wo die alle Sprachen gleichwertige Bedeutung und Authentizität haben. Der Grundsatz der Gleichwertigkeit von mehrsprachigen Texten bestimmt Überlegungsprobleme, sogar in einem einheitlichen Rechtssystem und jedes Rechtssystem hat seine eigene Sprache. Damit ist auf der Ebene des internationalen und europäischen Rechts, wo es viele verschiedene Rechtssysteme gibt, immer schwieriger. Die Entstehung der EU führte zu

¹⁰³ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT-EN-DE/TXT/?qid=1505408485843&uri=CELEX:52009IP0162&from=IT>

¹⁰⁴ ibidem

einer Annäherung zwischen den beiden Familien: die der Gründung, römisch-deutschen und englischen Common Law. Aber wenn der EuGH echte Bedeutungsdivergenz festgestellt hat, bildet er eine neue Begriffe; und wenn der EuGH unter Ablösung vom national sprachlichen Text die gemeinschaftsbezogene Bedeutung einfach festsetzt, verliert der nationalsprachliche Wortlaut seine Bedeutung ganz.

Jeder Mensch besitzt das Recht auf die eigene Sprache. Sprache ist Basis der eigenen Identität, Verständigungsmittel des kulturellen Erbes. Um die Sprachenvielfalt erhalten, müssen wir in allen Sprache übersetzen, und jede Verfassung muss authentisch sein. Mehrsprachigkeit und sprachliche Vielfalt sind Grundwerte der Europäischen Union. Dies ist in Artikel 22 der Europäischen Grundrechte-Charta verankert. Mehrsprachigkeit bezieht sich auf die Koexistenz von mehreren Sprachen in Gesellschaften und Institutionen. Durch die Rechtsvergleichung der verschiedenen Sprachversionen finden wir die häufigste Art und Weise und näher an Absicht.

Europäische Union strebt nach Einheit in der Vielfalt, und die 24 Sprachen sind die Brücke zu anderen Menschen, sie öffnen uns den Zugang zu anderen Ländern und Kulturen. Aber wir müssen mit zu vielen Sprachen beschäftigen, aus diesem Grund, wird ein globalisiertes Englisch (Internationalish, Globish) auch außerhalb Europas als Hilfssprache gebraucht um die Kommunikation zu helfen. Englisch ist schon die Arbeitssprache in den Institutionen der EU, und werden alle wichtige Dinge in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik nur noch auf Englisch geschrieben. Dabei wird Englisch höchswahrscheinlich lange die internationale Hilfs- und Verkehrssprache bleiben. Das wird nicht mehr die Sprache von Großbritannien, aber Englisch wird eine Sprache, die von allen gebraucht wird, und so es wird von allen verändert und gehört niemandem mehr.

Il multilinguismo europeo prevede che tutte le lingue siano ufficiali e vengano rispettate in egual modo. Prediligere una versione linguistica equivale a costituire una gerarchia tra le lingue. Esse si influenzano tra di loro, soprattutto quando vengono imposte procedure di redazione in parallelo; interagiscono fra loro, sia per riflessi storici sia per scambi sincronici. Questo multilinguismo dinamico impone lo scambio tra le lingue, e la traduzione, è il testimone di questo movimento delle lingue e delle culture e del loro interscambio. (Arcaini, 2008)

Il multilinguismo è un tratto distintivo della geopolitica europea: sin dagli albori l'Europa è stata caratterizzata da una molteplicità di lingue e dialetti e bisogna che queste convivino al meglio perché fanno parte della storia e della cultura dell'Europa stessa. L'identità culturale europea è proprio nella sua diversità interna, nella sua apertura. Come viene enfatizzato dall'Action Plan 2005:

It is this diversity that makes the European Union what it is: not a 'melting pot' in which differences are rendered down, but a common home in which diversity is celebrated, and where our many mother tongues are a source of wealth and a bridge to greater solidarity and mutual understanding.

Nell'impero austro-ungarico convivevano più di dieci etnie che parlavano lingue diverse in un'area molto meno estesa: quel mito asburgico che Joseph Roth elogia ne "La marcia di Radetzky" e per cui ha provato sempre una grande nostalgia, un mito multiculturale e unificante nel quale non si riconoscevano gli uomini di diverse nazionalità perché tutti parlavano tutte le lingue. Diversa è l'immagine del futuro dell'Europa di Umberto Eco, non persone che parlano molte lingue, ma un mondo in cui parlanti di lingue diverse possano incontrarsi e parlare ognuno la propria lingua e intendersi ugualmente. (Eco, 1993)

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, quali valori comuni agli Stati membri, in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.¹⁰⁵

Tutto ciò significa cittadinanza europea, espresso nella Carta dei diritti fondamentali dell'Ue. La comunicazione multilingue conferisce trasparenza e democrazia nei processi decisionali dell'Unione. Il rispetto della diversità linguistica è un principio fondamentale e garantito nell'Unione, e la traduzione è “uno strumento di affermazione delle lingue e di difesa contro la loro minorizzazione rispetto ad altre lingue più potenti.”¹⁰⁶ L'Unione è composta da 27 Stati membri perciò possiamo dire che “la traduzione è la lingua ufficiale dell'Europa”¹⁰⁷. Essa non potrebbe esistere nè tantomeno funzionare senza la presenza di traduttori e interpreti; quindi gli organi della UE e anche gli Stati che la compongono devono garantire il diritto e una diretta informazione, indispensabile in un contesto sempre più in movimento come quello europeo al fine di una partecipazione attiva dei cittadini. A favore del multilinguismo c'è un fine democratico, affinché le istituzioni siano il più inclusive possibili. “Non si tratta di garantire soltanto un'astratta uguaglianza fra le lingue ufficiali quanto piuttosto un'eguaglianza fra chi usa le diverse lingue”¹⁰⁸. Infatti l'Art. 21 del Trattato dell'Unione

¹⁰⁵ Moccia, L. *Formazione di un giurista e di un diritto europeo* Giuffrè editore, Milano 2005 pag 555

¹⁰⁶ Ozbot, M. *La traduzione come elemento di pianificazione culturale* pag 77 in “plurilinguismo- contatti di lingue e culture”, Centro internazionale sul Plurilinguismo, Udine, 2010

¹⁰⁸ Venchiarutti, A. *Il multilinguismo come valore europeo* in Pozzo, B. Timoteo, M. op cit. 2008

europea prevede che ogni cittadino dell'Unione possa rivolgersi alle istituzioni nella sua lingua madre e ricevere una risposta nella stessa.

La realtà europea senza precedenti presenta un tessuto multilinguistico e multiculturale senza un substrato storico di riferimento comune. Certo, l'Europa è sempre esistita come realtà geografica e ha precedenti storici di alleanze e dominazioni comuni. Ma non è mai stata una sola cosa: ogni paese ha la sua propria storia e la sua cultura che ha ovviamente influenzato e modificato l'assetto giuridico. "I giuristi comunitari, per mantenere un certo grado di imparzialità e universalità e non pendere troppo per un unico stato, inducono una esasperazione di generalità ed astrazione delle regole rendendo chiara la consapevolezza dei limiti dell'integrazione."¹⁰⁹

Nella nostra società dominata da Internet e dalle telecomunicazioni il multilinguismo è la norma, ma abbiamo più che mai bisogno della traduzione giuridica, in quanto tutto si basa su di essa: la globalizzazione, il libero mercato, i mercati finanziari dipendono dalla traduzione legale. La crescente globalizzazione del mercato ha determinato la comparsa e la circolazione di documenti giuridici, primi fra tutti i contratti tra soggetti economici e giuridici di paesi diversi. Da ciò nasce l'esigenza di contratti bilingui e l'insorgenza della traduzione per rendere le parti ugualmente partecipi e consapevoli di ogni atto.

Il regime di multilinguismo dell'Unione europea è unico nel suo genere, ed è disciplinato dai trattati. L'art. 55 del Trattato sull'Unione europea stabilisce il principio del multilinguismo, e l'art. 342 del Trattato sul funzionamento dell'Unione conferisce al Consiglio la competenza di deliberarlo.

¹⁰⁹ Ajani, G. *Coerenza del diritto privato europeo – il problema del multilinguismo*, in op. cit Jacometti, V., pag 232

The goal of plurilingual communication in the administration of justice is equality: not only the right to trial in one's language but, more importantly, the guarantee that all the parallel texts of a plurilingual instrument will be interpreted and applied uniformly.¹¹⁰

I testi normativi comunitari, passando per meccanismi interlinguistici, possono presentare errori di traduzione, interpretazioni errate del testo originale che poi finiscono per essere intrinseci alla produzione testuale comunitaria, con conseguente mancanza di chiarezza in tutti i documenti di ogni lingua ufficiale. Nella Comunità Europea una delle prime linee guida per coordinare la redazione dei testi nelle lingue ufficiali fu il *Manual of Precedents drawn up by the Legal/Linguistic Experts of the Council of the European Communities* del 1977 per promuovere uniformità tra gli strumenti legali della Comunità e del Consiglio. Sottovalutare l'importanza del multilinguismo europeo in ambito giuridico causa errori nell'applicazione del diritto, affrontarlo aiuterebbe anche alla formazione dei concetti giuridici europei in modo indipendente rispetto alla terminologia nazionale che risulta molto spesso inappropriata rispetto al loro significato.

Non essendoci una lingua nazionale europea, il fattore linguistico è stato, diversamente da quanto avvenuto negli Stati nazionali, un fattore di differenziazione piuttosto che di coesione. Il plurilinguismo non è frutto di una semplice attività comparativa, ma è una declinazione di un unico concetto in altre 23 lingue. Il regolamento del Consiglio n. 1/1958 determina il regime linguistico e stabilisce che le lingue in cui sono redatti i trattati siano le lingue ufficiali e di lavoro. Ma si deve fare un'ulteriore distinzione perché le lingue ufficiali proclamate nel Regolamento del 1958, non sono anche le lingue di lavoro *de facto* che sono solo inglese e francese – raramente tedesco. Non è prevista nessuna

¹¹⁰ Sarcevic, S. *New approach to legal translation*. Kluwer law international, The Hague, 1997 pag 82

regolamentazione e nessun trattato sulla lingua della comunicazione, diversamente da quanto accade per l'ufficialità delle lingue; sono quindi chiamate lingue di lavoro non ufficiali, lingue di lavoro interne, o veicolari. (J. Ziller, 2017)

Ufficialmente, partendo dal presupposto che tutte le versioni sono autentiche e non possono essere considerate derivate di un'altra, ma devono essere indipendenti l'una dalle altre, gli atti sono redatti simultaneamente e non tradotti. Ovviamente, la realtà non è questa. Sarebbe un processo troppo lungo e troppo complicato da affrontare, quindi il Parlamento europeo ha optato per lavorare con solo tre lingue (inglese, francese e tedesco) e nominare lingue ponte (pivot) per facilitare la traduzione da queste lingue per smistare le altre traduzioni. Queste lingue ponte sono sei: inglese, francese, tedesco, italiano, polacco e spagnolo. La Commissione lavora solo in inglese e francese e la Corte solo in francese. La Corte di giustizia europea ha un regime linguistico proprio previsto dal Protocollo n.3 del suo Statuto: la lingua facente fede della Corte è quella usata nel procedimento delle decisioni emesse dalla stessa.

Riconosciuto dal Trattato di Roma come valore, il multilinguismo è la base del diritto comunitario nel quale la lingua svolge una funzione creatrice, oltre ad avere un ruolo politico. Ma è anche un problema pratico, acuitosi con l'ulteriore allargamento nel 2004. Da qui, i problemi posti dal linguaggio del diritto comunitario sono molteplici: tempi molto più lunghi nel processo di produzione normativa e aumento considerevoli di costi di traduzione. La traduzione non garantisce un unico esito positivo: si pensi alla traduzione nelle lingue dei Paesi membri effettuata da testi che originariamente sono scritti in inglese e in francese (le due lingue impiegate dagli uffici e dalle istituzioni comunitari). Se già i puristi inglesi e francesi fanno fatica a riconoscere in quei testi le

sembianze delle rispettive lingue, che dire della loro traduzione (spesso imperfetta) effettuate nelle altre lingue dei Paesi membri? E che dire di concetti che non sono comuni ai diversi ordinamenti e che tuttavia debbono essere impiegati per poter perseguire i fini di uniformazione e di armonizzazione delle regole della Comunità?

L'Unione Europea è la realtà con il servizio di traduzione più grande mai esistito. La traduzione è fondamentale per ogni campo della società, primo fra tutti è l'informazione: la circolazione di informazione politica e scientifica. Per questo la professione di traduttori interpreti e linguisti si sta evolvendo in ogni settore, dal marketing al turismo. Ogni istituzione comunitaria ha il suo servizio di traduzione e fanno tutti capo al DGT, che è la direzione generale della traduzione diviso tra Bruxelles e Lussemburgo.

Alcuni hanno pensato ad un multilinguismo moderato in alcuni campi e in altri hanno pensato di utilizzare solo alcune lingue. Nel 2001 fu istituito un comitato per fronteggiare l'ampliamento dell'Unione che esaminò quattro possibili soluzioni: 1) cambiamenti radicali al regime linguistico che prevedeva il monolinguisimo e lasciare alle singole nazioni il compito della traduzione e interpretazione nella propria lingua; 2) riduzione di lingue di lavoro a 6 lingue di lavoro o di sola destinazione; 3) plurilinguismo controllato; 4) plurilinguismo pieno, con lingue ponte. Si scelse per la 3 soluzione.

L'Unione Europea coesiste in un'area culturalmente omogenea; nonostante le indubbie differenze culturali e le asimmetrie linguistiche, il sapere dei giuristi è sorretto da concezioni alquanto livellate, le stesse lacune sono spesso comuni alle diverse comunità

linguistiche. L'omogeneità delle basi extralinguistiche facilita l'intesa fra i diversi testi redatti in altrettante lingue.¹¹¹

Bisogna evitare che il diritto diventi diseguale per errori di traduzione, perché proprio il diritto che dovrebbe dare a tutti la misura del giusto e dell'ingiusto, finisce per nascondersi dietro un linguaggio che impedisce questo scambio tra società e giustizia. Infatti, il linguaggio giuridico preclude la comprensione della politica e delle norme giuridiche proprio per sottrarre potere all'opinione pubblica e quindi al popolo, affinché sia meno capace di capire i messaggi a esso destinati. Questo ostacola la comunicazione e di conseguenza la democrazia. Per facilitare il dialogo tra cittadini europei e rendere più chiaro, trasparente e comprensibile il linguaggio della redazione degli atti delle corti europee si dovrebbero assumere linguaggi più semplici e comuni e redigere testi più brevi e sintetici.

La chiarezza è necessaria a far sì che il messaggio legislativo sia comprensibile al numero più ampio di cittadini europei, anche non giuristi, mentre la comprensione terminologica dovrebbe delimitare il significato dei termini giuridici utilizzati nei testi comunitari rispetto ai termini identici o simili impiegati nel discorso giuridico nazionale... I termini scelti nelle diverse versioni linguistiche di uno stesso atto comunitario devono poi veicolare con sufficiente comprensibilità il messaggio normativo, a prescindere dal fatto che i termini possano avere accezioni di significato differenti quando impiegati nei sistemi giuridici nazionali.¹¹²

¹¹¹ Sacco, R. *Dall'interpretazione alla traduzione* in (a cura di) E.I. Ferrari *Interpretazione e traduzione del diritto*, CEDAM, Padova, 2008, pag 9

¹¹² Rossi, R. *l'impatto del multilinguismo sull'armonizzazione del diritto privato europeo* pag 372 in *Europa e linguaggi giuridici* a cura di B. Pozzo giuffrè milano 2008

Ma il problema dell'opacità del diritto comunitario non sta nel multilinguismo in sé ma nei compromessi che fanno i legislatori degli Stati. I singoli Stati non hanno nessun interesse a incoraggiare il plurilinguismo per un motivo politico. A volte gli stessi linguisti considerano la diversità linguistica come una cosa negativa, come un ostacolo, perché infondo sarebbe tutto più semplice se si potesse comunicare in una sola lingua in Europa e nelle sue istituzioni; si eviterebbero molti problemi. Però non sarebbe giusto, “la diversità e molteplicità delle lingue non appartiene alla patologia, ma alla fisiologia del linguaggio.”¹¹³

Chi pretende di attentare alla varietà degli usi di una lingua e chi disprezza, ignora o calpesta e soffoca la pluralità di idiomi della specie umana, attenta alle sorgenti stesse di quel linguaggio che è fonte di vita civile ed etica. Qui può cominciare l'inumana, l'antiumana avventura del razzismo. Dalla comprensione della natura stessa del nostro linguaggio e delle nostre parole sorge un ammonimento di tolleranza, di rispetto, di sforzo di comprensione dell'alterità e diversità delle lingue come componenti costitutive di quel linguaggio che fa di noi esseri degni del nome di umani.¹¹⁴

¹¹³ De Mauro, T. *In Europa son già 103 – Troppe lingue per una democrazia?* Laterza editori, Bari 2014

¹¹⁴ De Mauro T. op. cit. 1999, pag 148

4.1 *Diritto alla lingua*

Come già accennato, esiste anche un rapporto estrinseco tra lingua e diritto, che riguarda la regolamentazione della lingua come diritto fondamentale. La maggior parte delle lingue esistenti non è riconosciuta come tale a livello giuridico.

La politica linguistica è molto importante per la garanzia del diritto di espressione e delle minoranze in nazioni bilingui o plurilingui. I diritti linguistici sono trattati in maniera diversa da Paese a Paese, e anche di epoca in epoca.

In un Paese nato dalla varietà di culture come gli Stati Uniti d'America, quando nell'800 c'erano ancora stati bilingui, vi erano d'obbligo scuole bilingui (in Colorado spagnolo-inglese o tedesco-inglese) e talvolta anche trilingui, cioè con inglese come lingua veicolare e tedesco e spagnolo come lingue di insegnamento. Ma oggi, con l'immigrazione dall'America latina, specialmente dal Messico, si sono affermati movimenti e in seguito legislazioni *English only*, per evitare il radicamento dello spagnolo e quindi mettere in dubbio la chiarezza del diritto. (G. Poggeschi, 2010)

Non in tutte le Costituzioni viene fatto riferimento alla lingua e alla protezione linguistica, a volte viene solo enumerato tra i criteri di non discriminazione. Il primo paese a parlare di lingua fu il Belgio con la Costituzione del 1830. A volte è uno strumento di rivendicazione sociale e culturale come nel caso della Lettonia, la quale dopo la caduta del comunismo ha dovuto lottare per affermare la sua lingua debole per contrastare una lingua come il russo, tra l'altro lingua madre di tantissimi cittadini lettoni. Oppure viene usato come fattore di divisione inter-entico come nel caso dei Balcani. La lingua è un fattore di identità di un

popolo diventa quindi un elemento di rivendicazione di autonomia, come accade in Catalogna o in Scozia. Infine, la lingua è un fattore (o meglio un pretesto) politico, come quello religioso (Partition tra India e Pakistan 1947) per una sanguinosa discriminazione come è accaduto nella rivolta di Dacca nel 1952 che ha portato il Bangladesh a separarsi definitivamente dal Pakistan nel 1971, o una guerra come tra cingalesi e tamil negli anni '50.

Per la garanzia e la tutela delle lingue minoritarie è stata istituita la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del 1992. Essa si prefigge di salvaguardare la sopravvivenza delle lingue minoritarie a rischio di estinzione e promuoverne l'uso. È stata istituita anche un'organizzazione non governativa all'interno della Commissione europea per le lingue meno usate European Bureau for Lesser used Languages (EBLUL) formatasi nel 1982 e sostituita dall' European Language Equality Network (ELEN), lavorava per sviluppare una cooperazione tra le comunità delle lingue meno usate e sostenersi nella promozione della diversità linguistica.

Nella maggior parte dei paesi plurilingui ci sono due o più lingue ufficiali ma vige un solo sistema giuridico (Belgio, Russia, Svizzera), alcuni invece sono anche “*bilegal*” cioè hanno o due sistemi giuridici o un sistema misto (Canada, India). In ogni caso, il problema maggiore è standardizzare in tutte le lingue ufficiali la terminologia giuridica. Un caso particolare è quello del Canada perché nonostante siano “solo” due le lingue ufficiali, ci sono due sistemi giuridici diversi in cui si deve tradurre il *civil law* in inglese e il *common law* in francese. Il bilinguismo è stato riconosciuto a livello costituzionale con il *Constitution Act* del 1982 e a livello legislativo nell'*Official Languages Act* del 1985 che ha lo scopo di “ensure respect for English and French as the official languages of Canada and ensure equality of status and equal rights and

privileges as to their use in all federal institutions”. Quindi in Canada si esprime il diritto civile francese in inglese e il *common law* in francese, situazione che porta a difficoltà linguistiche e giuridiche che sono state affrontate svolgendo a livello linguistico un’opera di concordanza terminologica e a livello giuridico un’opera di armonizzazione legislativa. Circa il primo aspetto, dal 1981 esistono, per decisione politica, una lingua con cui esprimere i testi di common law in francese (denominata *la common law en français*) e una lingua con cui esprimere i testi di *droit civil* in inglese (denominata *The civil law in English*), elaborate, sotto il coordinamento del Ministero federale della giustizia, dal *Translation Bureau* federale e da una serie di centri di giurilinguistica.¹¹⁵

Per questi problemi linguistici sono stati redatti atti come la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali o l’art. 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966. Importante è la direttiva europea in tema di diritto all’interpretazione e alla traduzione in ambito di procedimenti penali 2010/64/UE con la quale sono stati stabiliti provvedimenti riguardo il riconoscimento reciproco delle decisioni; essa inoltre garantisce l’assistenza linguistica gratuita per proteggere i diritti fondamentali delle persone oltre che rafforzare la cooperazione fra stati membri. Questo aspetto della comprensione linguistica in ambito giudiziario era già stato oggetto di attenzione nel 1948 nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, nella quale l’Art.7 afferma che “Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge.” E l’Art. 10 dichiara: “ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti a un tribunale indipendente e imparziale, al fine della

¹¹⁵ Megale, F. op. cit. pag 44

determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.”¹¹⁶

4.2 *Ruolo del traduttore in ambito plurilingue*

È crescente, a livello europeo e anche quello internazionale, l’impegno per assicurare all’imputato che non comprende la lingua parlata in udienza di poter usare la propria lingua madre per potervi partecipare attivamente. Ulteriori passi avanti si compiono nel 1976 con il Patto internazionale sui diritti civili e politici nel quale si legge esplicitamente nell’Art.14 comma 3 (come anche l’art. 111 Cost.) il riferimento al diritto dell’imputato di farsi assistere da un interprete qualora non comprenda la lingua usata in udienza. Il diritto di espressione e di difesa nella propria lingua madre fa parte dei diritti linguistici di prima specie, perché fanno parte di libertà fondamentali che devono essere garantite. (G. Poggeschi)

Servizi come l’interpretazione e la traduzione sono divenuti ormai una parte essenziale della vita pubblica, un diritto umano basilare che spetta ad ogni individuo. E’ pressochè impossibile avere

¹¹⁶ Dichiarazione universale dei diritti umani

fiducia nella giustizia e nel principio di equità fintanto che non si ha la certezza che ogni parte coinvolta in un procedimento legale sia messa nelle condizioni di avere una piena e soddisfacente comprensione di quanto viene detto nel corso del procedimento e di partecipare attivamente allo stesso.¹¹⁷

La figura del traduttore è molto importante in un processo che viene effettuato in territorio di lingua diversa da quella di uno o più attori del processo, l'imputato può rivolgersi alla Corte nella propria lingua madre ed essere risposto nella medesima lingua, quindi essere assistito da un'interprete. Qualora un testo non fosse comprensibile da tutti i componenti del processo l'intervento del traduttore è previsto dalla legge, in caso contrario, in cui il testo di lingua straniera è comprensibile a tutti i soggetti, non è necessaria la presenza del traduttore. La figura dell'interprete è diversa perché ha lo scopo di consentire un dialogo tra i partecipanti. La Commissione europea ha recentemente riconosciuto un ruolo importante all'interprete:

Interpreters also help the institutions of multilingual societies to function. They support immigrant communities in courts, hospitals, police and immigration services. Properly trained, interpreters thus contribute to safeguarding human and democratic rights¹¹⁸

L'interprete giudiziario deve necessariamente avere una serie di competenze purché sia affidabile: deve avere una conoscenza del sistema giudiziario del paese del procedimento e della procedura penale ma anche una conoscenza del sistema giudiziario del paese dell'imputato; deve padroneggiare in entrambe le lingue i concetti e la terminologia giuridica; conoscere le varie lingue speciali e le possibili varietà e gerghi

¹¹⁷ Boni, D. e Tagliaferro, G. *L'importanza dell'interpretazione nel settore giuridico per la salvaguardia dei diritti umani: dalla legislazione internazionale ed europea a quella italiana in Mediazione linguistica e interpretariato* (a cura di) M. Rudvin e C. Spinzi, CLUEB, Bologna, 2013 pag 70

¹¹⁸ Action Plan 2005

(gergo della polizia e della criminalità, popolare e formale). Inoltre deve essere anche un mediatore, quindi le sue competenze non sono puramente linguistiche ma anche culturali perché la lingua è la chiave di accesso a una storia diversa di una cultura diversa di un mondo diverso. Gli interpreti e traduttori giudiziari sono figure svalutate a cui non viene riconosciuta l'importanza che hanno. Purtroppo in Italia, a differenza di Paesi come Gran Bretagna e Svezia, c'è una mancanza di formazione specifica di interpreti e traduttori giudiziari, spesso sono pochi e non professionalmente adeguati.

Il traduttore è il linguista riscrittore del testo, è sia ricevente sia produttore del messaggio. È colui che “traduce” (*trans* attraverso e *ducere* condurre), “che conduce da una lingua all'altra, ma anche colui che, secondo un senso più ampio di *traducere*, trasporta da una condizione di vita ad un'altra”¹¹⁹. La traduzione è quindi una riscrittura, riformulazione del testo: “tradurre significa riformulare un testo in una lingua diversa da quella in cui esso è formulato.”¹²⁰ Vi sono difficoltà sia a livello intralinguistico, di decodifica del messaggio giuridico, sia a livello interlinguistico, affinché questo messaggio sia compreso nella lingua di arrivo. Bisogna riconoscere che i traduttori creano il diritto, perché la lingua soprattutto in ambito comunitario è la sostanza stessa della produzione legislativa. È una responsabilità e un'autorità, per questo un lavoro da non sottovalutare. Molto spesso i traduttori devono adottare degli accorgimenti per neutralizzare frasi o concetti del testo di partenza ai fini di una migliore comprensione; rendendo lo stile meno

¹¹⁹ Soncini Fratta, A. *Tradurre un atto giuridico (pratica linguistica di intervento tra francese e italiano)* in (a cura di) Schena, L. Snel Trampus, R. *traduttori e giuristi a confronto interpretazione traducete e comparazione del discorso giuridico Vol 2*, CLUEB, Bologna, 2000

¹²⁰ Guastini, R. *Dalle fonti alle norme*, Giappichelli, Torino, 1990

aulico e più trasparente, meno burocratico; altre volte si interviene per ristabilire un tono medio e ammorbidire determinate dichiarazioni politiche che possono risultare brusche o inopportune. È un vero e proprio lavoro di esegesi, interpretazione e riscrittura.

I traduttori giuridici in molti contesti hanno ruoli importanti come presso la Corte Internazionale di Giustizia a L'Aia, dove vengono chiamati “segretari legali” poichè sono coinvolti nell'amministrazione della giustizia; in Canada, gli specialisti in redazione legale sono chiamati “assistenza legale”. In Unione Europea, nonostante la mole di lavoro di traduzione che va fatto, i traduttori legali sono solo giuristi con competenze linguistiche a volte non sufficienti; inoltre, non vi sono corsi per la formazione di linguisti in redazione giuridica oppure percorsi di studio per giuristi e linguisti che li pongano sullo stesso livello fornendo agli uni le competenze mancanti, affinché possano lavorare e collaborare insieme, come accade in Canada.

In un sistema legale multilingue, l'interpretazione viene fatta in base alla mutua comprensione tra giuristi parlanti più di venti lingue diverse con background e tradizione giuridica diversa; di conseguenza non può essere basato su un criterio letterale e relativo piuttosto su un criterio *context-bound*. Si ha invece una corrispondenza di significato quando tutti i testi, sebbene redatti in lingue differenti, fanno riferimento allo stesso sistema giuridico; come ad esempio accade in Svizzera, Belgio, Finlandia. Avendo un sistema comune di riferimento, ogni parola esprime lo stesso concetto.

Il crescente contatto tra i paesi dovuti alla mobilitazione degli individui (comunicazione, turismo, flussi migratori) ha portato alla costruzione di un mondo più omogeneo sia economicamente sia politicamente grazie anche all'integrazione di sistemi giuridici diversi (Unione Europea o

sistemi bi-legal). Ciò ha aumentato l'attenzione per la salvaguardia dei diritti linguistici e quindi per la traduzione giuridica, fattore essenziale per la parità e l'equità linguistica.

La traduzione è sempre stata fonte di conoscenza. Anche sotto il fascismo e in epoca di dissidi politici e culturali, la traduzione veniva usata come uno strumento di sovversione, informazione e letteratura dirottata perché interpretata con un punto di vista diverso e per portare nuove conoscenze.

5. Proposte e soluzioni per l'Europa

Compresi che gli uomini si parlano, sì, l'un l'altro, però non si capiscono; che le loro parole sono colpi che rimbalzano sulle parole altrui; che non vi è illusione più grande della convinzione che il linguaggio sia un mezzo di comunicazione fra gli uomini.¹²¹

Questa può essere una visione molto negativa e pessimista della comunicazione tra lingue diverse, specialmente in ambito giuridico. Purtroppo le incomprensioni ci sono e ci saranno sempre, e comunicare non è una cosa così scontata e così semplice come la reputiamo. Lo dimostra il fatto che rimane un problema – sottovalutato, ritenuto superficiale e di poco conto – che può ottenere risvolti positivi e negativi, a seconda di come vi si approccia; un problema che più ci si addentra ad affrontarlo, più può sembrare insormontabile. Se vogliamo che questo assetto globale improntato sulla cooperazione internazionale comunichi davvero, e ovviamente non solo per quanto riguarda gli Stati e chi di potere, se vogliamo che i cittadini diventino cittadini europei e cittadini del mondo, non possiamo far finta che questo problema non esista. Questo problema è la comprensione degli atti giuridici da parte di tutti, qualsiasi lingua essi parlino. Il contesto europeo è il banco di prova di quest'ideale dell'unione nella diversità, della confederazione senza barriere.

Ma quali potrebbero essere le alternative per una maggiore comprensione del linguaggio giuridico in Europa? Come si potrebbe ottemperare alle incomprensioni derivate da fraintendimenti e errori di traduzione e interpretazione degli atti giuridici?

¹²¹ E. Canetti "Potere e sopravvivenza"

Abbiamo visto come sia intricato il labirinto europeo, attualmente gli atti vengono redatti solo in tre lingue principali (ovvero le lingue più parlate e storicamente appartenenti alla diplomazia europea) : inglese, francese e tedesco in seguito tradotti nelle altre lingue ufficiali dell'UE. Molti sono in disaccordo e insoddisfatti dalla scelta di queste tre lingue. Inoltre non possiamo dire che questa scelta faciliti completamente i processi di traduzione perché stiamo parlando di tre lingue molto diverse tra loro e di lingue giuridiche e ordinamenti altrettanto differenti. Fra l'altro, questo procedimento sembra essere un po' in contraddizione con il principio di eguaglianza e status paritario delle 24 lingue dell'Unione Europea. Sembra impossibile adempiere ad una completa parità linguistica con tante lingue diverse tra loro e allo stesso tempo garantire l'efficacia del messaggio univoco.

Molte sono state le soluzioni proposte da studiosi, giuristi comparatisti, linguisti che si sono interessati a questo complesso argomento per una migliore convivenza nel panorama internazionale non solo linguistica, ma anche politica e sociale. In prospettiva europea la situazione è più complessa ma è stata troppo sottovalutata come sono state sottovalutate le conseguenze e i miglioramenti che una soluzione adatta potrebbe apportarvi. Con l'ultimo allargamento è cresciuta la spinta verso nuovi metodi di comunicazione giuridica.

5.1 *Co-redazione degli atti*

Un'alternativa possibile potrebbe essere la co-redazione degli atti normativi, in luogo della traduzione. Nelle istituzioni europee si parla di "co-redazione" ma in realtà le lingue di redazione sono limitate a tre, e più spesso a due, le altre sono traduzioni, autentiche e ufficiali e che fanno fede tutte, ma pur sempre traduzioni. Gli atti non sono "pensati" quindi in tutte le lingue ufficiali ma soltanto in due. Piuttosto che redigere gli atti in inglese, francese e tedesco e tradurli nelle altre lingue, si dovrebbero scrivere in maniera simultanea tutti gli atti in tutte e 24 lingue. Questa alternativa viene scartata per la complessità di lavoro richiesto e la mole di tempo da impiegarvi, questo implicherebbe un lavoro molto più impegnativo e di conseguenza un capitale umano più specializzato: equipe di giuristi linguisti e traduttori giuridici e terminologi di ogni paese.

In ambito internazionale si rischia di avere ancora più lingue per un solo trattato o per una singola negoziazione. Però il vantaggio di questa scelta sarebbe la garanzia di un'interpretazione e una scrittura di un atto fedele a quella lingua e coerente con il sistema giuridico di quel determinato paese, senza influenze esterne dunque senza concetti propri di un'altra lingua che faticano a essere compresi. Senza dubbio, si avrebbe un processo ermeneutico più chiaro che potrebbe portare ad una maggiore certezza normativa e partecipazione del cittadino a livello nazionale ed europeo. Il metodo della redazione parallela è fatto in simultanea come l'interpretazione, dunque non c'è una gerarchia tra i testi, non esiste più un source text e un target text.

La tecnica redazionale comunitaria, in realtà, non è né quella di co-redazione sullo stampo canadese o svizzero, né testo di partenza –

traduzioni. Il testo di partenza europeo è sempre soggetto a modifiche e retroazioni delle altre versioni, è quindi sempre in evoluzione e aperto. (T. Gallas) Viene definito come «coredazione» il caso in cui nella stesura del testo L2 è possibile una retroazione su L1, in maniera che questo possa essere modificato, corretto o perfezionato nel corso della trasposizione in L2. Non è quindi una vera e propria co-redazione intesa come stesura completa dello stesso testo. Molti fraintendimenti avvengono nella traduzione da una lingua all'altra, molti concetti si perdono in questo passaggio, sia che facciano parte del linguaggio naturale, sia del linguaggio giuridico. Ma è anche vero che la tecnica della retroazione, grazie alla comparazione dei testi, può portare a delucidazioni sul testo di partenza. E questo porta via una gran mole di tempo e di lavoro per gli addetti, perché basterebbe pensare e redigere il testo nella propria lingua – anche perché molti traduttori non usano quasi mai la loro lingua madre. Questo è molto chiaro dalle impronte linguistiche che i funzionari lasciano nelle loro traduzioni imperfette (ad esempio, *actual* non viene usato nel senso di effettivo, reale, ma con il significato di "attuale" (*current*), per garantire delle prestazioni usano *ensure*, anziché *provide*.)

Per evitare perdite o errori di interpretazione, la redazione nella propria lingua può essere un provvedimento al fine di migliorare il processo legislativo. Ogni delegazione lavorerebbe con la propria lingua naturale, concetti e termini giuridici appartenente al proprio codice giuridico; e per quanto riguarda i termini propri del diritto comunitario, sarà il gruppo di redazione che, passato al vaglio tutte le soluzioni traduttive possibili, può scegliere se cercare un equivalente concettuale e spiegarlo con una nota o fare altrimenti. Una collaborazione tra le due figure è necessaria per l'efficacia comunicativa che a volte si perde lasciando il compito in mano solo al legislatore. Il traduttore, quanto al giurista, è importante in ambito sovranazionale, crea la legge al pari di un legislatore. Attuare

questo provvedimento può avere molti svantaggi perchè il lavoro non si limiti ad una “semplice” traduzione ma sia un’effettiva redazione degli atti, ma per una maggiore precisione e comunicazione intra-statale e inter-statale. Il ruolo del traduttore giuridico ha già subito una svolta in Canada, il primo paese a sperimentare una transizione da traduttore a redattore, o meglio in co-redazione. Il Canada ha elaborato cinque diversi metodi di drafting legislativo bilingue, utilizzati ormai da tempo nella redazione della legislazione federale: *alternate drafting*, *shared drafting*, *double entry drafting*, *parallel drafting* e *joint drafting*. Nel primo i due redattori decidono quali parti devono essere redatti in inglese e quali in francese. Ciascun drafter redige la sua parte in modo separato, poi vengono scambiate e tradotte. Lo *shared drafting* si svolge in modo analogo all’alternate drafting, solo che le parti originarie in inglese e in francese corrispondono alla metà esatta del testo. Il *double entry drafting*, prevede che la legge venga redatta congiuntamente da entrambi i *drafter* – anche se raro poiché non sono numerosi i *drafter* che padroneggiano ad un pari livello entrambe le lingue ed entrambi i diritti. Il *parallel drafting*, ognuno redige in modo separato l’intero testo. Tale metodo obbliga ad una consultazione permanente fra i *drafter*, che nel corso della redazione si svolge anch’essa articolo per articolo. Al termine di questa fase i due testi vengono scambiati e tradotti. Infine, nel *joint drafting* i redattori insieme redigono l’intero testo sempre procedendo articolo per articolo. Tale metodo viene tuttavia considerato eccessivamente dispendioso in termini di tempo. (F. Megale, 2008)

In Belgio invece il *Service de concordance* del Consiglio – che cura sia la traduzione sia la concordanza dei testi - esamina le due versioni, francese e neerlandese e sono valutate su un piano di assoluta parità. Gli atti possono essere redatti interamente in una lingua e poi essere tradotti oppure nascere da una collaborazione di redattori delle due lingue. Questo è stato fatto per garantire una maggiore oggettività nelle

operazioni, una mutua cooperazione tra i redattori di testi giuridici è la sintesi migliore in un Paese bilingue o plurilingue ma più difficilmente applicabile in un contesto sovranazionale e internazionale. Diventando il traduttore parte attiva del processo di redazione, acquisisce una maggiore autorità decisionale nelle scelte linguistiche e indipendenza dal testo di partenza, responsabilità che adesso non può assolutamente assumere, essendo vincolato da molti limiti decisionali. Ciò ha significato inoltre una maggiore preparazione legale da parte dei traduttori e non solo linguistica.

La giurilinguistica comparativa è una disciplina in crescente evoluzione in prospettiva internazionale e mira ad una preparazione linguistica efficace dei giuristi che, in ambito internazionale e soprattutto europeo, debbano confrontarsi con colleghi stranieri e traduttori e linguisti. (H. Mattila, 2006)

Il fatto di essere pensati fin dall'inizio in ciascuna delle due lingue permette di ottenere nei due testi una maggiore chiarezza del linguaggio, non soggetto alle costrizioni che sono proprie della traduzione e che spesso obbligano a compromessi nella lingua d'arrivo, sia per non scostarsi troppo dalla lettera della lingua di partenza, sia per non risolvere in senso dato un'eventuale ambiguità di questa.¹²²

¹²² Gallas, T. *Corelazione e traduzione giuridica nella legislazione multilingue, in particolare quella comunitaria* in *La traduzione. Saggi e documenti, IV, Ministero per i beni culturali e ambientali, divisione editoria*. Roma, 1999 pag 137

5.2 *Lingua europea*

Costruire una nuova lingua potrebbe essere un'altra valida proposta: non completamente *ex novo* come una sorta di esperanto, che non è mai riuscita a diffondersi come lingua internazionale (composta un vocabolario di radice latina, slava e germanica, si proponeva di essere una lingua universale oltre i confini degli Stati e delle lingue imposte); ma redigere i testi comunitari in un linguaggio composito europeo. Sono già entrati a far parte delle varie lingue nazionali giuridiche i termini tipici del diritto comunitario che hanno influenzato il nostro vocabolario portando a confusioni di significato di una stessa parola. La Comunità ha apportato cambiamenti nei vari ordinamenti a livello linguistico. Esiste già quindi un vocabolario giuridico europeo, essendo il diritto europeo quasi nuovo, vi sono concetti che non esistevano in nessun ordinamento, e con essi anche i termini che li designano. È un idioletto proprio dell'attività delle istituzioni europee. Questo viene chiamato in svariati modi; *Europeak*, *Eurocratese*, *Eurokargon* in inglese, in francese *eurobaillage*, in tedesco *Eurowelsch*, in italiano *euroletto* o *comunitarese*. Questi termini però hanno una cadenza dispregiativa ad indicare l'oscurità di tale idioletto, criticato di essere poco fedele alla lingua dei vari Stati membri e quindi lontano dai cittadini non diversamente dai vari "burocratesi". E questa è una soluzione opinabile; data la necessità di un linguaggio *ex novo* per termini estranei agli ordinamenti nazionali, ci si può limitare ad un vocabolario europeo, senza creare una lingua vera e propria con strutture sintattiche oscure e pedanti che finiscono per diventare un nuovo burocratese incomprensibile e confondere il cittadino ma anche i giuristi stessi. Questi termini hanno una corrispondenza equivalente tra tutti gli Stati membri perché dispongono dello stesso concetto, cosa che non accade

nei linguaggi propri linguaggi giuridici. Si va quindi a utilizzare un lessico specifico come già sta avvenendo, infatti molto utilizzati sono i derivati formati dal prefisso euro- (*eurozona*, *euroscettico*).

Partendo dalla situazione odierna, possiamo optare per una traduzione incompleta: tradurre quello che è il linguaggio naturale ma lasciare invariati i termini che meglio esprimono un concetto giuridico in quella lingua perché nati in seno a quell'ordinamento e quindi propri di quel sistema linguistico e giuridico. Esistono termini intraducibili, o altri senza corrispettivo in altre lingue, per cui non si può parlare di sinonimia completa, essendovi sfumature che non possono essere comprese appieno. Si rischia spesso di tradurre male un termine in un'altra lingua, e questo porta a fraintendimenti e incomprensioni. Termini propri del diritto romano e quindi di traduzione direttamente romanista espressi in latino non possono essere tradotti perché assimilati in quella lingua; o termini inglesi come *trust* o tedeschi come *Rechtsgeschäft*, sono portatori di un concetto nato all'interno di un linguaggio giuridico, di un sistema giuridico. Questi termini dovrebbero rimanere tali per non tradire il concetto né la lingua che li esprime dovrebbero rientrare in un sistema misto di linguaggio giuridico europeo per adempiere a quel famoso motto europeo "uniti nella diversità". Bisogna unire i nostri concetti e "metterli in comune" affinché non siano propri solo del nostro sistema ma anche quello europeo che è composto da ognuno dei nostri linguaggi e ognuno dei nostri ordinamenti ed è normale che sia frutto di un'influenza reciproca e di un'assimilazione interpretativa e concettuale. Dobbiamo quindi rimanere fedeli alla nostra tradizione storico-culturale giuridica e rispettare il linguaggio che la esprime, non dobbiamo tradire la nostra lingua (e anche quella degli altri) attribuendole nuovi sensi e significati. Questo non vuol dire non commistione o chiusura delle frontiere linguistiche e giuridiche, anzi significa portare all'interno della

comunità qualcosa di “autentico” che va a creare un misto di linguaggi e concetti autentici proprio dell’Unione. Unione non significa rinunciare a quello che caratterizza ogni stato e ogni cultura ma mantenere le nostre particolarità: un’unione di unicità.

Per costruire e sviluppare un’identità europea culturale che rispecchi anche le varie nazionalità, gioca un ruolo fondamentale la comparazione, perché “l’armonizzazione presuppone il riconoscimento, non ingenuo, delle diversità.”¹²³

5.3 *Lingua franca*

La via più semplice e anche la più immediata per eliminare il problema della traduzione nelle istituzioni europee – diventata sempre più difficile dal 2004 quando le lingue sono diventate un po’ troppe da gestire – sarebbe quella di adottare una lingua franca. Questo è il modo più semplice e pratico che agevolerebbe non solo la redazione scritta di atti giuridici ma soprattutto la comunicazione in sedi ufficiali. Ovviamente chi ricoprirebbe questo ruolo sarà l’inglese. Infondo lo è già, specialmente per quanto riguarda la comunicazione orale tra funzionari. Entrato nel 1973 come lingua di rappresentanza del Regno Unito, l’inglese ha poi avuto sempre maggior peso all’interno dell’Unione e non

¹²³ Angelo, T. *The challenge of diversity in diritto contrattuale europeo tra direttive comunitarie e trasposizioni nazionali* a cura di Barbara Pasa, Piercarlo Rossi, Martin Weitenberg, G. Giappichelli editore, Torino, 2008

solo in ambito di redazione o di comunicazione politica ma in tutto. A livello orale l'inglese è la lingua di lavoro indiscussa, sia perché tutti conoscono l'inglese, sia perché è indubbiamente la lingua nella quale si riesce a comunicare meglio, per la sua immediatezza e velocità comunicativa. Questo agevolerebbe la comunicazione dell'Europa con il resto del panorama internazionale dove l'inglese ha un potere affermato (dopo la seconda guerra mondiale grazie alla supremazia degli Stati Uniti). L'inglese è la lingua della scienza, della tecnologia e del mercato libero quindi dell'economia, del marketing e del turismo: è la lingua di comunicazione e mobilità dei cittadini europei, è la nostra lingua franca. I progetti europei di scambi tra studenti e giovani lavoratori trovano nell'inglese un mezzo comune con cui interagire (programmi Erasmus e Leonardo, i corsi binazionali e i corsi di laurea in lingua inglese nelle università per porre i giovani studenti in un piano internazionale e permettere loro di avere competenze nella lingua della ricerca). È la chiave di volta della conoscenza individuale. Stiamo diventando sempre più cittadini europei, siamo abituati ad andare oltre le nostre frontiere e viaggiare all'interno di questa Confederazione e questo è anche grazie alla nostra conoscenza dell'inglese un po' voluta, un po' obbligata ma che sappiamo essere fondamentale per una maggiore fluidità tra stati e cittadini e per comunicare senza dover imparare 23 lingue diverse. L'inglese sembra quasi incarnare quell'identità europea che cerca di radicarsi; ovviamente sempre preservando l'identità nazionale e garantendo i diritti linguistici di prima specie e rimanendo comunque cittadini del nostro Paese di origine, se quest'Unione europea vuole sopravvivere – e superare tutti i contro e le tutte le avversità che vi si possano presentare – è giusto che i cittadini degli stati membri si sentano parte di questa comunità anche a livello culturale, attraverso la condivisione di qualcosa che è proprio europeo e comune a tutti. D'altronde, proprio Schumann voleva che il suo progetto europeo unisse

i popoli e non i governi. Idealmente l'inglese può essere un nuovo esperanto, una lingua condivisa, che abbiamo fatto nostra e non quella che prendiamo in prestito dai britannici: un inglese europeo nato dal miscuglio e dalla contaminazione. Se “Zamenhof potesse sentirci parlarlo, sarebbe fiero di noi. Del resto è lui che per primo ce l’ha insegnato: le lingue non si fermano alle frontiere, non appartengono a Stati o governi, ma sono della gente che le parla.”¹²⁴

Inoltre, anche fuori dall’Unione Europea l’inglese è parlato da tutti, e non solo i Paesi appartenenti al Commonwealth. “Molti strumenti internazionali sono redatti in inglese e le banche-dati della casistica giurisprudenziale che li applica contengono decisioni tradotte in inglese”¹²⁵. CISG, UNICITRAL, UNILEX sono tutte accessibili in inglese. Si è sviluppato un vero e proprio Word English che secondo David Crystal è una vera e propria varietà di inglese. Questo inglese internazionale ha però un lato oscuro che è il *globish* che si sta diffondendo a tutti i livelli internazionali. Come ogni lingua franca è appunto una lingua che facilita la comunicazione tra parlanti di lingue diverse, e lo sa bene l’inglese che è storicamente la lingua franca per eccellenza – si pensi all’India o ai paesi africani colonizzati dall’Inghilterra – e ha sempre avuto un ruolo catalizzatore tra le varie lingue e culture, soprattutto nel periodo post-coloniale. Infondo così sono nate le altre varietà di inglese, anche se nascevano da una storia diversa, quella coloniale.

Ma in ambito giuridico l’inglese è la lingua del Regno Unito e del common law e questo ha provocato non poche divergenze tra gli stati ad ordinamento civil law. Ma l’inglese è una lingua molto malleabile e soggetta a continue modifiche, più di ogni altra lingua, quindi nel corso

¹²⁴ Marani, D. *Esperanto, l’utopia fallita della lingua unica europea* in La Stampa Cultura il 14/04/2017

¹²⁵ Ferrari, S. *Comunicare in un contesto internazionale* in op. cit. B. Pozzo V. Jacometti pag 61

del tempo durante la sua permanenza in Europa è “scesa a compromessi” e si è adattata alle esigenze del civil law. Quindi l’inglese che noi adoperiamo non è il British English né l’inglese giuridico è quello della House of Lords che parla common law; piuttosto è un inglese europeo, come è stato definito *Eurenglish*. Essendo una lingua “diversa” e fondamentalmente neutra, ossia scissa da ogni ordinamento giuridico, l’inglese è quella che meglio si presta alla comunicazione comunitaria e la miglior candidata come lingua unica dell’Unione Europea senza che questo provvedimento possa venir meno al principio di uguaglianza delle 23 lingue degli stati membri, perché ha quelle caratteristiche di internazionalità ed universalità che possono renderlo lingua neutra, libera da connotazioni particolari. Una lingua che appartiene ai cittadini e a nessun Paese.

Il cosiddetto legal English “is both simplified, having been drafted according to principles of plain English, and cross cultural.” Questa “privileged position of English, and the fact that it is being used prevalently by non- native speakers, inevitably leads to simplification.”¹²⁶

Questo potrebbe essere ancora più legittimo nel momento in cui, a breve, il Regno Unito non sarà più uno stato membro dell’Unione Europea. L’uscita dell’inglese come lingua ufficiale del Regno Unito inevitabilmente legato all’ordinamento inglese di matrice common law, favorirebbe lo status dell’“inglese europeo” come lingua super partes. Questa lingua senza la quale non potremmo immaginare questo mondo, potrebbe sopravvivere anche dopo la Brexit.

¹²⁶ Tanner, S. *The Past, Present and Future of Legal English in the UK and Abroad*, in Atti dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Lettere e Filosofia e Belle Arti, vol. LXXXII, Napoli, ESI, 2006, 201-207. In B. Pozzo *La traduzione dall’inglese come lingua giuridica nel contesto del multilinguismo europeo: problemi e prospettive*

Ci si è domandato ovviamente se insieme al Regno Unito se ne andrà anche il suo idioma dall'Unione Europea; dopo che il referendum del 23 giugno 2016 ha visto la Gran Bretagna votare a favore dell'uscita del suo Paese dalla UE. Sembra impossibile che una lingua di tale spessore e importanza possa mai abbandonare completamente l'Europa solo perché la sua permanenza è legata al Regno Unito, che una volta uscito dall'Europa non sarà giustificata più all'interno delle sedi dell'Unione. Si rimarrebbe con francese e tedesco al comando come era alla nascita della Comunità Europea, quindi si è pensato ad un incremento delle comunicazioni in francese e tedesco per "abituare" i rapporti a vivere senza l'inglese. Ma purtroppo i parlanti di francese e tedesco sono di gran lunga inferiori a coloro che parlano l'inglese come seconda lingua. Questo può essere un problema molto grande e un ostacolo in più da fronteggiare per la convivenza europea e che può inficiare anche i rapporti commerciali con i paesi extracomunitari. Fortunatamente, l'inglese è diventata appunto una lingua veicolare e questo non dipende dalla presenza o dall'uscita del Regno Unito dall'Unione, quindi si perderà l'inglese standard ovvero il British English usato dai britannici in Europa, perché almeno ufficialmente è inevitabile l'uscita dell'inglese come lingua scelta da un paese membro – avendo l'Irlanda scelto il gaelico - ma quella che rimarrà è tutta un'altra lingua. Per far restare l'inglese all'interno della Ue si dovrebbe cambiare l'articolo 342 del Trattato che prevede "una lingua per paese", per cui servirebbe un voto unanime dei Paesi membri, oppure Irlanda o Malta dovrebbero cambiare la loro scelta – infondo Irlanda e Malta scelsero gaelico e maltese perché l'inglese era già una lingua ufficiale della Ue scelta dalla Gran Bretagna, non perché proprio non volessero l'inglese come lingua ufficiale, anzi, per quanto radicati alle loro tradizioni, non tutti gli irlandesi parlano fluentemente il gaelico.

Tutta la vita politica e legislativa, tutte le discussioni e tutti i documenti, avviene tutto in lingua inglese, e non è un mistero; per quanto l'Unione europea tenga a preservare il multilinguismo e le differenze linguistiche, i suoi funzionari devono pur comunicare tra di loro. L'inglese ha reso possibile l'unione in questa diversità, è il collante che ha reso possibile l'equilibrio. Dopo la Brexit, i Paesi membri faranno di tutto per tenere in vita questo equilibrio, e quindi l'inglese. Meno la Francia, che potrà essere solo entusiasta alla possibilità di ritornare ad essere l'unica lingua della diplomazia.

Il *legal english* potrà dominare non solo le comunicazioni ma anche la redazione degli altri comunitari. Così legislatori e giuristi dovranno lavorare con una lingua sola e i traduttori dei Paesi membri uniformare le loro lingue alla lingua franca, senza troppi giri di interpretazioni e traduzioni dove è più ciò che *lost in traslation* che ciò che ne emerge. Quando abbiamo aperto le porte dell'Europa sempre più a est abbiamo dovuto fronteggiare un plurilinguismo sempre più vasto e vario e questo non è stato facile. Non si possono sfidare troppo le leggi delle lingue: preservarle significa preservare anche il loro valore e la loro funzione: quando essa viene meno e causa confusione sociale, è sbagliato. Per mantenere unite confederazioni e stati plurilingui da sempre si è optato per una lingua che facilitasse le cose. È successo così in India, in Russia e in Cina e in molti altri stati con molte più lingue come quelli africani. La lingua franca sembra la soluzione migliore se questa confederazione vuole rafforzarsi e non avere punti deboli. E da sempre la comunicazione è il più forte collante tra i popoli e gli individui, come la koinè greca che strinse a sé popoli diversi all'epoca di Alessandro Magno.

Conclusioni

Nel mio elaborato ho messo in evidenza il rapporto tra diritto e lingua e ho delineato alcune delle particolarità dei linguaggi giuridici e di come si sono evoluti. Abbiamo visto le incertezze che questo linguaggio comporta in uno stesso Stato e le differenze tra i concetti di vari ordinamenti e la traduzione dei termini secondo un principio di equivalenza e i tentativi di armonizzazione. Le lingue hanno un ruolo sempre più determinante nell'interpretazione del diritto insieme alle tradizioni nazionali. Le complessità del multilinguismo europeo hanno fatto luce su approcci diversi alle lingue e alla loro convivenza. Ho esposto tre delle principali soluzioni che evincono dalla ricerca. Ritengo che l'adozione della lingua franca porterebbe ad una più veloce redazione e comunicazione sia all'interno delle istituzioni sia nel dialogo con i cittadini, sarebbe la più semplice e se vogliamo anche democratica perché si adotterebbe una lingua *super partes* che tutti conoscono, così che nessuna lingua sarà superiore o più influente delle altre, soprattutto dopo la Brexit dove l'inglese non sarà più legata a nessuno Stato membro. È, o sembra essere, la prospettiva più appropriata in questo momento storico-sociale.

D'altra parte ho voluto anche sottolineare quanto sia importante il multilinguismo per l'Unione Europea, e quanto questa ci tenga a farlo valere ed apportarlo come principio fondante; per questo, la soluzione più coerente a questi presupposti sarebbe la permanenza effettiva di un multilinguismo, per quanto esso sia complicato, difficile e dispendioso per tutte le motivazioni che abbiamo analizzato a livello linguistico e non solo, è dunque quella della co-redazione degli atti. Gruppi di

giurilinguisti e traduttori redigerebbero nella propria lingua in modo conforme al proprio ordinamento giuridico.

Nonostante i molteplici problemi da affrontare, bisogna rendere la legge chiara, pubblica e accessibile. Per questo è giusto che noi creiamo una lingua “abitabile” come diceva Heinrich Böll, incitando alla ricostruzione della lingua tedesca dopo la vergogna subita dal nazionalsocialismo quando la lingua era stata “sporcata”: “uno scrittore, un autore, un poeta non solo vorrebbe poter abitare, bensì anche rendere abitabile la lingua in cui scrive”.¹²⁷ Questo significa che la lingua ricostruisce e si può ricostruire abitabile, nel senso che la sentiamo nostra e che rispecchia il nostro essere, così come dovrebbe essere la lingua che ci governa: quella della legge.

¹²⁷ Böll, H. *Lezioni francofortesi*, Linea d’ombra, Milano 1963

Bibliografia

Ainis, M. *La legge oscura – come e perchè non funziona* Laterza, Bari, 1997

Austin, J. L. *How to do things with words* J. O. Urmson and Marina Sbisa editors, Cambridge, 1962

Bambi, F. *Lingua e diritto*, Pisa University Press, Pisa, 2013

Bariatti, S. *L'interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme*, CEDAM, Padova, 1986

Beaulac, S. *The power of language in the making of international law*, Martinus Nijhoff publishers, Leiden, 2004

Bellucci P. *A onor del vero*. UTET, Torino, 2002

Betti, E. *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Teoria generale e dogmatica. Giuffrè editore, Milano, 1971

(a cura di) Biagini Mariani, P. Ghelli Tiscornia, D. Soccia, Natali, F., *Metodologie di normalizzazione del linguaggio giuridico*, Milano, 2002

Böll, H. *Lezioni francofortesi*, Linea d'ombra, Milano 1963

Bonin F, Dell'Orletta, F. Montemagni, S.Venturi, G. Lessico settoriale e lessico comune nell'estrazione di terminologia specialistica da corpora di dominio CNR Università di Pisa, 2010

Boyd White, J. *Justice as translation. An essay in cultural and legal criticism*, The University Chicago Press, Chicago, 1990

Breton, R. *Atlante mondiale delle lingue*, Avallardi, Milano, 2010

Brugnoli, P. *Alcune considerazioni sull'ipotesi di Sapir-Whorf applicata alla traduzione dei termini costituzionali italiani e spagnoli nell'ottica comparativo-contrastiva*, Linguistica antverpiensia, 2002

Cao, D, *Legal Translation, Multilingual matters*, Clevedon England, 2016

Cavagnoli, S. Ioriatti Ferrari, E. *Tradurre il diritto. Nozioni di diritto e linguistica giuridica*. CEDAM, Padova. 2009

Caviedes, A. *The Role of Language in Nation-Building within the European Union*, University of Wisconsin, Madison (USA) Kluwer Academic Publishers, 2003

Centro pontino di iniziative giuridico sociali *Linguaggio e giustizia* CEPIG Nuove ricerche, Ancona, 1986

Cicala, C. *Lingua straniera e testo contrattuale*. Giuffrè Editore, Milano, 2003

Comba, D. Motta, M. *Contratti internazionali. Modelli ed esempi*. Il sole 24 ore, Milano 2005

Conte, A. *Il diritto alle origini delle lingue europee moderne* in Atti del convegno *Le parole giuste*. (Roma, 14 aprile 2016) a cura di Università di Pavia e Senato della Repubblica, Pavia, 2017

Cortellazzo, M. *Lingue speciali: la dimensione verticale*, Unipress, Padova, 1994

Coppi, F. *Dall'oratoria classica all'eloquenza attuale* in *La lingua, la legge, la professione forense*, a cura di A. M. Marini, Giuffrè editore, Milano, 2003

Cosmai, D. *Il linguaggio delle istituzioni comunitarie tra creazione terminologiche e resa traduttiva*, Rivista internazionale di tecnica della traduzione n.05, Trieste, 2000

Cosmai, D. *Tradurre per l'Unione europea*, 2007, Hoepli, Milano

De Groot, G. *La traduzione di informazioni giuridiche* in *Ars interpretandi - traduzione e diritto*, CEDAM, Padova, 2000

De Mauro, T. *Capire le parole*. Editori Laterza, Bari, 1994

De Mauro, T. *Linguaggio giuridico* in *Linguaggio e giustizia. Nuove ricerche*, Ancona, CEPIG. Centro Pontino di Iniziative Giuridico-sociali 1986

De Mauro, T. *In Europa son già 103 – troppe lingue per una democrazia?*, Laterza, Roma, 2014

Distante, A. *Il consolidamento della lingua franca nell'inglese per le relazioni internazionali*, Englishfor la rivista dell'inglese per scopi speciali, n 2/07

ECO, U. *I limiti dell'interpretazione*, Milano, Bompiani, 1990

Eco, U. *La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea*, Laterza, Roma, 1993

(a cura di) E.I. Ferrari *Interpretazione e traduzione del diritto*, CEDAM, Padova, 2008

Galgano, F *Le insidie del linguaggio giuridico, saggio sulle metafore nel diritto*, Il Mulino, Bologna, 2010

(a cura di) Gambaro, A. Saturno, A., Sica, S., Stazione P., Zambrano, V., *Sistemi giuridici comparati: contributi per un insegnamento*. Gentile editore, Salerno, 2003

Gambaro, A., Sacco, R. *Sistemi giuridici comparati*, UTET, Torino, 2000

Gardiner, Richard *Treaty interpretation*, University press, Oxford. 2017

Garzone, G. *Legal translation and functional approaches: a contradiction in terms* *Actes du Colloque International "La traduction juridique. Histoire, théorie(s) et pratique"*, 2000, Genève, École de Traduction et d'Interprétation - Université de Genève.

Gazzola, M. *Lingue, potere e conflitto. l' economia della guerra delle lingue in europa. Metabasis. Rivista di filosofia on-line. marzo 2006 anno I n°1*

Gémer, J. *Traduire ou l'art d'interpréter. Langue, droit et société: éléments de jurilinguistique*; Presses de l'Université du Québec, Saint-Nicolas (Québec), 1995

Gensini, S. *Manuale della comunicazione*, Carocci Editore, Roma, 1999

Germer, P. *Interpretation of Plurilingual Treaties: A Study of Article 33 of the Vienna Convention on the Law of Treaties*, 11 Harv. Int'l. L. J. 400, 1970

Guastini, R. *Il diritto come linguaggio*. Giappichelli, Torino 2006

Hardy, J. *The interpretation of plurilingual treaties by international courts and tribunals*, British Yearbook of International Law, Volume 37, Oxford University, Oxford, 1961

Hassemer, W. *Diritto giusto attraverso un linguaggio corretto? Sul divieto di analogia nel diritto penale*, in *Ars interpretandi*, CEDAM, Padova, 1997

Herder, J. G. *Linguaggio e società*. Laterza, Roma, 1973

Holmes, O. W., *Collected legal papers*, Londra, 1920

Holmes, O. W. *The theory of legal interpretation*. Harvard law review, 1899

(a cura di) Jacometti, V., Pozzo, B.. *Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l'allargamento – redazione, traduzione e interpretazione degli atti giuridici comunitari e il loro impatto sull'armonizzazione del diritto europeo*, Giuffrè editore, Milano, 2006

Laneve, G. *Linguaggio giuridico e interpretazione. Dalla costituzione italiana alla globalizzazione*. Cacucci, Bari, 2004

Libertini, R. *Il linguaggio e la qualità delle leggi*. Cleup, Padova, 2011

Lombardi Vallauri, E. *La linguistica – in pratica* Il Mulino Itinerari, Bologna, 2007

Luzzati, C. *La vaghezza delle norme. Un'analisi del linguaggio giuridico*, Giuffrè, Milano, 1990

Mannozi, G. *Traduzione e interpretazione giuridica nel multilinguismo europeo: il caso paradigmatico del termine «giustizia riparativa» e delle sue origini storico-giuridiche e linguistiche*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, pp. 137-153

Mantovani, D. *La lingua del diritto: un programma di ricerca e di insegnamento* in *Le parole giuste* atti del convegno , (Roma,14 aprile 2016) a cura di Università di Pavia e Senato della Repubblica, Pavia, 2017

Manzin, M. *Interpretazione giuridica e retorica forense* Giuffrè editore, Milano. 2006

Mattila, H. E. S. *Giurilinguistica comparativa: una disciplina in statu nascenti* in (a cura di) B. Pozzo V. Jacometti *Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l'allargamento – redazione, traduzione e interpretazione degli atti giuridici comunitari e il loro impatto sull'armonizzazione del diritto europeo*, Giuffrè editore, Milano, 2006

Moccia, L. *Comparazione giuridico e diritto europeo*, Giuffrè editore, Milano 2005

Morawetz, T. *Law and language*, Taylor & Francis Ltd, Ashgate Publishing, Farnham United Kingdom 2000

Mortara Gravelli, B. *Le parole e la giustizia*, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2001

Morris, M., *Translation and the law*, American translation association scholarly monograph series, Volume VIII, John Benjamins publishing company, Amsterdam, 1995

Murer, P. *Sul significato delle parole nell'universo di discorso giuridico. note intorno alla traduzione giuridica*, Ircocervo, 2003

Olsson, John *Forensic linguistics: an introduction to language, crime and the law*. Continuum, Londra, New York, 2004

Ost, *Traduire. Defense et illustration du Multilinguisme*, Fayard. Paris, 2009

Osservatorio sulla legislazione, *Rapporto sullo stato della legislazione*, I, 30, giugno 1998, Camera dei deputati, Servizio Studi

(a cura di) Palazzolo, N. *Lingua del diritto e identità nazionali: tra storia e tecnologia* in *Lingua giuridica e tecnologie dell'informazione*, Napoli, ESI, 2006

Palusci O. *English, but not Quite – locating linguistic diversity*, Tangram, Trento, 2010

Pasa, B., Rossi, P., Weitenberg, M., *Diritto contrattuale europeo tra direttive comunitarie e trasposizioni nazionali*. Giappichelli, Torino, 2007

Paunio, E. *Legal certainty in multilingual Eu law – language, discourse and reasoning at the European court of Justice*, Ashgate, Burlington, USA, 2013

Peruginelli, G. *Multilinguismo e sistemi di accesso all'informazione giuridica*, informatica e ordinamento giuridico, Giuffrè editore, Milano, 2009

Platone, *Cratilo*, editori Laterza, Roma, 1996

Poggeschi, G. *I diritti linguistici – un'analisi comparata*, Carocci editore, Roma, 2000

Poggeschi, G. *La mediazione linguistica e culturale come strumento esemplare per la vigenza dei diritti linguistici di prima specie* in *Lingue e linguaggi*. Unisalento, 2015 vol. 16

Pozzo, B. *Ordinary language and legal language* Giuffrè Editore, Milano, 2005

(a cura di) Pozzo, B. e Timoteo, M. *Europa e linguaggi giuridici*, Giuffrè Editore, 2008

Pozzo, B. *The Impact of Multilingualism on the Harmonization of European Public Law* (2012) 20 *European Review of Private Law*, Issue 5/6, pp. 1181–1183

Puppo, F. *Dalla vaghezza del linguaggio alla retorica forense*. CEDAM, Padova. 2012

Ranucci, E. *Il peso delle parole: come cambia l'italiano istituzionale con il trattato di Lisbona*, (Bruxelles, 26 aprile 2010) Rete per l'eccellenza dell'italiano istituzionale atti della ix giornata (REI)

Rashed Beniamen, E. *Il linguaggio giuridico*, Universitalia, Roma, 2015

Ricoeur P. *Il paradigma della traduzione*, in *Ars Interpretandi - traduzione e diritto*, CEDAM, Padova, 2000, n 5, pp. 1-15

Rovere, G. *Capitoli di linguistica giuridica*, edizioni dell'orso, Alessandria, 2005

Rousseau, J. J. *Le contract social*. 1762 (trad. it. a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino, 1994)

Rudvin, M. *Mediazione linguistica e interpretariato, regolamentazione, problematiche presenti e prospettive future in ambito giuridico*, Clueb, Bologna, 2013

Sabatini, F. *Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale dei testi*, CEDAM, Padova, 1990

Sabatini.F. *La lingua, la legge, la professione forense*, Giuffrè, Milano 2003

Sandrini, P. *La terminologia giuridica: Difficoltà di traduzione e elementi per una metodologia specifica*, Università di Innsbruck, 1996

Sacco, R. *La traduzione giuridica* in Scarpelli, Di Lucia pp. 475-490 *Il linguaggio del diritto*, LED, Milano, 1994

Sagri, M.T e Tiscornia, D, *Le peculiarità del linguaggio giuridico. Problemi e prospettive nel contesto multilingue europeo*, *MediAzioni*, Rivista online di studi interdisciplinari su lingue e culture,7, 2009

Salvi, R. *the intertextual dimension in the teaching of legal English* in Schena L., Snel Trampus, R. *Traduttori e giuristi a confronto*, Vol.2, pp 73-95, CLUEB, Bologna, 2002

Sapir, E. *La posizione della linguistica come scienza*. in *Cultura, linguaggio e personalità*. Torino, Einaudi, 1988

Sarcevic, S. *New approach to legal translation*. Kluwer law international, The Hague, 1997

Scarpa, F. *Un esempio di traduzione giuridica dall'inglese in italiano: il contratto di compravendita immobiliare* in (a cura di) Schena, L. *La lingua del diritto. Difficoltà traduttive*. Atti del primo convegno internazionale, Milano, Centro linguistico dell'università Bocconi, 1996, Cisu, Roma, 1997

Scarpelli, U. *Diritto e analisi del linguaggio* Edizioni di Comunità, Ivrea 1976

(a cura di) Scarpelli, U., Di Lucia, P., *Il linguaggio del diritto*, LED, Milano, 1994

Schauer, F. *An Essay on Constitutional Language*, (1982) UCLA law review 29, pp. 797-828 in (a cura di) Schauer F. *Law and language*, Dartmouth Publishing Company, Hants (England), 1993

(a cura di) Schena, L. *La lingua del diritto. Difficoltà traduttive, applicazioni didattiche*. Atti del primo convegno internazionale, Milano, Centro linguistico dell'università Bocconi, 1996, Cisu, Roma, 1997

Schopenhauer, A. *Sulla lingua e sulle parole*, (a cura di) Andrea Felis, La vita felice, Milano, 2010

Searle, J. *Speech acts Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language*, Cambridge, Cambridge University press, 1969. (tr. it. Atti linguistici. Saggio di filosofia del linguaggio, Torino, Boringhieri, 1976)

Shuy, R. *Language Crimes: The Use and Abuse of Language Evidence in the Courtroom*, Oxford: Blackwell, 1993

Solan, L. *Ordinary meaning in legal interpretation* in Pozzo, B. *Ordinary language and legal language* Giuffrè Editore, Milano, 2005

Tafari, L. *La tecnica legislativa al servizio della qualità degli atti normativi* in *Le parole giuste*, Atti del convegno, (Roma, 14 aprile 2016) a cura di Università di Pavia e Senato della Repubblica, Pavia, 2017

Tett, G. (2 giugno 2017) *War of words at the World Bank*, Londra, Financial Times. (tr. It. *La banca mondiale non si fa capire*, Internazionale, Ferrara 9/15 giugno 2017)

Thornton, G. C. *Legislative Drafting*, Butterworths, Londra, 1987

Trucco, L. *Il regime linguistico nell'Unione europea*, CERTEM, publifarum, 29, 2017

(a cura di) Veronesi, D. *Linguistica giuridica italiana e tedesca – Rechtslinguistik des Deutschen und Italienischen*, Studi Linguistici Applicati, Unipress, Padova, 2000

Viola, F. *Interpretazione e indeterminatezza della regola giuridica*, Diritto privato, vol. VII-VIII; p. 49-64, ISSN: 1720-4305, 2001 -2002

Visconti J. *Lingua e diritto – livelli di analisi*, LED, Milano, 2010

Von Humboldt, W. *Sulla diversità delle lingue*(1836) Laterza, Roma, 2000

Voltmer, L. *Experiences in Harmonising*

Wandruszka, M. e I. Paccagnella, I. *Introduzione all'Interlinguistica* Palumbo editore, Palermo, 1974

Wittgenstein, L. *Ricerche filosofiche* (a cura di) Trinchero, M. Einaudi, Milano, 1953

Zaccaria, G. *L'arte dell'interpretazione*. CEDAM, Padova, 1947

Towne v. Eisner, 245 U.S 418 (1919)

Zamuner, E. *International Treaties Authenticated in Two or More Languages* in Chiochetti, E. & Voltmer, L. *Harmonising Legal Terminology*. Bolzano/Bozen: EURAC, 2008

Nuovo Campanini Carboni Latino Italiano – italiano latino, Paravia, Torino, 2000

(a cura di) Giacomini, L. Kolb, S. Il nuovo dizionario di Tedesco tedesco-italiano italienisch deutsch, Zanichelli klett pons, Bologna Stuttgart, 2009

Sitografia

http://www.repubblica.it/esteri/2016/10/27/news/brexit_un_taglio_alla_lingua_con_il_regno_unito_fuori_l_unione_europea_non_parlera_piu_inglese_-150675134/

http://www.repubblica.it/economia/rubriche/eurobarometro/2016/07/02/news/1_a_babele_europea_la_brexit_cancella_l_inglese_come_lingua_comune-143216843/

<http://www.lastampa.it/2017/04/14/cultura/esperanto-lutopia-fallita-della-lingua-unica-europea-K5nmMIX6ANK8n4yHanaTUM/pagina.html>

<http://www.eunews.it/2016/06/30/inglese-dopo-la-brexit-ecco-perche-potrebbe-restare/63208>

http://publiforum.farum.it/cd_article.php?publiforum=9a94c378e0317fa97f40aa94bc240ae0&art_id=390

Cavagnoli, S. *L'interpretazione dei testi giuridici del diritto comunitario e del diritto privato europeo: strumenti linguistici e giuridici*
<http://europa.eu.int/italia/news/1099cc6af68.html>